



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 610

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di lunedì 23 aprile 2012

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

Plenaria (*)

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 135

Plenaria » 137

2^a - Giustizia:

Sottocommissione per i pareri » 146

4^a - Difesa:

Sottocommissione per i pareri » 147

Plenaria » 147

5^a - Bilancio:

Plenaria (*)

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) (congiunte) e 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 610° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 aprile 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	154
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	160
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	177
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	182
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	196
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	207

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	215
---	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Lunedì 23 aprile 2012

Plenaria
115ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 20,40.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato ha comunicato che il senatore Carlo Sarro è sostituito, come componente della Giunta, dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 17) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Sergio De Gregorio

(Seguito dell'esame e rinvio)

(Doc. IV, n. 18) Domanda di autorizzazione ad eseguire una perquisizione locale nei confronti del senatore Sergio De Gregorio

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che la Giunta procederà nella seduta odierna all'audizione del senatore De Gregorio in relazione ai due documenti all'ordine del giorno.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore DE GREGORIO (*PdL*), che consegna alla Presidenza una memoria e alcuni documenti.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'audizione al fine di consentire un adeguato approfondimento della documentazione acquisita.

Il senatore SANNA (*PD*) ritiene opportuno acquisire elementi informativi sull'insieme degli atti depositati dalla Procura al fine di valutare la eventuale richiesta di trasmissione di ulteriori documenti.

Conviene la Giunta.

Il senatore IZZO (*PdL*) e il senatore SANNA (*PD*) rivolgono domande all'audito relativamente al documento IV, n. 18.

Congedato il senatore De Gregorio, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 21,55.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Lunedì 23 aprile 2012

Plenaria

42^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3184-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente BALDASSARRI avverte, preliminarmente, che l'Assemblea avvierà l'esame del provvedimento in titolo nella seduta di oggi a partire dalle ore 18.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, riferisce sulle parti di competenza della Commissione bilancio, segnalando che alcune disposizioni di maggiore rilevanza inserite dalla Camera dei deputati.

All'articolo 3, il comma 16-ter dove è prevista temporanea compensazione a carico dei fondi disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 dell'Agenzia delle entrate, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per la nuova occupazione stabile del Mezzogiorno.

L'articolo aggiuntivo 4-ter dove, ai commi da 1 a 9, viene inserita la disciplina del patto di stabilità interno «orizzontale nazionale». Tali disposizioni introducono una maggiore flessibilizzazione del Patto di stabilità interno dei comuni sul territorio nazionale, consentendo ora una compensazione territoriale non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale. Nello specifico, ai comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno e sono disposti a cedere parte del suddetto spazio finanziario, viene attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni che necessitano di maggiori margini di spesa per il pagamento dei residui in conto capitale.

Al medesimo articolo, ai commi da 10 a 16, si introducono disposizioni che ampliano le possibilità di assunzioni di personale negli enti locali, fermo restando i vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

Tra l'altro, viene elevato dal 20 al 40 per cento il limite per poter assumere negli enti locali che presentano un'incidenza della spesa di personale rispetto alle spese correnti inferiore al 50 per cento. Si consentono, inoltre, maggiori possibilità di assunzione nei settori della polizia locale, dell'istruzione pubblica e del settore sociale.

Viene inoltre aggiornato dall'anno 2004 all'anno 2008 l'esercizio di riferimento in base al quale parametrare le spese di personale degli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno e si estende a regime, a decorrere dall'anno 2013, la possibilità di superare il limite di spesa di personale fissato dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010, per la stipula di contratti di lavoro flessibile nei settori della polizia locale, della istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Si consente, infine, un incremento degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale nel limite massimo generale del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale a tempo indeterminato, prevedendo un incremento di tale percentuale per i comuni di dimensioni ridotte.

All'articolo 5, i commi aggiuntivi da 6-bis a 6-quater sono finalizzati alla promozione dei portali Stipendi PA, come canale privilegiato per l'accesso ai servizi disponibili da parte dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, gestiti nell'ambito del Service personale Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, la norma è mirata a definire un quadro giuridico e operativo certo, per consentire la realizzazione del piano di sviluppo dei servizi via.

Al medesimo articolo 5, il comma 8-bis innova la vigente disciplina della riscossione dei tributi locali, facendo rivivere anticipatamente le norme che erano state abrogate dal testo vigente della lettera *gg-septies*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, in forza del quale era stabilito che solo dal 31 dicembre 2012 non sarebbe stato più possibile l'affidamento dei servizi di riscossione dei tributi comunali e provinciali al concessionario unico della riscossione dei tributi Equitalia

spa; dovendo, a quest'ultimo, subentrarvi gli enti locali medesimi o le società concessionarie da questi individuate. Il dispositivo anticipa gli effetti che sono già previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 6-*quinquies*, in materia di prevenzione delle frodi su carte di pagamento, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze designi, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap S.p.A., a mezzo di apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 9, commi 3-*septies* e 3-*octies*, in materia di affidamento dei rifiuti posti sotto sequestro ai Consorzi obbligatori, si dispone che i rifiuti posti sotto sequestro presso le aree portuali e aeroportuali siano affidati a uno dei consorzi obbligatori competenti in base alle caratteristiche del rifiuto sequestrato.

All'articolo 12, al comma 11-*sexies*, si prevede che una quota delle risorse del fondo speciale per la reinscrizione dei residui passivi di parte corrente, come reintegrata dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, e pari a 1 miliardo di euro, sia assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni, per il pagamento dei crediti commerciali connessi all'acquisizione di servizi e forniture.

All'articolo 12, ai commi 11-*septies* – 11-*novies*, si dispone che le risorse statali spettanti alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012 siano finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, ad eccezione di un importo di 148 milioni di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle medesime regioni per il pagamento dell'IVA relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario. Il comma 11-*octies* rimuove il vincolo di destinazione ad interventi di edilizia sanitaria pubblica, dell'importo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse FAS destinate alla programmazione regionale, previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 220 del 2010.

Il comma 11-*novies*, con riferimento alle risorse regionali per il 2011 per i servizi resi da Trenitalia Spa e pari a 425 milioni di euro, prevede che le stesse siano ripartite secondo i criteri e le percentuali stabiliti nella seduta del 22 settembre 2011 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e versate, per la parte non ancora erogata, a Trenitalia Spa.

In ordine alla copertura finanziaria, all'articolo 13 si dispone l'incremento dei risparmi di spesa previsti per il 2012, a valere delle risorse destinate al funzionamento degli enti previdenziali e dei monopoli, aggiuntivi rispetto a quelli già connessi all'attuazione di misure di riordino che sono state previste dalle manovre recenti.

In proposito, occorre segnalare che anche il disegno di legge atto Senato n. 3249, in tema di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, reca, all'articolo 72, un analogo articolo, laddove si provvede a disporre ulteriori misure di risparmio «aggiuntive» a carico dei medesimi enti in questione, rispetto a quelle non già contemplate dai tendenziali di spesa, sia pure solo a decorrere dal 2013.

Inoltre, il comma 1-*quinquies* prevede una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Tali ultimi aspetti ritiene debbano essere approfonditi in sede di scrutinio della validità della predetta copertura finanziaria.

Il presidente BALDASSARRI, in qualità di relatore per la 6^a Commissione, illustra i contenuti di un testo scritto sulle parti di competenza, messo a disposizione dei commissari, riferendo in particolare sulle modifiche apportate in materia di imposta municipale.

Per quanto riguarda infatti l'articolo 4, dedicato alla fiscalità locale, fa presente che, nel corso dell'esame presso la Camera è stato chiarito che i comuni, per i nuovi tributi istituiti dal decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo municipale (IMU, imposta di soggiorno, imposta di scopo etc.), esercitano la propria potestà regolamentare secondo le regole generali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si consente ai comuni di disciplinare con regolamento l'imposta di scopo, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007. I comuni delle isole minori, ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori, possono inoltre istituire un'imposta di sbarco, alternativa all'imposta di soggiorno, per finanziare interventi in materia di turismo, beni culturali e ambientali e servizi pubblici locali.

La Camera dei deputati è nuovamente intervenuta sulla disciplina dell'IMU, già modificata dal Senato. In particolare, sono stati introdotti requisiti più stringenti per la qualifica di «abitazione principale», disponendo che le agevolazioni si applicano per un solo immobile, dove il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica; si consente ai comuni di considerare, a fini IMU, come abitazione principale l'immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il cespite non sia locato, nonché l'immobile posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locato; si precisa che le agevolazioni per i terreni non coltivati ed i terreni agricoli si applicano solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; si consente, prosegue l'oratore, per l'anno 2012, il pagamento dell'IMU sull'abitazione principale in due o tre rate; si posticipa al 30 settembre 2012 il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU; si dispone una riduzione del 35 per cento del canone atto a determinare il reddito da locazione imponibile a fini IRPEF e IRES degli immobili aventi interesse storico o artistico.

La Camera ha altresì stabilito che, nelle more dell'attuazione del federalismo demaniale, la gestione del patrimonio immobiliare statale sia proseguita dalle Amministrazioni competenti, comprese le attività di valorizzazione e dismissione.

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che sono già stati presentati circa 150 emendamenti e 18 ordini del giorno. Chiede, pertanto, ai componenti delle Commissioni riunite quale sia l'intendimento sulle modalità di prosieguo dell'esame.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) propone di utilizzare la discussione generale per approfondire alcuni punti critici del provvedimento, limitandosi a respingere tecnicamente gli emendamenti, per concentrarsi sull'esame degli ordini del giorno.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) dichiara di condividere la proposta avanzata dal senatore Barbolini.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta del senatore Barbolini.

Viene, quindi, aperta la discussione generale.

Il senatore LAURO (*PdL*) esprime un forte disappunto, sia a titolo personale sia a nome del Presidente e del vice Presidente della Commissione parlamentare antimafia per il sostanziale arretramento che si è registrato sul tema dell'affidamento in concessione dei giochi pubblici. Infatti, la versione iniziale del decreto, adottata dal Governo, precludeva ai soggetti sottoposti a procedimenti penali la partecipazione alle gare per l'affidamento in concessione della gestione di giochi pubblici, come peraltro richiesto più volte dalla Commissione parlamentare antimafia. Nel corso dell'esame presso il Senato, tale preclusione è stata limitata ai soggetti indagati per i reati più gravi, durante il passaggio alla Camera dei deputati, è venuta meno anche per tale ultimo caso.

A fronte di questo grave passo indietro nel contrasto alle infiltrazioni criminali nei giochi pubblici, fa presente altresì che la Camera dei deputati, con un'altra proposta emendativa, ha permesso l'apertura di circa 2000 agenzie di scommesse.

Alla luce di tali gravi peggioramenti, annuncia di aver già presentato due proposte emendative volte a correggere queste storture.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) comunica di aver presentato un ordine del giorno volto ad affrontare il tema consistente nella grave difficoltà, per le finanze dei Comuni, derivante dal fatto che il gettito dell'IMU sulla prima casa sarà molto inferiore alle previsioni, con la necessità di dover incrementare di circa 1 miliardo di euro la dote del Fondo di riequilibrio. Infatti, l'insieme delle detrazioni per l'IMU sulla prima casa non sarà compensata dal meccanismo di rivalutazione delle rendite catastali, con la conseguenza che gli introiti saranno nettamente inferiori a quelli che originava la vecchia ICI sulla prima casa di abitazione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) osserva, preliminarmente, come la versione del provvedimento derivante dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ha precisato una serie di profili connessi alle modalità di pagamento dell'IMU, chiarendo che l'impatto della tassazione graverà soprattutto sugli immobili diversi dalla prima casa di abitazione.

Esprime, poi, apprezzamento su alcune misure volte ad allentare i vincoli del Patto di stabilità interno, permettendo ai Comuni virtuosi di poter procedere ad assunzioni di personale e rileva positivamente l'introduzione di un Patto di stabilità orizzontale, a livello nazionale, sulla base di applicazioni già avviate sperimentalmente in alcune Regioni. A tale riguardo, rileva come siano ancora insufficienti gli sforzi volti a permettere alle autonomie territoriali di fronteggiare le esigenze di crescita e rilancio degli investimenti.

Per quanto concerne, invece, le sanzioni per i Comuni che violano il Patto di stabilità interno, rileva criticamente come la Camera dei deputati, con modalità non certamente corrette nel metodo ma soprattutto nel merito, abbia espunto la previsione introdotta dal Senato che consentiva il rientro in un triennio.

Si sofferma, quindi, sulla possibilità, per i Comuni, di considerare come prima casa di abitazione quella intestata a persone anziane ricoverate in istituti di cura, a condizione che non sia stata messa in locazione, osservando come tale previsione rientri già nelle facoltà attribuite ai Comuni dalla normativa vigente.

In conclusione, pur valutando positivamente alcune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ritiene utile avvalersi dello strumento degli ordini del giorno per favorire la soluzione di criticità ancora presenti nel testo del provvedimento.

Il senatore MORANDO (*PD*) esprime apprezzamento per l'introduzione, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, di una misura più volte avanzata dal Senato e consistente nella possibilità, in sede applicativa del Patto di stabilità interno, di compensare le spese in conto capitale dei Comuni, secondo un meccanismo di cessione del diritto di indebitamento.

Al riguardo, esprime peraltro un dubbio circa il fatto che tale compensazione è stata introdotta a livello nazionale, con conseguenti difficoltà applicative, quando sarebbe stato più opportuno un meccanismo di compensazione a livello regionale, visto che la Regione è l'ente preposto a svolgere la funzione di coordinamento: tuttavia, tale soluzione è stata sollecitata dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, al cui interno i comuni di maggiori dimensioni preferiscono interloquire direttamente con il Governo centrale, piuttosto che con le rispettive Regioni. Ferma restando tale riserva, giudica comunque positiva la soluzione del Patto di stabilità a compensazione orizzontale, anche in vista della preparazione della legge attuativa della riforma dell'articolo 81 della Costituzione.

Ritiene, quindi, positiva la possibilità di utilizzare una quota delle risorse liberate dal passaggio alla tesoreria unica per fronteggiare esigenze

come il pagamento, da parte dei comuni, dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi.

In terzo luogo, ricollegandosi alle osservazioni formulate dal senatore Stradiotto, evidenzia come gli effetti dell'IMU graveranno soprattutto sugli immobili diversi dalla prima casa, mentre, per quanto concerne quest'ultima, le famiglie esentate dal pagamento dell'IMU saranno numericamente superiori rispetto a quelle che risultavano esentate dal pagamento della vecchia ICI sulla prima casa, prima che questa fosse totalmente soppressa nel 2008. Al riguardo, ritiene necessario affrontare la questione dell'eccessivo prelievo a carico degli immobili destinati a finalità produttive.

In conclusione, esprime una valutazione positiva sul provvedimento, comprensivo delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con l'unica eccezione negativa rappresentata dalla espunzione della norma sul rientro triennale dagli sforamenti del Patto di stabilità interno.

Il senatore PITTONI (*LNP*), nell'annunciare che il proprio Gruppo ha predisposto anche proposte emendative da presentare in Assemblea, contesta la politica di inerzia del governo Monti sul fronte del federalismo fiscale, sottolineando come non sia stata ancora data attuazione alla definizione dei fabbisogni e dei costi *standard* per quanto concerne un settore particolarmente delicato come quello sanitario, limitandosi soltanto ad alcuni marginali progressi nell'ambito universitario.

Giudica tale inerzia particolarmente censurabile, in quanto preclusiva dell'attuazione della legge sul federalismo fiscale.

Il senatore LEGNINI (*PD*) esprime una forte perplessità sulla norma contenuta nell'articolo 3-*septies*, che estende le misure sulla defiscalizzazione dei finanziamenti infrastrutturali per le società di progetto anche alle società concessionarie, nel presupposto che si tratti della semplice rinuncia ad un maggior gettito: a tale riguardo, fa presente le criticità sollevate sul punto nella Nota del Servizio del bilancio, in cui si sottolinea che l'estensione della misura agevolativa possa comportare, almeno in parte, una perdita di gettito che andrebbe opportunamente rilevata e coperta.

In merito all'IMU sulla prima casa, concorda con le valutazioni formulate dai senatori Stradiotto e Morando.

Esprime, quindi, apprezzamento sull'esenzione IMU per gli immobili inagibili per effetto del terremoto verificatosi nell'aprile 2009, in Abruzzo, ritenendo tuttavia sottostimata la copertura, in quanto una previsione di spesa di 2 milioni di euro annui sarebbe sufficiente soltanto per 65.000 edifici, mentre gli immobili coinvolti sono molto più numerosi.

Ritiene, invece, totalmente errata la previsione del limite l'esenzione del 50 per cento di esenzione per i fabbricati inagibili o inabitabili, trattandosi di cespiti che non producono alcun tipo di reddito.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa la discussione generale.

I RELATORI rinunciano a svolgere l'intervento di replica.

In sede di replica, il sottosegretario CERIANI giudica condivisibili le preoccupazioni formulate dal senatore Stradiotto sul gettito IMU per la prima casa, facendo tuttavia presente che nella relazione tecnica al decreto-legge «salva Italia» (n. 201 del 2011) erano state accuratamente valutate le conseguenze finanziarie delle detrazioni previste per la prima casa di abitazione e che le valutazioni sulla affidabilità di tale stima potranno essere compiutamente svolte una volta acquisiti i dati sul gettito della prima rata prevista per giugno.

Per quanto attiene i fabbricati rurali strumentali all'esercizio di attività di impresa, ribadisce la possibilità di intervenire, in corso d'anno, attraverso provvedimenti amministrativi, al fine di evitare un aggravio eccessivo.

Prende atto delle osservazioni avanzate dal senatore Barbolini sulla tassazione degli immobili intestati a persone anziane ricoverate in case di cura, facendo peraltro presente che la facoltà assegnata agli enti locali discende dalla difficoltà di individuare modalità coerenti di applicazione dell'IMU in presenza di presupposti soggettivi quale, per l'appunto, il ricovero in una casa di cura del titolare del diritto.

In merito all'espunzione della norma sul rientro triennale dagli sforamenti del Patto di stabilità interno, fa presente come la volontà del Governo di espungere la modifica che era stata apportata dal Senato derivi dall'esito di un tavolo di concertazione con l'ANCI, che ha condotto ad un allentamento del Patto di stabilità interno sul fronte delle assunzioni del personale e dell'incremento del Fondi riequilibrio, parallelamente all'intento dell'Esecutivo di voler ripristinare il sistema sanzionatorio del Patto, nella versione vigente fino allo scorso anno.

In merito, poi, alle compensazioni orizzontali del Patto di stabilità, rileva la possibilità di attivare comunque modalità di compensazione infra-regionali e, in via suppletiva, meccanismi di compensazione nazionali.

In risposta ai rilievi del senatore Legnini sulle misure agevolative per le concessionarie di opere pubbliche, ricorda il parere contrario formulato dal Governo presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, giudicando comunque di difficile attuabilità tale proposta; in merito, invece, all'esenzione del 50 per cento dell'IMU per gli edifici inagibili o inabitabili, rammenta come ciò fosse già previsto nella normativa sull'ICI.

Rassicura, quindi, il senatore Pittoni sul fatto che sono in corso le procedure per la definizione dei costi e dei fabbisogni standard legati all'attuazione del federalismo fiscale. Da ultimo, per quanto concerne le modalità di affidamento delle concessioni sui giochi, ricorda che nel confronto parlamentare è emerso un dualismo trasversale agli schieramenti tra le posizioni più garantiste e quelle più sensibili al contrasto dell'illegalità, osservando come tale dialettica abbia condotto all'elaborazione della norma nella versione criticata dal senatore Lauro.

Il presidente BALDASSARRI comunica che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

Conformemente all'orientamento emerso nel corso della discussione generale, con riferimento ai tempi di esame del provvedimento e alla calendarizzazione in Assemblea, propone alle Commissioni riunite di dare per illustrati tutti gli emendamenti presentati e di consentire la reiezione degli stessi con un'unica deliberazione.

Le Commissioni riunite concordano.

Verificata la presenza del numero legale, le Commissioni riunite respingono tutti gli emendamenti in un'unica deliberazione.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/3184-B/11/5 e 6 e G/3184-B/12/5 e 6.

Il presidente BALDASSARRI per consentire al rappresentante del Governo di esaminare gli ordini del giorno presentati ed esprimere su di essi il proprio orientamento, dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 17,15.

Il sottosegretario CERIANI si dichiara disponibile ad accogliere tutti gli ordini del giorno presentati, a condizione che il rispettivo dispositivo, ove diversamente formulato, sia modificato con la formula «impegna il Governo a valutare l'opportunità di». Accoglie quindi gli ordini del giorno G/3184-B/1/5 e 6 (dopo che il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) vi ha aggiunto la propria firma), G/3184-B/3/5 e 6 e G/3184-B/9/5 e 6.

Il senatore BARBOLINI (PD) accoglie l'invito rivoltagli dal rappresentante del Governo e riformula in un testo 2 gli ordini del giorno G/3184-B/4/5 e 6, G/3184-B/5/5 e 6, G/3184-B/6/5 e 6, G/3184-B/7/5 e 6, G/3184-B/8/5 e 6, G/3184-B/10/5 e 6, G/3184-B/11/5 e 6, G/3184-B/12/5 e 6, G/3184-B/13/5 e 6, G/3184-B/14/5 e 6 e G/3184-B/16/5 e 6, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/3184-B/2/5 e 6 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, nei termini indicati dal sottosegretario Ceriani.

Il senatore MERCATALI (PD), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula in un testo 2 gli ordini del giorno

G/3184-B/15/5 e 6 e G/3184-B/17/5 e 6 (dopo averlo fatto proprio), pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) accetta l'invito del sottosegretario Ceriani e riformula l'ordine del giorno G/3184-B/18/5 e 6 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

Il sottosegretario CERIANI accoglie quindi tutti gli ordini del giorno riformulati in precedenza.

Le Commissioni riunite conferiscono, quindi, ai relatori Azzollini e Baldassarri il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3184-B, senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli, altresì, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3184-B

G/3184-B/1/5 e 6

MOLINARI, DE ANGELIS

Il Senato,

con riferimento alla previsione normativa in materia di IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e in particolare, alla maggiorazione della detrazione – per gli anni 2012 e 2013 – in ragione di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente presso tale abitazione;

considerata la necessità di semplificare i controlli degli organi preposti, anche al fine di permettere agli uffici una puntuale assistenza ai cittadini in fase di compilazione della modulistica, garantendo loro, anzitutto, certezza nel calcolo;

ritenuto pertanto utile disporre in modo uniforme a fronte di un unico calcolo annuale;

valutata la circostanza che la data del primo gennaio è già valorizzata all'articolo 5 del decreto-legge n. 504 del 1992 commi 2, 5 7, richiamati dalla normativa IMU con riferimento alla fissazione a tale data dei valori catastali utilizzabili come calcolo della base imponibile,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di chiarire nelle circolari applicative conseguenti alle novità normative in materia di IMU che la situazione familiare alla quale fare riferimento per l'applicazione della detrazione di cui in premessa è quella del primo gennaio, rispettivamente, 2012 e 2013.

G/3184-B/2/5 e 6 (testo 2)

PALMIZIO, FLERES

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente, presso la Camera dei deputati, della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2

marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento è stato innanzitutto chiarito che i comuni, per i nuovi tributi istituiti dal decreto legislativo n. 23 in materia di federalismo municipale (IMU, imposta di soggiorno, imposta di scopo etc.), esercitano la propria potestà regolamentare secondo le regole generali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

in tal modo, si consente ai comuni di disciplinare con regolamento l'imposta di scopo, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007;

l'obiettivo di tale imposta è il finanziamento di opere pubbliche sulla base del beneficio che provocano, e non ha quindi alcun senso far pagare un certo immobile che non ne trae alcun vantaggio. Inoltre essa già esiste, sotto il nome di contributi urbanizzativi, quelli che in Italia si pagano ogni qualvolta si costruisce un immobile e che riguardano appunto gli oneri di urbanizzazione che il cittadino genera a carico dell'ente locale;

l'IMU, la tassa municipale sugli immobili che riprende la vecchia Ici, ha solo cambiato il nome a un tributo per aumentarlo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di fare in modo che l'imposta di scopo alla premessa non venga applicata sull'abitazione principale.

G/3184-B/2/5 e 6

PALMIZIO, FLERES

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente, presso la Camera dei deputati, della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento è stato innanzitutto chiarito che i comuni, per i nuovi tributi istituiti dal decreto legislativo n. 23 in materia di federalismo municipale (IMU, imposta di soggiorno, imposta di scopo etc.), esercitano la propria potestà regolamentare secondo le regole generali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

in tal modo, si consente ai comuni di disciplinare con regolamento l'imposta di scopo, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007;

l'obiettivo di tale imposta è il finanziamento di opere pubbliche sulla base del beneficio che provocano, e non ha quindi alcun senso far

pagare un certo immobile che non ne trae alcun vantaggio. Inoltre essa già esiste, sotto il nome di contributi urbanizzativi, quelli che in Italia si pagano ogni qualvolta si costruisce un immobile e che riguardano appunto gli oneri di urbanizzazione che il cittadino genera a carico dell'ente locale;

l'IMU, la tassa municipale sugli immobili che riprende la vecchia Ici, ha solo cambiato il nome a un tributo per aumentarlo,

impegna il Governo:

a fare in modo che l'imposta di scopo alla premessa non venga applicata sull'abitazione principale.

G/3184-B/3/5 e 6

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessi che:

il 15 dicembre 2009 il comune di Marsciano, in provincia di Perugia, e sette frazioni limitrofe sono stati colpiti da un terremoto che, fortunatamente, non ha causato vittime ma ha prodotto ingenti danni alle abitazioni, agli edifici pubblici e alle attività produttive;

il disegno di legge 3184 prevede che i fabbricati distrutti a seguito di ordinanze, perché dichiarati inagibili, dopo il terremoto del 2009 che ha colpito i comuni dell'Abruzzo, sono esenti dall'Irpef, dall'Ires e dall'Imu «fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi»;

nel comune di Marsciano e nelle frazioni limitrofe sono ancora presenti numerosi immobili inagibili o inaccessibili a seguito di ordinanza sindacale a causa di calamità naturale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le esenzioni previste per i comuni abruzzesi anche ai comuni colpiti dal terremoto ubicati in Umbria e, in particolare, al comune di Marsciano.

G/3184-B/4/5 e 6 (testo 2)

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessi che:

l'efficacia del sistema catastale nel rappresentare fedelmente i caratteri e la consistenza del patrimonio immobiliare nazionale, fondiario e edilizio, con la relativa titolarità e i valori reddituali cui deve far riferimento l'imposizione tributaria, è stata messa progressivamente in crisi nel corso degli anni dal 1939 in poi;

a tale negativo esito hanno contribuito vari fattori legati allo sviluppo economico e sociale del Paese che non sempre è stato accompagnato da una rigorosa attenzione degli organi preposti all'aggiornamento del catasto urbano e edilizio, sia alle conseguenze che tale sviluppo ha prodotto nelle città e nelle campagne sui valori di rendita fondiaria e urbana;

anche in conseguenza di tale inefficacia dell'azione pubblica non sempre i possessori di rendita hanno regolarmente assicurato l'aggiornamento, previsto dalla legge, del censimento originario sia in sede di nuova edificazione (accatastamento), sia in sede di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente (variazione), accentuando così una divaricazione tra consistenza fisica del patrimonio e la sua rappresentazione in catasto;

solo parzialmente ha potuto porre rimedio a tutto ciò l'iniziativa degli uffici catastali attraverso la ricognizione periodica delle trasformazioni urbanistico edilizie sia a causa degli inadeguati strumenti normativi, sia per l'utilizzo sempre più grande delle risorse disponibili per attività contingenti e cicliche legate all'afflusso devastante degli aggiornamenti legati ai condoni edilizi;

le rilevanti modificazioni del mercato immobiliare e dei valori degli immobili si sono determinate – in termini assoluti e differenziali – attraverso le diverse aree geografiche – senza che si sia verificato di fatto alcun aggiornamento fino agli anni Novanta e da ultimo in occasione della manovra economica e finanziaria del dicembre 2011;

le modalità tecnico-estimative sono ancora sostanzialmente ferme all'epoca della legge istitutiva del catasto nazionale del 1939 ed escludono quindi dalla valutazione complessiva del valore degli immobili la relazione con il contesto urbano, la dotazione dei servizi territoriali, l'inserimento urbanistico;

da lungo tempo si invoca una riforma del Catasto che punti ad una maggiore efficacia e giustizia tributaria del sistema di valutazione di imposizione legato al possesso degli immobili;

ancora oggi tutte le indagini specializzate disponibili segnalano sperequazioni eclatanti tra zone di grande pregio urbanistico e zone di più basso valore, tra centro e periferia delle grandi città che accrescono il giudizio negativo che i cittadini danno circa l'efficacia e l'equità del sistema fiscale italiano;

già da alcuni anni alcune categorie catastali ultrapopolari – come A5 e A6 – sono state abolite da specifiche disposizioni ministeriali ma continuano ad essere alla base dei calcoli di rendita di immobili pregiatissimi e di inestimabile valore, soprattutto nei centri storici delle città italiane;

tale stato di fatto non appare più sostenibile in linea generale e ancor meno in un momento di grave difficoltà economica e finanziaria che vede il Paese impegnato in un grande sforzo collettivo per superare tali difficoltà che deve necessariamente coniugarsi a criteri di maggiore equità e giustizia fiscale;

la riforma del catasto, nella direzione di un complessivo aggiornamento delle categorie di valutazione dei criteri estimativi, delle tecnologie di rilevazione territoriale, di un pieno decentramento delle attività costituisce uno dei temi irrisolti benché ripetutamente dibattuti e rinviati da almeno quindici annate vari Governi e legislature;

il Governo, in occasione dell'ultima manovra economico-finanziaria ha ritenuto nuovamente di accantonare il problema al fine di distinguere le misure strettamente finanziarie da quelle di carattere ordinamentale;

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha tuttavia ribadito, anche in questi ultimi giorni pubblicamente, l'impegno ad affrontare con decisione il tema della riforma con atti specifici conseguenti ad una elaborazione già per larga parte predisposta;

tuttavia, in attesa di tale provvedimento presumibilmente operativo in un arco di tempo non troppo breve, si possono adottare misure immediate finalizzate ad un maggiore introito per la finanza pubblica coniugato ad una maggiore equità sociale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

promuovere in tempi brevi e comunque non oltre il 30 giugno 2012 una radicale riforma del sistema catastale non limitata ad una revisione dell'attuale sistema;

assicurare attraverso tale riforma i requisiti minimi di «oggettività delle stime» in funzione delle caratteristiche maggiormente incidenti sull'apprezzamento delle stesse da parte del mercato e sulla base di criteri e modelli tecnologici-estimativi trasparenti e garanti della uniformità applicativa a livello nazionale;

porre alla base dei nuovi criteri la valutazione degli immobili in metri quadrati e non più in «vani»;

perseguire per questa via una azione di riequilibrio del carico fiscale tra i contribuenti e una giusta valutazione dei patrimoni ai fini della più equa partecipazione allo sforzo nazionale di risanamento economico e finanziario del Paese;

fornire agli organi parlamentari ogni elemento utile ai tempi ed ai contenuti nella riforma.

G/3184-B/4/5 e 6

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessi che:

l'efficacia del sistema catastale nel rappresentare fedelmente i caratteri e la consistenza del patrimonio immobiliare nazionale, fondiario e edilizio, con la relativa titolarità e i valori reddituali cui deve far riferimento l'imposizione tributaria, è stata messa progressivamente in crisi nel corso degli anni dal 1939 in poi;

a tale negativo esito hanno contribuito vari fattori legati allo sviluppo economico e sociale del Paese che non sempre è stato accompagnato da una rigorosa attenzione degli organi preposti all'aggiornamento del catasto urbano e edilizio, sia alle conseguenze che tale sviluppo ha prodotto nelle città e nelle campagne sui valori di rendita fondiaria e urbana;

anche in conseguenza di tale inefficacia dell'azione pubblica non sempre i possessori di rendita hanno regolarmente assicurato l'aggiornamento, previsto dalla legge, del censimento originario sia in sede di nuova edificazione (accatastamento), sia in sede di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente (variazione), accentuando così una divaricazione tra consistenza fisica del patrimonio e la sua rappresentazione in catasto;

solo parzialmente ha potuto porre rimedio a tutto ciò l'iniziativa degli uffici catastali attraverso la ricognizione periodica delle trasformazioni urbanistico edilizie sia a causa degli inadeguati strumenti normativi, sia per l'utilizzo sempre più grande delle risorse disponibili per attività contingenti e cicliche legate all'afflusso devastante degli aggiornamenti legati ai condoni edilizi;

le rilevanti modificazioni del mercato immobiliare e dei valori degli immobili si sono determinate – in termini assoluti e differenziali – at-

traverso le diverse aree geografiche – senza che si sia verificato di fatto alcun aggiornamento fino agli anni Novanta e da ultimo in occasione della manovra economica e finanziaria del dicembre 2011;

le modalità tecnico-estimative sono ancora sostanzialmente ferme all'epoca della legge istitutiva del catasto nazionale del 1939 ed escludono quindi dalla valutazione complessiva del valore degli immobili la relazione con il contesto urbano, la dotazione dei servizi territoriali, l'inserimento urbanistico;

da lungo tempo si invoca una riforma del Catasto che punti ad una maggiore efficacia e giustizia tributaria del sistema di valutazione di imposizione legato al possesso degli immobili;

ancora oggi tutte le indagini specializzate disponibili segnalano sperequazioni eclatanti tra zone di grande pregio urbanistico e zone di più basso valore, tra centro e periferia delle grandi città che accrescono il giudizio negativo che i cittadini danno circa l'efficacia e l'equità del sistema fiscale italiano;

già da alcuni anni alcune categorie catastali ultrapopolari – come A5 e A6 – sono state abolite da specifiche disposizioni ministeriali ma continuano ad essere alla base dei calcoli di rendita di immobili pregiatissimi e di inestimabile valore, soprattutto nei centri storici delle città italiane;

tale stato di fatto non appare più sostenibile in linea generale e ancor meno in un momento di grave difficoltà economica e finanziaria che vede il Paese impegnato in un grande sforzo collettivo per superare tali difficoltà che deve necessariamente coniugarsi a criteri di maggiore equità e giustizia fiscale;

la riforma del catasto, nella direzione di un complessivo aggiornamento delle categorie di valutazione dei criteri estimativi, delle tecnologie di rilevazione territoriale, di un pieno decentramento delle attività costituisce uno dei temi irrisolti benché ripetutamente dibattuti e rinviati da almeno quindici annate vari Governi e legislature;

il Governo, in occasione dell'ultima manovra economico-finanziaria ha ritenuto nuovamente di accantonare il problema al fine di distinguere le misure strettamente finanziarie da quelle di carattere ordinamentale;

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha tuttavia ribadito, anche in questi ultimi giorni pubblicamente, l'impegno ad affrontare con decisione il tema della riforma con atti specifici conseguenti ad una elaborazione già per larga parte predisposta;

tuttavia, in attesa di tale provvedimento presumibilmente operativo in un arco di tempo non troppo breve, si possono adottare misure immediate finalizzate ad un maggiore introito per la finanza pubblica coniugato ad una maggiore equità sociale,

impegna il Governo:

a promuovere in tempi brevi e comunque non oltre il 30 giugno 2012 una radicale riforma del sistema catastale non limitata ad una revisione dell'attuale sistema;

ad assicurare attraverso tale riforma i requisiti minimi di «oggettività delle stime» in funzione delle caratteristiche maggiormente incidenti sull'apprezzamento delle stesse da parte del mercato e sulla base di criteri e modelli tecnologici-estimativi trasparenti e garanti della uniformità applicativa a livello nazionale;

a porre alla base dei nuovi criteri la valutazione degli immobili in metri quadrati e non più in «vani»;

a perseguire per questa via una azione di riequilibrio del carico fiscale tra i contribuenti e una giusta valutazione dei patrimoni ai fini della più equa partecipazione allo sforzo nazionale di risanamento economico e finanziario del Paese;

a fornire agli organi parlamentari ogni elemento utile ai tempi ed ai contenuti nella riforma.

G/3184-B/5/5 e 6 (testo 2)

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n.3184-B),

premesso che:

gli atti di liquidazione della Tariffa d'igiene ambientale, in quanto aventi natura tributaria (Cass. Sez. civile I, 05/03/09 n. 5299, 5298, 5297, Corte di Cass. SS.UU. 8/3/06 n. 4895 e 9/8/07 n. 1752, Corte Cost. n. 238/2009), non possono essere soggetti ad ulteriore tassazione, tra cui l'Iva al 10 per cento;

nel caso della TIA, come della TARSU, si tratta di un tributo pagato a fronte di un servizio pubblico che deve essere erogato e che per ciò non può essere soggetto ad un ulteriore tributo e, di conseguenza, all'Iva;

con sentenza n. 238/2009 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura tributaria della Tariffa d'Igiene Ambientale, specificando che su di essa non si applica l'Iva, altrimenti si finirebbe per pagare «una tassa su una tassa»;

con la sentenza n. 3756 del 9 marzo scorso la Corte di Cassazione ha sancito nuovamente e definitivamente che «La tariffa rifiuti non deve essere assoggettata a Iva. Si tratta di un'entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso»;

l'articolo 49 comma 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto «legge Ronchi» afferma che «la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio»;

la natura della tariffa non è tributaria qualora il servizio di gestione dei rifiuti venga reso da una società o un soggetto privato, affidatario del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale e richieda il corrispettivo direttamente agli utenti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare tutte le disposizioni necessarie per accelerare il rimborso dell'IVA versata nel caso della tariffa tributaria;

provvedere alla definizione della natura del pagamento dell'utente per il servizio di igiene ambientale e nel caso in cui questo sia reso da una società o soggetto privati.

G/3184-B/5/5 e 6

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n.3184-B),

premessi che:

gli atti di liquidazione della Tariffa d'igiene ambientale, in quanto aventi natura tributaria (Cass. Sez. civile I, 05/03/09 n. 5299, 5298, 5297, Corte di Cass. SS.UU. 8/3/06 n. 4895 e 9/8/07 n. 1752, Corte Cost. n. 238/2009), non possono essere soggetti ad ulteriore tassazione, tra cui l'Iva al 10 per cento;

nel caso della TIA, come della TARSU, si tratta di un tributo pagato a fronte di un servizio pubblico che deve essere erogato e che per ciò non può essere soggetto ad un ulteriore tributo e, di conseguenza, all'Iva;

con sentenza n. 238/2009 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura tributaria della Tariffa d'Igiene Ambientale, specificando che su di essa non si applica l'Iva, altrimenti si finirebbe per pagare «una tassa su una tassa»;

con la sentenza n. 3756 del 9 marzo scorso la Corte di Cassazione ha sancito nuovamente e definitivamente che «La tariffa rifiuti non deve essere assoggettata a Iva. Si tratta di un'entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso»;

l'articolo 49 comma 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto «legge Ronchi» afferma che «la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio»;

la natura della tariffa non è tributaria qualora il servizio di gestione dei rifiuti venga reso da una società o un soggetto privato, affidatario del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale e richieda il corrispettivo direttamente agli utenti,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le disposizioni necessarie per accelerare il rimborso dell'IVA versata nel caso della tariffa tributaria;

a provvedere alla definizione della natura del pagamento dell'utente per il servizio di igiene ambientali e nel caso in cui questo sia reso da una società o soggetto privati.

G/3184-B/6/5 e 6 (testo 2)

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessi che:

l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con legge n. 214 del 2011, introducendo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, innova profondamente in merito alla connotazione giuridica della tariffa per il servizio di igiene ambientale e al soggetto titolare della relativa entrata;

sino al termine previsto dal richiamato decreto-legge n. 201 del 2011, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 prima ed il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poi hanno definito un contesto nel quale la tariffa per il servizio di igiene ambientale aveva chiaramente e dichiaratamente la natura di corrispettivo, ben riconoscibile nella prevista possibilità di affidamento dell'intero servizio, non solamente della parte operativa dello stesso, ad un soggetto societario distinto e separato dall'ente locale titolare della privativa;

a questo ordinamento, rispondente all'intento del legislatore quale traspare dalle note esplicative ai provvedimenti indicati, si è di tempo in tempo conformata l'azione dei soggetti gestori del servizio i quali, ove chiamati ad esercire il servizio comprensivo dell'applicazione e riscossione della tariffa ai sensi degli affidamenti ricevuti, hanno ravvisato nelle proprie attribuzioni lo svolgimento di una attività di carattere imprenditoriale, in forma commerciale, di prestazione di servizi da parte di un soggetto societario e pertanto, ai sensi dell'articolo 4, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 hanno riconosciuto l'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto all'attività svolta, in quanto l'elemento soggettivo consistente nella connotazione giuridica del soggetto agente e l'elemento oggettivo consistente nella natura imprenditoriale e commerciale del servizio svolto, risultano rilevabili nell'attività in esame;

su questa impostazione – che aveva trovato concorde l'Agenzia delle Entrate e più recentemente l'Amministrazione Finanziaria la quale, con Circ. 3/2010 del Dipartimento per le Politiche fiscali, ha confermato la natura corrispettiva della TIA 1 (ex articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997) e della TIA 2 (ex articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006) si sono inserite la Sent. 238/2009 della Corte Costituzionale e successivamente la Sent. 3756/2012 della Corte di Cassazione che ravvisando alcune componenti di carattere autoritativo della tariffa ne hanno dedotta la natura tributaria e la conseguente non assoggettabilità all'IVA, aprendo la strada a numerosissime richieste di restituzione dell'imposta pagata da parte degli utenti;

in tale situazione si rende necessario regolamentare quanto fatto dai precedenti soggetti gestiti fino alla data di entrata in vigore del nuovo tributo poiché è impensabile che il sistema delle imprese di gestione del servizio possa restituire somme che ha, nel tempo, riscosso per conto dell'erario ed al quale le ha regolarmente versate e ciò anche nell'ipotesi che tale restituzione sia successivamente compensata da parte dell'erario stesso, per le forti ricadute economiche che i gestori dovrebbero sostenere, gravandone poi le future tariffe,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

intervenire con urgenza per chiarire che, a prescindere dal carattere autoritativo della sua applicazione – peraltro imprescindibile per alcune componenti di costo del servizio cui si riferisce alla tariffa per il servizio di igiene ambientale, vuoi nella forma della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA 1), vuoi nella forma, successiva, della Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2) applicata dal concessionario in forma di soggetto societario distinto e separato dall'ente locale titolare della privativa, si rende applicabile l'imposta sul valore aggiunto secondo le previsioni contenute nell'articolo 4, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con l'aliquota prevista dal n. 127-*sexiesdecies* della Tabella A, Parte III allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto l'elemento soggettivo consistente nella connotazione giuridica del soggetto agente e l'elemento oggettivo consistente

nella natura imprenditoriale e commerciale del servizio svolto, risultano rilevabili nell'attività in esame;

intervenire inoltre affinché tale disposizione si applichi anche ai contenziosi in atto, in assenza di sentenze passate in giudicato.

G/3184-B/6/5 e 6

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessi che:

l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con legge n. 214 del 2011, introducendo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, innova profondamente in merito alla connotazione giuridica della tariffa per il servizio di igiene ambientale e al soggetto titolare della relativa entrata;

sino al termine previsto dal richiamato decreto-legge n. 201 del 2011, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 prima ed il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poi hanno definito un contesto nel quale la tariffa per il servizio di igiene ambientale aveva chiaramente e dichiaratamente la natura di corrispettivo, ben riconoscibile nella prevista possibilità di affidamento dell'intero servizio, non solamente della parte operativa dello stesso, ad un soggetto societario distinto e separato dall'ente locale titolare della privativa;

a questo ordinamento, rispondente all'intento del legislatore quale traspare dalle note esplicative ai provvedimenti indicati, si è di tempo in tempo conformata l'azione dei soggetti gestori del servizio i quali, ove chiamati ad esercire il servizio comprensivo dell'applicazione e riscossione della tariffa ai sensi degli affidamenti ricevuti, hanno ravvisato nelle proprie attribuzioni lo svolgimento di una attività di carattere imprenditoriale, in forma commerciale, di prestazione di servizi da parte di un soggetto societario e pertanto, ai sensi dell'articolo 4, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 hanno riconosciuto l'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto all'attività svolta, in quanto l'elemento soggettivo consistente nella connotazione giuridica del soggetto agente e l'elemento oggettivo consistente nella natura imprenditoriale e commerciale del servizio svolto, risultano rilevabili nell'attività in esame;

su questa impostazione – che aveva trovato concorde l’Agenzia delle Entrate e più recentemente l’Amministrazione Finanziaria la quale, con Circ. 3/2010 del Dipartimento per le Politiche fiscali, ha confermato la natura corrispettiva della TIA 1 (ex articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997) e della TIA 2 (ex articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006) si sono inserite la Sent. 238/2009 della Corte Costituzionale e successivamente la Sent. 3756/2012 della Corte di Cassazione che ravviando alcune componenti di carattere autoritativo della tariffa ne hanno dedotta la natura tributaria e la conseguente non assoggettabilità all’IVA, aprendo la strada a numerosissime richieste di restituzione dell’imposta pagata da parte degli utenti;

in tale situazione si rende necessario regolamentare quanto fatto dai precedenti soggetti gestiti fino alla data di entrata in vigore del nuovo tributo poiché è impensabile che il sistema delle imprese di gestione del servizio possa restituire somme che ha, nel tempo, riscosso per conto dell’erario ed al quale le ha regolarmente versate e ciò anche nell’ipotesi che tale restituzione sia successivamente compensata da parte dell’erario stesso, per le forti ricadute economiche che i gestori dovrebbero sostenere, gravandone poi le future tariffe,

impegna il Governo:

ad intervenire con urgenza per chiarire che, a prescindere dal carattere autoritativo della sua applicazione – peraltro imprescindibile per alcune componenti di costo del servizio cui si riferisce alla tariffa per il servizio di igiene ambientale, vuoi nella forma della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA 1), vuoi nella forma, successiva, della Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2) applicata dal concessionario in forma di soggetto societario distinto e separato dall’ente locale titolare della privata, si rende applicabile l’imposta sul valore aggiunto secondo le previsioni contenute nell’articolo 4, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con l’aliquota prevista dal n. 127-*sexiesdecies* della Tabella A, Parte III allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto l’elemento soggettivo consistente nella connotazione giuridica del soggetto agente e l’elemento oggettivo consistente nella natura imprenditoriale e commerciale del servizio svolto, risultano rilevabili nell’attività in esame;

ad intervenire inoltre affinché tale disposizione si applichi anche ai contenziosi in atto, in assenza di sentenze passate in giudicato.

G/3184-B/7/5 e 6 (testo 2)

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessi che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

il decreto su citato al comma 15 dell'articolo 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) stabilisce che tramite l'emana-zione di un regolamento i comuni possono prevedere riduzioni tariffarie nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la di-mora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qual-siasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di pro-durre rifiuti urbani;

la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

la stragrande maggioranza dei cittadini italiani iscritti all'AIRE proprietari di unità immobiliari in Italia si siede permanentemente all'e-stero e torna in Italia esclusivamente per passarci brevi periodi di vacanza;

la quantità media ordinaria dei rifiuti prodotti dai cittadini italiani che risiedono permanentemente all'estero e occupano la loro abitazione in Italia solo per brevi periodi di tempo è ovviamente molto ridotta se non trascurabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre una modifica alla disciplina dei tributi comunali sui rifiuti e sui servizi di cui al decreto-legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prescriva ai comuni di garantire ai cittadini italiani residenti permanente-mente all'estero e proprietari di unità immobiliari in Italia non locate il pagamento di una tariffa commisurata all'effettiva quantità dei rifiuti pro-dotti e comunque non superiore al trenta per cento della tariffa che avreb-bero pagato se fossero stati residenti in tale unità immobiliare.

G/3184-B/7/5 e 6

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessi che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

il decreto su citato al comma 15 dell'articolo 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) stabilisce che tramite l'emanazione di un regolamento i comuni possono prevedere riduzioni tariffarie nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

la stragrande maggioranza dei cittadini italiani iscritti all'AIRE proprietari di unità immobiliari in Italia si siede permanentemente all'estero e torna in Italia esclusivamente per passarci brevi periodi di vacanza;

la quantità media ordinaria dei rifiuti prodotti dai cittadini italiani che risiedono permanentemente all'estero e occupano la loro abitazione in Italia solo per brevi periodi di tempo è ovviamente molto ridotta se non trascurabile,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre una modifica alla disciplina dei tributi comunali sui rifiuti e sui servizi di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prescriva ai comuni di garantire ai cittadini italiani residenti permanentemente all'estero e proprietari di unità immobiliari in Italia non locate il pagamento di una tariffa commisurata all'effettiva quantità dei rifiuti prodotti e comunque non superiore al trenta per cento della tariffa che avrebbero pagato se fossero stati residenti in tale unità immobiliare.

G/3184-B/8/5 e 6 (testo 2)

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessi che:

la soppressione dei commi 16-ter e 16-quater dell'articolo 3, i quali, introdotti durante l'esame al Senato, intendevano modificare il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, al fine di sottoporle ad Irpef per l'ammontare eccedente gli 11.500 euro, assimilandole ai redditi da lavoro dipendente, rappresenta un primo doveroso passo per la valorizzazione della ricerca in Italia;

in seguito alle numerose segnalazioni che hanno anticipato la suddetta modifica è stata denunciata da molti giovani medici la disparità nei confronti dei borsisti di medicina generale che, a differenza dei medici specializzandi, hanno sempre pagato sia l'IRPEF, sia la quota B dell'ENPAM sull'intero importo della borsa di studio e che, anche dopo l'approvazione del provvedimento in esame, continueranno a pagare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con una modifica legislativa ad hoc la detassazione dall'IRPEF e dalla quota B dell'ENPAM anche per le borse di studio dei borsisti di medicina generale.

G/3184-B/8/5 e 6

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessi che:

la soppressione dei commi 16-ter e 16-quater dell'articolo 3, i quali, introdotti durante l'esame al Senato, intendevano modificare il re-

gime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, al fine di sottoporle ad Irpef per l'ammontare eccedente gli 11.500 euro, assimilandole ai redditi da lavoro dipendente, rappresenta un primo doveroso passo per la valorizzazione della ricerca in Italia;

in seguito alle numerose segnalazioni che hanno anticipato la suddetta modifica è stata denunciata da molti giovani medici la disparità nei confronti dei borsisti di medicina generale che, a differenza dei medici specializzandi, hanno sempre pagato sia l'IRPEF, sia la quota B dell'ENPAM sull'intero importo della borsa di studio e che, anche dopo l'approvazione del provvedimento in esame, continueranno a pagare,

impegna il Governo

a prevedere con una modifica legislativa ad hoc la detassazione dall'IRPEF e dalla quota B dell'ENPAM anche per le borse di studio dei borsisti di medicina generale.

G/3184-B/9/5 e 6

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia, di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premesso che:

la disciplina generale relativa all'imposta municipale unica (IMU) recata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 stabiliva che l'aliquota dell'imposta municipale unica, prevista in via generale nella misura del 7,6 per mille, fosse ridotta alla metà (3,8 per mille) per gli immobili locati; al contrario, la disciplina IMU introdotta in via sperimentale dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, demanda ai comuni la scelta se stabilire una aliquota differenziata per tali immobili, con possibilità di scendere fino al 4 per mille;

il settore delle locazioni, in particolare di quelle a canale concordato, dovrebbe costituire una componente fondamentale delle risposte necessarie e sempre più urgenti al grave problema del disagio abitativo nel nostro Paese, ulteriormente aggravato dagli effetti della crisi economica;

la riduzione per via legislativa dell'aliquota al 4 per mille dell'IMU sugli immobili locati, estendendo agli stessi la disciplina prevista per gli immobili destinati ad abitazione principale, costituirebbe una misura positiva per sostenere, in particolare, la componente della locazione

a canale concordato, senza penalizzare ulteriormente le entrate spettanti ai Comuni, che, anzi, avrebbero interesse a promuovere accordi locali,

impegna il Governo

a valutare con urgenza l'opportunità di prevedere una aliquota IMU agevolata per gli immobili locati, con particolare riferimento a quelli a «canone concordato».

G/3184-B/10/5 e 6 (testo 2)

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premesso che:

le nuove disposizioni in tema di IMU hanno differito i termini entro cui i Comuni devono provvedere a determinare le aliquote e detrazioni in eventuale variazione di quelle previste come base di riferimento dalle disposizioni di legge che regolano tale tributo;

in forza dell'anticipazione dell'entrata in vigore dell'IMU disposta dal decreto-legge 201/2011 e successiva conversione in legge, molti Comuni hanno già esercitato tale facoltà, con deliberazioni del competente organo consiliare che sono state poste anche a base delle previsioni di entrate tributarie in sede di bilancio previsionale per l'esercizio 2012;

il predetto differimento, evidentemente, non incide sulle situazioni giuridiche già regolate in data antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni dilatorie;

tuttavia, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge in tema di IMU potrebbe determinare equivoci interpretativi in ordine al regime giuridico specificamente applicabile;

in tale deprecata ipotesi ne risentirebbe il necessario quadro di chiarezza entro cui dovranno svolgersi i previsti adempimenti a carico dei contribuenti, con effetti deleteri anche sulle previste entrate tributarie in favore dei Comuni interessati;

è imminente il versamento della prima rata di acconto (giugno 2012), per la quale si rende opportuno evitare qualsivoglia equivoco sulla corretta applicazione del regime tributario di specie;

il nuovo regime temporale di variazione delle aliquote e determinazione delle detrazioni di spettanza dei Comuni non esplica effetti per

i Comuni che vi abbiano già provveduto, dovendo il contribuente fare doveroso ed esclusivo riferimento ai relativi atti comunali sia in sede di versamento delle rate di acconto che di saldo finale;

si rende opportuno ribadire tali principi mediante apposite istruzioni chiarificatrici da parte dei competenti organi del MEF, nell'interesse dei cittadini contribuenti e dei Comuni interessati;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di impartire, mediante atti di chiarificazione e d'indirizzo applicativo a cura dei competenti organi ministeriali, le Istruzioni utili alle finalità di cui in premessa.

G/3184-B/10/5 e 6

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessò che:

le nuove disposizioni in tema di IMU hanno differito i termini entro cui i Comuni devono provvedere a determinare le aliquote e detrazioni in eventuale variazione di quelle previste come base di riferimento dalle disposizioni di legge che regolano tale tributo;

in forza dell'anticipazione dell'entrata in vigore dell'IMU disposta dal decreto-legge 201/2011 e successiva conversione in legge, molti Comuni hanno già esercitato tale facoltà, con deliberazioni del competente organo consiliare che sono state poste anche a base delle previsioni di entrate tributarie in sede di bilancio previsionale per l'esercizio 2012;

il predetto differimento, evidentemente, non incide sulle situazioni giuridiche già regolate in data antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni dilatorie;

tuttavia, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge in tema di IMU potrebbe determinare equivoci interpretativi in ordine al regime giuridico specificamente applicabile;

in tale deprecata ipotesi ne risentirebbe il necessario quadro di chiarezza entro cui dovranno svolgersi i previsti adempimenti a carico dei contribuenti, con effetti deleteri anche sulle previste entrate tributarie in favore dei Comuni interessati;

è imminente il versamento della prima rata di acconto (giugno 2012), per la quale si rende opportuno evitare qualsivoglia equivoco sulla corretta applicazione del regime tributario di specie;

il nuovo regime temporale di variazione delle aliquote e determinazione delle detrazioni di spettanza dei Comuni non esplica effetti per i Comuni che vi abbiano già provveduto, dovendo il contribuente fare doveroso ed esclusivo riferimento ai relativi atti comunali sia in sede di versamento delle rate di acconto che di saldo finale;

si rende opportuno ribadire tali principi mediante apposite istruzioni chiarificatrici da parte dei competenti organi del MEF, nell'interesse dei cittadini contribuenti e dei Comuni interessati;

impegna il Governo

a impartire, mediante atti di chiarificazione e d'indirizzo applicativo a cura dei competenti organi ministeriali, le Istruzioni utili alle finalità di cui in premessa.

G/3184-B/11/5 e 6 (testo 2)

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, FLERES

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessi che:

la condizione abitativa in Italia è divenuta negli ultimi anni un'emergenza sociale;

il disagio abitativo è un fenomeno territoriale, fortemente concentrato nelle aree metropolitane ma anche differenziato a livello regionale, che investe in misura differente anche le diverse tipologie familiari, colpendo in modo particolare le famiglie atipiche in forte crescita nell'ultimo decennio ovvero i nuclei formati da anziani, giovani in famiglia, famiglie monogenitoriali e immigrati le cui spese abitative incidono in misura più rilevante;

secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Fillea Casa, le famiglie hanno speso nell'anno 2010 per l'abitazione e l'energia il 33,7 per cento del totale della spesa media mensile;

nel 2010 l'affitto medio pagato dalle famiglie è cresciuto di circa il 10 per cento rispetto alla rilevazione 2009 attestandosi a 4.393 euro all'anno;

circa l'8 per cento delle famiglie italiane sperimenta un disagio economico connesso con le condizioni abitative, sostenendo una spesa, legata al pagamento dell'affitto o della rata del mutuo, superiore al 30 per cento del reddito familiare; il fenomeno è concentrato presso le famiglie in affitto, il 31 per cento delle quali registra nel 2010 condizioni di disagio;

sulla base di dati del Ministero dell'economia e finanze – Agenzia del territorio, solo l'8,6 per cento dei circa 30,1 milioni di unità intestate a persone fisiche risulta locato (era il 9,2 per cento nel 2008);

considerando le caratteristiche reddituali delle famiglie che oggi sono in affitto nel mercato privato, circa 1,7 milioni di nuclei percepiscono un reddito che non supera i 20 mila euro annui netti, con un'incidenza dell'affitto che mediamente, nei grandi centri, si attesta sul 50 per cento, oltre la soglia ritenuta critica per l'equilibrio familiare;

il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, individua come presupposto dell'imposta il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa fornendo altresì una definizione di abitazione principale su cui grava una aliquota ridotta ai sensi del successivo comma 7 dello stesso articolo;

l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di primo grado di parentela dovrebbe essere ricompresa nella definizione di abitazione principale;

non sembra infatti corrispondere a criteri di equità l'attuale normativa che prevede l'imposizione ad aliquota base del 7,6 per mille prevista per le seconde case (anziché all'aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l'abitazione principale) applicata ai casi di assegnazione in nuda proprietà ai figli di casa dei genitori (che rimangono usufruttuari) o di comodato tra gli stessi soggetti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ad inserire nella definizione di abitazione principale di cui al comma 2, dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con 15 modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di primo grado di parentela prevedendo altresì che l'intero onere rimanga a carico del bilancio dello Stato.

G/3184-B/11/5 e 6

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, FLERES

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premesse che:

la condizione abitativa in Italia è divenuta negli ultimi anni un'emergenza sociale;

il disagio abitativo è un fenomeno territoriale, fortemente concentrato nelle aree metropolitane ma anche differenziato a livello regionale, che investe in misura differente anche le diverse tipologie familiari, colpendo in modo particolare le famiglie atipiche in forte crescita nell'ultimo decennio ovvero i nuclei formati da anziani, giovani in famiglia, famiglie monogenitoriali e immigrati le cui spese abitative incidono in misura più rilevante;

secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Fillea Casa, le famiglie hanno speso nell'anno 2010 per l'abitazione e l'energia il 33,7 per cento del totale della spesa media mensile;

nel 2010 l'affitto medio pagato dalle famiglie è cresciuto di circa il 10 per cento rispetto alla rilevazione 2009 attestandosi a 4.393 euro all'anno;

circa l'8 per cento delle famiglie italiane sperimenta un disagio economico connesso con le condizioni abitative, sostenendo una spesa, legata al pagamento dell'affitto o della rata del mutuo, superiore al 30 per cento del reddito familiare; il fenomeno è concentrato presso le famiglie in affitto, il 31 per cento delle quali registra nel 2010 condizioni di disagio;

sulla base di dati del Ministero dell'economia e finanze – Agenzia del territorio, solo l'8,6 per cento dei circa 30,1 milioni di unità intestate a persone fisiche risulta locato (era il 9,2 per cento nel 2008);

considerando le caratteristiche reddituali delle famiglie che oggi sono in affitto nel mercato privato, circa 1,7 milioni di nuclei percepiscono un reddito che non supera i 20 mila euro annui netti, con un'incidenza dell'affitto che mediamente, nei grandi centri, si attesta sul 50 per cento, oltre la soglia ritenuta critica per l'equilibrio familiare;

il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, individua come presupposto dell'imposta il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa fornendo altresì una definizione di abitazione principale su cui grava una aliquota ridotta ai sensi del successivo comma 7 dello stesso articolo;

l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di primo grado di parentela dovrebbe essere ricompresa nella definizione di abitazione principale;

non sembra infatti corrispondere a criteri di equità l'attuale normativa che prevede l'imposizione ad aliquota base del 7,6 per mille prevista per le seconde case (anziché all'aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l'abitazione principale) applicata ai casi di assegnazione in nuda proprietà ai figli di casa dei genitori (che rimangono usufruttuari) o di comodato tra gli stessi soggetti,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ad inserire nella definizione di abitazione principale di cui al comma 2, dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con 15 modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di primo grado di parentela prevedendo altresì che l'intero onere rimanga a carico del bilancio dello Stato.

G/3184-B/12/5 e 6 (testo 2)

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, FLERES

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessi che:

il mercato dei giochi, in particolare quello d'azzardo, sia cosiddetto legale che quello illegale, costituisce la terza impresa del Paese, con i suoi 76,1 miliardi di euro di fatturato legale, cui vanno aggiunti i circa 10 miliardi derivanti dal gioco illegale. L'industria dei giochi è l'unica a non risentire della crisi, attirando l'attenzione della criminalità organizzata che si accredita ad essere, di fatto, l'undicesimo concessionario occulto del Monopolio di Stato – sono 41 i *clan* che gestiscono il *business* mafioso dei giochi in tutto il territorio italiano;

il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, contempla alcune disposizioni volte a potenziare i controlli in materia di giochi pubblici, in considerazione dei particolari in-

teressi coinvolti e della necessità di contrastare il moodo più efficace il pericolo di infiltrazioni criminali in tale settore;

l'articolo 10 del presente provvedimento introduce alcuni rafforzamenti alla disciplina vigente nel settore, subendo nel corso del suo esame numerose modifiche, alcune delle quali hanno introdotto innovazioni importanti, volte a potenziare positivamente la disciplina vigente e tra queste rilevano: la previsione del divieto di effettuare ogni tipo di versamento in contanti per tutte le figure a vario titolo operanti nella «filiera» del settore dei giochi e obbligo di effettuare, in funzione antiriciclaggio, modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento e dei flussi di denaro (mediante modifica dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011); l'introduzione di una disposizione che obbliga all'apertura di conti correnti bancari e postali esclusivamente dedicati, tutti i soggetti che gestiscono, anche con mezzi telematici, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, con l'obbligo di far transitare su tali conti le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari relativi a concorsi o scommesse (in accoglimento dell'emendamento a prima firma Garavini che modifica il comma 2 dell'articolo 10);

altre modifiche introdotte all'articolo 10 e risultanti nel testo definitivo rischiano invece di attenuare il livello dei controlli finalizzati ad acquisire maggiori informazioni rilevanti ai fini di una verifica della solidità patrimoniale e dei requisiti riguardanti i soggetti e le società concessionarie, e dunque a ridurre le possibilità di contrasto delle infiltrazioni mafiose nell'esercizio dei giochi pubblici, veicolate anche in forme indirette mediante soci occulti. Per quanto attiene alla verifica e ai controlli, infatti, se da una parte la disposizione in esame estende la certificazione antimafia al settore dei giochi prendendo in considerazione anche il coniuge non separato, dall'altro non contempla più (rispetto al testo originario del decreto legge) un'applicazione estensiva anche ai gradi di parentela e affinità fino al terzo grado; per quanto concerne poi le verifiche in sede di partecipazione a gare, rilascio, rinnovo e mantenimento, relativamente alle concessioni in materia di giochi pubblici, il divieto opera solo in considerazione di imputazione o di condanna e non anche con riferimento alla condizione di indagato, neppure qualora il soggetto si trovasse ad essere sottoposto a misure di prevenzione personale gravi come la detenzione;

è necessario adottare strumenti di reazione efficaci, flessibili e tempestivi, idonei a rilevare e a contrastare il pericolo di infiltrazioni mafia se in un settore come quello dei giochi che costituisce spesso l'indotto sotterraneo di un *business* pervasivo (tra cui rilevano usura, truffa, estorsione, criminalità organizzata e riciclaggio), rafforzando altresì i poteri di accertamento, controllo e vigilanza, anche mediante l'estensione applicativa della certificazione antimafia nei confronti anche di altri soggetti posti in relazione di parentela e affinità o di contiguità cosiddetto «compiacente» o «soggiacente» con organizzazioni mafiose in grado di condizionare l'attività del soggetto o della società concessionaria o richiedente analogamente a quanto già previsto nella legislazione antimafia in materia di appalti pubblici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire successivamente con un provvedimento normativo di riforma organica, nell'ambito del quale predisporre disposizioni volte a contrastare il gioco d'azzardo, a riconoscere la patologia della ludopatia nei livelli essenziali di assistenza, a rafforzare il divieto di partecipazione dei minori, a vietare la pubblicità, a rafforzare la disciplina sanzionatoria e a contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite derivanti dal gioco;

valutare, altresì, l'opportunità di estendere il controllo, la verifica e la certificazione antimafia anche ad altri soggetti in rapporti di contiguità o di parentela con soggetti malavitosi, tali da ravvisare tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare scelte ed indirizzi delle società o delle imprese interessate alle concessioni dei giochi pubblici, prevedendo la facoltà in capo all'AAMS di esercitare forme analoghe di verifica e di controllo quali quelle esercitate dai prefetti per il contrasto delle infiltrazioni mafiose in materia di appalti pubblici.

G/3184-B/12/5 e 6

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, FLERES

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessi che:

il mercato dei giochi, in particolare quello d'azzardo, sia cosiddetto legale che quello illegale, costituisce la terza impresa del Paese, con i suoi 76,1 miliardi di euro di fatturato legale, cui vanno aggiunti i circa 10 miliardi derivanti dal gioco illegale. L'industria dei giochi è l'unica a non risentire della crisi, attirando l'attenzione della criminalità organizzata che si accredita ad essere, di fatto, l'undicesimo concessionario occulto del Monopolio di Stato – sono 41 i *clan* che gestiscono il *business* mafioso dei giochi in tutto il territorio italiano;

il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, contempla alcune disposizioni volte a potenziare i controlli in materia di giochi pubblici, in considerazione dei particolari in-

teressi coinvolti e della necessità di contrastare il moodo più efficace il pericolo di infiltrazioni criminali in tale settore;

l'articolo 10 del presente provvedimento introduce alcuni rafforzamenti alla disciplina vigente nel settore, subendo nel corso del suo esame numerose modifiche, alcune delle quali hanno introdotto innovazioni importanti, volte a potenziare positivamente la disciplina vigente e tra queste rilevano: la previsione del divieto di effettuare ogni tipo di versamento in contanti per tutte le figure a vario titolo operanti nella «filiera» del settore dei giochi e obbligo di effettuare, in funzione antiriciclaggio, modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento e dei flussi di denaro (mediante modifica dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011); l'introduzione di una disposizione che obbliga all'apertura di conti correnti bancari e postali esclusivamente dedicati, tutti i soggetti che gestiscono, anche con mezzi telematici, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, con l'obbligo di far transitare su tali conti le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari relativi a concorsi o scommesse (in accoglimento dell'emendamento a prima firma Garavini che modifica il comma 2 dell'articolo 10);

altre modifiche introdotte all'articolo 10 e risultanti nel testo definitivo rischiano invece di attenuare il livello dei controlli finalizzati ad acquisire maggiori informazioni rilevanti ai fini di una verifica della solidità patrimoniale e dei requisiti riguardanti i soggetti e le società concessionarie, e dunque a ridurre le possibilità di contrasto delle infiltrazioni mafiose nell'esercizio dei giochi pubblici, veicolate anche in forme indirette mediante soci occulti. Per quanto attiene alla verifica e ai controlli, infatti, se da una parte la disposizione in esame estende la certificazione antimafia al settore dei giochi prendendo in considerazione anche il coniuge non separato, dall'altro non contempla più (rispetto al testo originario del decreto legge) un'applicazione estensiva anche ai gradi di parentela e affinità fino al terzo grado; per quanto concerne poi le verifiche in sede di partecipazione a gare, rilascio, rinnovo e mantenimento, relativamente alle concessioni in materia di giochi pubblici, il divieto opera solo in considerazione di imputazione o di condanna e non anche con riferimento alla condizione di indagato, neppure qualora il soggetto si trovasse ad essere sottoposto a misure di prevenzione personale gravi come la detenzione;

è necessario adottare strumenti di reazione efficaci, flessibili e tempestivi, idonei a rilevare e a contrastare il pericolo di infiltrazioni mafia se in un settore come quello dei giochi che costituisce spesso l'indotto sotterraneo di un *business* pervasivo (tra cui rilevano usura, truffa, estorsione, criminalità organizzata e riciclaggio), rafforzando altresì i poteri di accertamento, controllo e vigilanza, anche mediante l'estensione applicativa della certificazione antimafia nei confronti anche di altri soggetti posti in relazione di parentela e affinità o di contiguità cosiddetto «compiacente» o «soggiacente» con organizzazioni mafiose in grado di condizionare l'attività del soggetto o della società concessionaria o richiedente analogamente a quanto già previsto nella legislazione antimafia in materia di appalti pubblici,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire successivamente con un provvedimento normativo di riforma organica, nell'ambito del quale predisporre disposizioni volte a contrastare il gioco d'azzardo, a riconoscere la patologia della ludopatia nei livelli essenziali di assistenza, a rafforzare il divieto di partecipazione dei minori, a vietare la pubblicità, a rafforzare la disciplina sanzionatoria e a contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite derivanti dal gioco;

valutare, altresì, la possibilità di estendere il controllo, la verifica e la certificazione antimafia anche ad altri soggetti in rapporti di contiguità o di parentela con soggetti malavitosi, tali da ravvisare tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare scelte ed indirizzi delle società o delle imprese interessate alle concessioni dei giochi pubblici, prevedendo la facoltà in capo all'AAMS di esercitare forme analoghe di verifica e di controllo quali quelle esercitate dai prefetti per il contrasto delle infiltrazioni mafiose in materia di appalti pubblici.

G/3184-B/13/5 e 6 (testo 2)

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premessi che:

nel corso dell'esame del presente decreto è stato approvato un emendamento al testo che, integrando il decreto-legge n. 39 del 2009, stabilisce che i fabbricati ubicati nelle zone del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 sono esenti da IRPEF, IRES e IMU purché siano distrutti, ovvero siano oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili;

altre zone del Paese sono state colpite da calamità a seguito delle quali molti fabbricati sono stati distrutti o gravemente danneggiati;

poiché sarebbe gravemente lesivo del principio di uguaglianza non considerare situazioni identiche (case distrutte ovvero oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili) nello stesso modo dal punto di vista fiscale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la disciplina stabilita per i fabbricati ubicati nelle zone interessate dal sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 a tutti i fabbricati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ricadenti nei territori dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali avvenute successivamente al 31 dicembre 2008.

G/3184-B/13/5 e 6

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premesso che:

nel corso dell'esame del presente decreto è stato approvato un emendamento al testo che, integrando il decreto-legge n. 39 del 2009, stabilisce che i fabbricati ubicati nelle zone del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 sono esenti da IRPEF, IRES e IMU purché siano distrutti, ovvero siano oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili;

altre zone del Paese sono state colpite da calamità a seguito delle quali molti fabbricati sono stati distrutti o gravemente danneggiati;

poiché sarebbe gravemente lesivo del principio di uguaglianza non considerare situazioni identiche (case distrutte ovvero oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili) nello stesso modo dal punto di vista fiscale,

impegna il Governo:

ad estendere la disciplina stabilita per i fabbricati ubicati nelle zone interessate dal sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 a tutti i fabbricati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ricadenti nei territori dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali avvenute successivamente al 31 dicembre 2008.

G/3184-B/14/5 e 6 (testo 2)

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premesso che:

la condizione abitativa continua, in Italia, ad assumere i caratteri dell'emergenza, e gli indicatori socio economici che la misurano si mantengono su livello critici;

l'emergenza assume una valenza economica, per la forte incidenza delle spese abitative sui redditi familiari, ma anche sociale, a causa dell'esiguità del patrimonio residenziale pubblico del nostro paese, inadeguato a rispondere alla domanda sociale e privo delle risorse-finanziarie necessarie ad un ampliamento dello «stock, ma anche alla stessa manutenzione dell'esistente;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'audizione del 15 dicembre alla Camera, sulle linee programmatiche del suo dicastero, aveva sottolineato la rilevanza del tema della casa;

il 29 febbraio la Camera ha votato una risoluzione sulle politiche abitative che impegna il Governo ad avviare il confronto con le parti sociali al fine di affrontare il problema abitativo con un'adeguata politica che costituisca una componente fondamentale del quadro di risposte alle esigenze di sviluppo e coesione sociale del nostro Paese;

il 27 marzo scorso si è svolto l'incontro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui hanno partecipato anche SUNIA, SICET, UNIAT, dove i sindacati hanno sollecitato un intervento del Governo per affrontare da subito il problema derivante dagli sfratti per morosità, vera emergenza nazionale, e una politica fiscale che rilanci il mercato dell'affitto concordato, unico strumento in grado di calmierare il mercato degli affitti;

fra le misure più urgenti, i sindacati hanno proposto: a) l'istituzione di un fondo con modalità da definire per affrontare le morosità; b) l'implementazione delle Agenzia per la casa regionali che in alcuni casi già ci sono; c) incentivazioni fiscali per immettere alloggi sul mercato a canone calmierato e agevolare il passaggio da casa a casa, confermando la richiesta dell'IMU al 4 per cento sulle seconde case affittate a canone calmierato; l'accelerazione degli interventi di *housing* sociale con i fondi disponibili;

secondo i dati Nomisma, attualmente il mercato degli affitti concordati si aggira attorno al 15 per cento delle offerte di locazione;

solo il 4,2 per cento delle famiglie (un milione di inquilini, circa un quinto del totale) ha affittato una casa popolare a canone agevolato; in altri paesi VE si registra una maggiore quota di famiglie che vivono in case popolari: i Paesi Bassi (34,6 per cento), la Svezia e il Regno Unito (21 per cento) e la Danimarca (20 per cento);

l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo municipale, che istituisce a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMU), al comma 6 prevede, nel caso in cui l'immobile sia locato, che l'aliquota Imu di base del 7,6 per mille sia ridotta alla metà (3,8 per mille);

l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato l'applicazione dell'imposta in via sperimentale per gli anni 2012-2014, (l'applicazione a regime dell'IMU è invece fissata al 2015) demandando ai comuni, ai sensi dei commi 6 e 9, la possibilità di stabilire sia una modifica in aumento o in diminuzione della citata aliquota di base (7,6 per mille) sino a 0,3 punti percentuali (tra 4,6 e 10,6 per mille) sia nel caso di immobili locati, una riduzione dell'aliquota di base fino al 4 per mille;

il comma 11 del citato articolo 13, riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota del 7,6 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili di tutti i soggetti ad aliquota ridotta (escludendo quindi le abitazioni principali e i fabbricati turati);

in considerazione della facoltà concessa ai comuni dal comma 6, molti consigli comunali hanno deliberato l'aumento dell'aliquota al 10,6 per mille anche agli immobili locati; implicando aumenti di imposizione, in alcuni casi, fino all'800 per cento;

molti proprietari hanno scelto di non locare e cercano di vendere gli immobili in una fase depressiva del mercato;

sarebbero necessarie ulteriori misure volte a prevedere delle agevolazioni IMU per le seconde case date in affitto, al fine di evitare che sugli inquilini si riversi una parte dell'imposta, attraverso aumenti di canoni, nonché una differenziazione tra le case date in affitto a canone libero e a canone concordato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una riduzione dell'aliquota al 4 per mille, anche per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, prevedendo altresì che l'intero onere rimanga a carico del bilancio dello Stato.

G/3184-B/14/5 e 6

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

premesso che:

la condizione abitativa continua, in Italia, ad assumere i caratteri dell'emergenza, e gli indicatori socio economici che la misurano si mantengono su livello critici;

l'emergenza assume una valenza economica, per la forte incidenza delle spese abitative sui redditi familiari, ma anche sociale, a causa dell'esiguità del patrimonio residenziale pubblico del nostro paese, inadeguato a rispondere alla domanda sociale e privo delle risorse-finanziarie necessarie ad un ampliamento dello «stock, ma anche alla stessa manutenzione dell'esistente;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'audizione del 15 dicembre alla Camera, sulle linee programmatiche del suo dicastero, aveva sottolineato la rilevanza del tema della casa;

il 29 febbraio la Camera ha votato una risoluzione sulle politiche abitative che impegna il Governo ad avviare il confronto con le parti sociali al fine di affrontare il problema abitativo con un'adeguata politica che costituisca una componente fondamentale del quadro di risposte alle esigenze di sviluppo e coesione sociale del nostro Paese;

il 27 marzo scorso si è svolto l'incontro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui hanno partecipato anche SUNIA, SICET, UNIAT, dove i sindacati hanno sollecitato un intervento del Governo per affrontare da subito il problema derivante dagli sfratti per morosità, vera emergenza nazionale, e una politica fiscale che rilanci il mercato dell'affitto concordato, unico strumento in grado di calmierare il mercato degli affitti;

fra le misure più urgenti, i sindacati hanno proposto: a) l'istituzione di un fondo con modalità da definire per affrontare le morosità; b) l'implementazione delle Agenzia per la casa regionali che in alcuni casi già ci sono; c) incentivazioni fiscali per immettere alloggi sul mercato a canone calmierato e agevolare il passaggio da casa a casa, confermando la richiesta dell'IMU al 4 per cento sulle seconde case affittate a canone calmierato; l'accelerazione degli interventi di *housing* sociale con i fondi disponibili;

secondo i dati Nomisma, attualmente il mercato degli affitti concordati si aggira attorno al 15 per cento delle offerte di locazione;

solo il 4,2 per cento delle famiglie (un milione di inquilini, circa un quinto del totale) ha affittato una casa popolare a canone agevolato; in altri paesi VE si registra una maggiore quota di famiglie che vivono in case popolari: i Paesi Bassi (34,6 per cento), la Svezia e il Regno Unito (21 per cento) e la Danimarca (20 per cento);

l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo municipale, che istituisce a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMU), al comma 6 prevede, nel caso in cui l'immobile sia locato, che l'aliquota Imu di base del 7,6 per mille sia ridotta alla metà (3,8 per mille);

l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato l'applicazione dell'imposta in via sperimentale per gli anni 2012-2014, (l'applicazione a regime dell'IMU è invece fissata al 2015) demandando ai comuni, ai sensi dei commi 6 e 9, la possibilità di stabilire sia una modifica in aumento o in diminuzione della citata aliquota di base (7,6 per mille) sino a 0,3 punti percentuali (tra 4,6 e 10,6 per mille) sia nel caso di immobili locati, una riduzione dell'aliquota di base fino al 4 per mille;

il comma 11 del citato articolo 13, riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota del 7,6 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili di tutti i soggetti ad aliquota ridotta (escludendo quindi le abitazioni principali e i fabbricati turati);

in considerazione della facoltà concessa ai comuni dal comma 6, molti consigli comunali hanno deliberato l'aumento dell'aliquota al 10,6 per mille anche agli immobili locati; implicando aumenti di imposizione, in alcuni casi, fino all'800 per cento;

molti proprietari hanno scelto di non locare e cercano di vendere gli immobili in una fase depressiva del mercato;

sarebbero necessarie ulteriori misure volte a prevedere delle agevolazioni IMU per le seconde case date in affitto, al fine di evitare che sugli inquilini si riversi una parte dell'imposta, attraverso aumenti di canoni, nonché una differenziazione tra le case date in affitto a canone libero e a canone concordato,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una riduzione dell'aliquota al 4 per mille, anche per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, prevedendo altresì che l'intero onere rimanga a carico del bilancio dello Stato.

G/3184-B/15/5 e 6 (testo 2)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, GIARETTA, PEGORER, CARLONI, STRADIOTTO, FONTANA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

Premesso che,

l'articolo 4-ter, introdotto alla Camera dei deputati ha introdotto una maggiore flessibilizzazione del patto di stabilità interno dei comuni sul territorio nazionale, consentendo ora una compensazione territoriale non solo a livello regionale²¹, ma anche a livello nazionale. Nello specifico, ai comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno e sono disposti a cedere parte del suddetto spazio finanziario, viene attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni che necessitano di maggiori margini di spesa per il pagamento dei residui in conto capitale;

Il contributo ricevuto non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Inoltre ai comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nei due anni successivi, un miglioramento del proprio obiettivo commisurato alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti, mentre ai comuni che abbisognano di maggiori spazi finanziari, nei due anni successivi, hanno obiettivi di saldo peggiorati per un importo pari alla metà della quota acquisita;

Considerato che,

le predette misure, pur condivisibili, non appaiono in grado di affrontare le problematiche del patto di stabilità interno, che allo stato attuale penalizzano anche i Comuni virtuosi, impedendo di utilizzare risorse che pure sono a disposizione;

l'attuale fase di crisi economica, congiuntamente alla problematica dei ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e in particolare da parte degli enti locali, accentuata anche per effetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, ha riflessi pesanti per le imprese, ed in particolare per quelle che lavorano con la pubblica amministrazione;

alla luce dei recenti accadimenti, si impone di affrontare seriamente la problematica del Patto di stabilità interno, al fine di consentire almeno ai Comuni virtuosi di poter utilizzare le risorse a disposizione per assolvere ai pagamenti dovuti per servizi ed opere rese dalle imprese e per le spese relative ad investimenti in opere pubbliche;

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affrontare in sede di discussione del Documento di economia e finanza 2012 e successivamente nella legge di stabilità la problematica del Patto di stabilità interno, al fine di consentire almeno ai comuni virtuosi di poter utilizzare le risorse a disposizione per assolvere ai pagamenti dovuti per servizi ed opere rese dalle imprese e per le spese relative ad investimenti in opere pubbliche, con priorità per la messa in sicurezza delle scuole, la mobilità e l'assetto idrogeologico del territorio, nonché la garanzia del corretto funzionamento dei servizi pubblici e sociali essenziali alla coesione sociale delle comunità locali.

G/3184-B/15/5 e 6

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, GIARETTA, PEGORER, CARLONI, STRADIOTTO, FONTANA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

Premesso che,

l'articolo 4-ter, introdotto alla Camera dei deputati ha introdotto una maggiore flessibilizzazione del patto di stabilità interno dei comuni sul territorio nazionale, consentendo ora una compensazione territoriale non solo a livello regionale²¹, ma anche a livello nazionale. Nello specifico, ai comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno e sono disposti a cedere parte del suddetto spazio finanziario, viene attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni che necessitano di maggiori margini di spesa per il pagamento dei residui in conto capitale;

Il contributo ricevuto non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Inoltre ai comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nei due anni successivi, un miglioramento del proprio obiettivo commisurato alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti, mentre ai comuni che abbisognano di maggiori spazi finanziari, nei due anni successivi, hanno obiettivi di saldo peggiorati per un importo pari alla metà della quota acquisita;

Considerato che,

le predette misure, pur condivisibili, non appaiono in grado di affrontare le problematiche del patto di stabilità interno, che allo stato attuale penalizzano anche i Comuni virtuosi, impedendo di utilizzare risorse che pure sono a disposizione;

l'attuale fase di crisi economica, congiuntamente alla problematica dei ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e in particolare da parte degli enti locali, accentuata anche per effetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, ha riflessi pesanti per le imprese, ed in particolare per quelle che lavorano con la pubblica amministrazione;

alla luce dei recenti accadimenti, si impone di affrontare seriamente la problematica del Patto di stabilità interno, al fine di consentire almeno ai Comuni virtuosi di poter utilizzare le risorse a disposizione per assolvere ai pagamenti dovuti per servizi ed opere rese dalle imprese e per le spese relative ad investimenti in opere pubbliche;

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

ad affrontare in sede di discussione del Documento di economia e finanza 2012 e successivamente nella legge di stabilità la problematica del Patto di stabilità interno, al fine di consentire almeno ai comuni virtuosi di poter utilizzare le risorse a disposizione per assolvere ai pagamenti dovuti per servizi ed opere rese dalle imprese e per le spese relative ad investimenti in opere pubbliche, con priorità per la messa in sicurezza delle scuole, la mobilità e l'assetto idrogeologico del territorio, nonché la garanzia del corretto funzionamento dei servizi pubblici e sociali essenziali alla coesione sociale delle comunità locali.

G/3184-B/16/5 e 6 (testo 2)

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento ed potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

Premesso che,

l'articolo 4, comma 12-bis, introdotto al Senato, modificava l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, recante le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non ab-

biano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno. La modifica riguardava la sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, nel senso di eliminare la previsione di un limite massimo alla riduzione delle risorse del Fondo, fissato dalla normativa vigente in un importo comunque non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, prevedendo la riduzione fosse ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza;

tale disposizione è stata soppressa nel passaggio del provvedimento alla camera determinando una condizione di sfavore specialmente per quelle amministrazioni locali che avevano avuto a riferimento la norma previgente nonché almeno quella introdotta al Senato;

Tutto ciò premesso,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare la necessità e l'urgenza di reintrodurre, in uno dei prossimi provvedimenti, la disposizione di cui in premessa in coerenza con le modifiche introdotte in prima lettura al Senato durante l'esame del presente provvedimento.

G/3184-B/16/5 e 6

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, D'UBALDO, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, MUSI, PEGORER, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento ed potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

Premesso che,

l'articolo 4, comma 12-*bis*, introdotto al Senato, modificava l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, recante le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno. La modifica riguardava la sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, nel senso di eliminare la previsione di un limite massimo alla riduzione delle risorse del Fondo, fissato dalla normativa vigente in un importo comunque non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo con-

suntivo, prevedendo la riduzione fosse ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza;

tale disposizione è stata soppressa nel passaggio del provvedimento alla camera determinando una condizione di sfavore specialmente per quelle amministrazioni locali che avevano avuto a riferimento la norma previgente nonché almeno quella introdotta al Senato;

Tutto ciò premesso,

impegna il governo:

a riconsiderare la necessità e l'urgenza di reintrodurre, in uno dei prossimi provvedimenti, la disposizione di cui in premessa in coerenza con le modifiche introdotte in prima lettura al Senato durante l'esame del presente provvedimento.

G/3184-B/17/5 e 6 (testo 2)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MERCATALI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n.3184- B),

premessò che:

con la recente approvazione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata anticipata, in via sperimentale, l'applicazione dell'imposta municipale propria su tutto il territorio nazionale ed è stata prevista la rivalutazione delle rendite catastali, alla cui rivalutazione sul cui valore viene altresì applicato un moltiplicatore superiore a quello previsto dalla previgente disciplina ICI;

l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, prevista dal decreto-legge n. 201 del 2011, ha di fatto compromesso quelli che dovevano essere i necessari approfondimenti ed ha introdotto un ulteriore elemento di criticità nel quadro, già molto complesso, del sistema tributario italiano;

sin dall'entrata in vigore del comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sono emersi forti elementi di indeterminatezza, iniquità e insostenibilità per un numero molto elevato di imprese e per il settore agricolo nel suo complesso – trasformando, tra l'altro, quello che era il senso dell'imposta cui erano da sempre stati assoggettati i redditi dominicali;

l'indeterminatezza è derivata dalla constatazione che non esiste una base imponibile determinata, giacché in Italia si contano oltre un milione di fabbricati che, per legge, sono iscritti all'interno del catasto terreni, per i quali è stato avviato un processo di trasferimento dal catasto terreni al catasto urbano, che terminerà solo il 30 novembre di quest'anno, lasciando al Governo tempo fino al 10 dicembre per rimodulare i coefficienti di applicazione dell'imposta al settore agricolo e alle imprese soli 7 giorni per predisporre il calcolo definitivo, nonché il versamento del saldo finale;

considerato che:

nel corso dell'esame del provvedimento di cui al titolo, il Governo è intervenuto a più riprese sulle modalità e le tempistiche per il pagamento dell'IMU, rivedendo le decisioni precedentemente assunte nel corso dell'originale predisposizione del provvedimento e decidendo di frazionare ulteriormente il pagamento dell'imposta municipale;

da ultimo, con una modifica all'articolo 4 del provvedimento, introdotta nel passaggio alla Camera, si è stabilito che, per l'anno 2012, il pagamento dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze sarà effettuato in tre rate: la prima e la seconda, pari a un terzo dell'imposta con aliquota di base e detrazione, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza, entro il 16 dicembre, verrà versata a saldo con conguaglio sulle rate precedenti;

gli enti locali, a fronte della difficile situazione nella quale si trovano in virtù della grave crisi economica internazionale, delle riduzioni dei trasferimenti erariali, nonché degli stringenti vincoli adottati a livello europeo in materia di indebitamento pubblico, hanno dovuto rivedere completamente la loro pianificazione economica e finanziaria;

i Comuni hanno bisogno di certezze sul profilo temporale degli incassi delle entrate di loro spettanza nel corso dell'anno, atteso che il gettito della nuova IMU si sostituisce a preesistenti trasferimenti statali;

le nuove disposizioni in tema di IMU hanno differito i termini entro cui i Comuni devono provvedere a determinare aliquote e detrazioni in eventuale variazione di quelle previste come base di riferimento dalle disposizioni di legge che regolano tale tributo;

in forza dell'anticipazione dell'entrata in vigore dell'IMU disposta dal decreto-legge n. 201 del 2011, molti Comuni hanno già esercitato tale facoltà, con deliberazione del competente organo consiliare che sono state poste anche a base delle previsioni di entrate tributarie in sede di bilancio previsionale per l'esercizio 2012;

tuttavia, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge in tema di IMU potrebbe determinare equivoci interpretativi in ordine al regime giuridico specificamente applicabile;

in tale deprecata ipotesi ne risentirebbe il necessario quadro di chiarezza entro cui dovranno svolgersi i previsti adempimenti a carico dei contribuenti, con effetti del eteri anche sulle previste

entrate tributarie in favore dei Comuni interessati;

rilevato che:

in particolare, l'applicazione della nuova IMU e la facoltà, riconosciuta ai Comuni, di incrementare, anche significativamente, la relativa aliquota, rischia di colpire in modo serio tranne categorie di contribuenti, già gravemente messe in difficoltà dall'attuale crisi economico-finanziaria;

parimenti, si paventano gravi conseguenze anche sul settore produttivo, segnatamente per quanto riguarda il settore agricolo, il quale sta già attraversando una profonda crisi legata alla concorrenza internazionale ed all'incremento dei costi;

i molteplici, ravvicinati interventi normativi sulla disciplina dell'IMU e sulle relative modalità di pagamento hanno aumentato ulteriormente il grado di confusione e complessità per il contribuente che, nella maggioranza dei casi, a soli due mesi dal pagamento della prima rata dell'imposta, ancora non conoscono perfettamente il quadro normativo all'interno del quale si dovrà operare;

è imminente il versamento della prima rata di acconto (giugno 2012), per la quale si rende opportuno evitare qualsivoglia equivoco sulla corretta applicazione del regime tributario di specie;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

monitorare costantemente il processo di accatastamento menzionato in premessa e che terminerà il 30 novembre prossimo, in modo da tenere aperto, in vista della rimodulazione con elementi di equità e gradualità dei coefficienti di applicazione dell'IMU al settore agricolo entro il 10 dicembre prossimo, il tavolo con le associazioni di categoria;

fornire, entro il 31 ottobre 2012, un quadro del valore della base imponibile per i terreni e i fabbricati agricoli strumentali che, seppur provvisorio, contenga elementi di maggior certezza rispetto ai valori disponibili oggi, assicurati dall'Agenzia del Territorio dall'attività di regolarizzazione dei fabbricati rurali che dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno con riferimento ai fabbricati già accatastati con categoria diversa dalla D/10 (fabbricati rurali strumentali);

tener conto del vincolo di ruralità delle singole fattispecie di fabbricati nell'articolazione della partecipazione al gettito complessivo degli stessi;

adottare sollecitamente tutte le necessarie iniziative normative volte ad assicurare a regime il quadro normativo in materia di IMU, evitando continui interventi ed aggiustamenti, ed in particolare a prevedere, per l'esercizio finanziario 2013, una semplificazione del quadro normativo concernente le modalità di pagamento dell'IMU, mediante atti di chiarificazione e d'indirizzo applicativo a cura dei competenti organi ministeriali, al fine di minimizzare gli adempimenti richiesti ai contribuenti da un lato e di consentire ai Comuni la celere predisposizione dell'approvazione dei bilanci preventivi 2013 dall'altro.

G/3184-B/17/5 e 6

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MERCATALI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n.3184- B),

premessi che:

con la recente approvazione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata anticipata, in via sperimentale, l'applicazione dell'imposta municipale propria su tutto il territorio nazionale ed è stata prevista la rivalutazione delle rendite catastali, alla cui rivalutazione sul cui valore viene altresì applicato un moltiplicatore superiore a quello previsto dalla vigente disciplina ICI;

l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, prevista dal decreto-legge n. 201 del 2011, ha di fatto compromesso quelli che dovevano essere i necessari approfondimenti ed ha introdotto un ulteriore elemento di criticità nel quadro, già molto complesso, del sistema tributario italiano;

sin dall'entrata in vigore del comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sono emersi forti elementi di indeterminatezza, iniquità e insostenibilità per un numero molto elevato di imprese e per il settore agricolo nel suo complesso – trasformando, tra l'altro, quello che era il senso dell'imposta cui erano da sempre stati assoggettati i redditi dominicali;

l'indeterminatezza è derivata dalla constatazione che non esiste una base imponibile determinata, giacché in Italia si contano oltre un milione di fabbricati che, per legge, sono iscritti all'interno del catasto terreni, per i quali è stato avviato un processo di trasferimento dal catasto terreni al catasto urbano, che terminerà solo il 30 novembre di quest'anno, lasciando al Governo tempo fino al 10 dicembre per rimodulare i coefficienti di applicazione dell'imposta al settore agricolo e alle imprese soli 7 giorni per predisporre il calcolo definitivo, nonché il versamento del saldo finale;

considerato che:

nel corso dell'esame del provvedimento di cui al titolo, il Governo è intervenuto a più riprese sulle modalità e le tempistiche per il pagamento dell'IMU, rivedendo le decisioni precedentemente assunte nel corso dell'originale predisposizione del provvedimento e decidendo di frazionare ulteriormente il pagamento dell'imposta municipale;

da ultimo, con una modifica all'articolo 4 del provvedimento, introdotta nel passaggio alla Camera, si è stabilito che, per l'anno 2012, il pagamento dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze

sarà effettuato in tre rate: la prima e la seconda, pari a un terzo dell'imposta con aliquota di base e detrazione, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza, entro il 16 dicembre, verrà versata a saldo con conguaglio sulle rate precedenti;

gli enti locali, a fronte della difficile situazione nella quale si trovano in virtù della grave crisi economica internazionale, delle riduzioni dei trasferimenti erariali, nonché degli stringenti vincoli adottati a livello europeo in materia di indebitamento pubblico, hanno dovuto rivedere completamente la loro pianificazione economica e finanziaria;

i Comuni hanno bisogno di certezze sul profilo temporale degli incassi delle entrate di loro spettanza nel corso dell'anno, atteso che il gettito della nuova IMU si sostituisce a preesistenti trasferimenti statali;

le nuove disposizioni in tema di IMU hanno differito i termini entro cui i Comuni devono provvedere a determinare aliquote e detrazioni in eventuale variazione di quelle previste come base di riferimento dalle disposizioni di legge che regolano tale tributo;

in forza dell'anticipazione dell'entrata in vigore dell'IMU disposta dal decreto-legge n. 201 del 2011, molti Comuni hanno già esercitato tale facoltà, con deliberazione del competente organo consiliare che sono state poste anche a base delle previsioni di entrate tributarie in sede di bilancio previsionale per l'esercizio 2012;

tuttavia, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge in tema di IMU potrebbe determinare equivoci interpretativi in ordine al regime giuridico specificamente applicabile;

in tale deprecata ipotesi ne risentirebbe il necessario quadro di chiarezza entro cui dovranno svolgersi i previsti adempimenti a carico dei contribuenti, con effetti del eteri anche sulle previste

entrate tributarie in favore dei Comuni interessati;

rilevato che:

in particolare, l'applicazione della nuova IMU e la facoltà, riconosciuta ai Comuni, di incrementare, anche significativamente, la relativa aliquota, rischia di colpire in modo serio tranne categorie di contribuenti, già gravemente messe in difficoltà dall'attuale crisi economico-finanziaria;

parimenti, si paventano gravi conseguenze anche sul settore produttivo, segnatamente per quanto riguarda il settore agricolo, il quale sta già attraversando una profonda crisi legata alla concorrenza internazionale ed all'incremento dei costi;

i molteplici, ravvicinati interventi normativi sulla disciplina dell'IMU e sulle relative modalità di pagamento hanno aumentato ulteriormente il grado di confusione e complessità per il contribuente che, nella maggioranza dei casi, a soli due mesi dal pagamento della prima rata dell'imposta, ancora non conoscono perfettamente il quadro normativo all'interno del quale si dovrà operare;

è imminente il versamento della prima rata di acconto (giugno 2012), per la quale si rende opportuno evitare qualsivoglia equivoco sulla corretta applicazione del regime tributario di specie;

impegna il Governo:

a monitorare costantemente il processo di accatastamento menzionato in premessa e che terminerà il 30 novembre prossimo, in modo da tenere aperto, in vista della rimodulazione con elementi di equità e gradualità dei coefficienti di applicazione dell'IMU al settore agricolo entro il 10 dicembre prossimo, il tavolo con le associazioni di categoria;

a fornire, entro il 31 ottobre 2012, un quadro del valore della base imponibile per i terreni e i fabbricati agricoli strumentali che, seppur provvisorio, contenga elementi di maggior certezza rispetto ai valori disponibili oggi, assicurati dall'Agenzia del Territorio dall'attività di regolarizzazione dei fabbricati rurali che dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno con riferimento ai fabbricati già accatastati con categoria diversa dalla D/10 (fabbricati rurali strumentali);

a tener conto del vincolo di ruralità delle singole fattispecie di fabbricati nell'articolazione della partecipazione al gettito complessivo degli stessi;

ad adottare sollecitamente tutte le necessarie iniziative normative volte ad assicurare a regime il quadro normativo in materia di IMU, evitando continui interventi ed aggiustamenti, ed in particolare a prevedere, per l'esercizio finanziario 2013, una semplificazione del quadro normativo concernente le modalità di pagamento dell'IMU, mediante atti di chiarificazione e d'indirizzo applicativo a cura dei competenti organi ministeriali, al fine di minimizzare gli adempimenti richiesti ai contribuenti da un lato e di consentire ai Comuni la celere predisposizione dell'approvazione dei bilanci preventivi 2013 dall'altro.

G/3184-B/18/5 e 6 (testo 2)

STRADIOTTO, FONTANA, MERCATALI, GIARETTA

Il Senato,

In sede di esame del decreto-legge 2 marzo, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

Premesso che,

le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno introdotto innovazioni all'articolo 4 che riguardano il tema della fiscalità locale ed in particolare della Imposta Municipale Unica Sperimentale, e che contribuiscono a rendere ancora più incerte le entrate IMU per i Comuni;

i Comuni Italiani si trovano nell'assoluta impossibilità di poter predisporre dei bilanci di previsione supportati da un minimo di entrate certe;

i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, la scorsa settimana, relativi alle proiezioni relative al fondo di riequilibrio che spetterebbe ad ogni singolo comune e i dati sulle risorse provvisoriamente destinate dal fondo di riequilibrio ai singoli comuni, risultano molto inferiori alle previsioni più negative fatte dagli enti stessi.

Valutato che,

la sottostima del fondo di riequilibrio sembra da attribuirsi al fatto che il Governo ha sovrastimato il gettito IMU relativo all'abitazione principale, mentre i dati che arrivano dalle previsioni fatte dai comuni dimostrano che in molti enti il gettito IMU, relativo all'abitazione principale, sarà inferiore al vecchio gettito lei.

Considerato che,

se non arriveranno ulteriori chiarimenti e se non saranno incrementate le risorse del fondo di riequilibrio, gran parte dei comuni saranno costretti ad aumentare al massimo le aliquote IMU sia sull'abitazione principale che sugli altri immobili.

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di affrontare in sede di discussione del Documento di economia e finanza 2012 e successivamente nella legge di stabilità la problematica dell'adeguato finanziamento del fondo di riequilibrio per i comuni e le province.

G/3184-B/18/5 e 6

STRADIOTTO, FONTANA, MERCATALI, GIARETTA

Il Senato,

In sede di esame del decreto-legge 2 marzo, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),

Premesso che,

le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno introdotto innovazioni all'articolo 4 che riguardano il tema della fiscalità locale ed in particolare della Imposta Municipale Unica Sperimentale, e che contribuiscono a rendere ancora più incerte le entrate IMU per i Comuni;

i Comuni Italiani si trovano nell'assoluta impossibilità di poter predisporre dei bilanci di previsione supportati da un minimo di entrate certe;

i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, la scorsa settimana, relativi alle proiezioni relative al fondo di riequilibrio che spetterebbe ad

ogni singolo comune e i dati sulle risorse provvisoriamente destinate dal fondo di riequilibrio ai singoli comuni, risultano molto inferiori alle previsioni più negative fatte dagli enti stessi.

Valutato che,

la sottostima del fondo di riequilibrio sembra da attribuirsi al fatto che il Governo ha sovrastimato il gettito IMU relativo all'abitazione principale, mentre i dati che arrivano dalle previsioni fatte dai comuni dimostrano che in molti enti il gettito IMU, relativo all'abitazione principale, sarà inferiore al vecchio gettito lei.

Considerato che,

se non arriveranno ulteriori chiarimenti e se non saranno incrementate le risorse del fondo di riequilibrio, gran parte dei comuni saranno costretti ad aumentare al massimo le aliquote IMU sia sull'abitazione principale che sugli altri immobili.

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegna il Governo,

ad affrontare in sede di discussione del Documento di economia e finanza 2012 e successivamente nella legge di stabilità la problematica dell'adeguato finanziamento del fondo di riequilibrio per i comuni e le province.

Art. 1.

1.1

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione».

1.2

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le modalità di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, sono applicate anche ai debiti previdenziali. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, emana uno o più decreti al fine di armoniz-

zare la normativa interna di riscossione di crediti previdenziali alle disposizioni del presente articolo».

Art. 2.

2.1

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) versi contestualmente l'importo della sanzione minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, con le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».

2.2

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti"».

2.3

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Al comma 6:

a) dopo le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2012», aggiungere le seguenti: «ed anche per le operazioni relative all'anno 2011 l»;

b) aggiungere, infine, il seguente periodo: «A partire dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza è stabilita al 31 ottobre di ogni anno».

2.4

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

"1-quater. L'obbligo di comunicazione del cui al presente articolo deve essere assolto dai contribuenti con ricavi o compensi superiori a 200.000 euro annui"».

2.5

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. In considerazione delle esigenze prioritarie di contrasto all'evasione fiscale, entro il 30 giugno 2012 sono definite dal Ministro dell'economia e delle finanze e degli affari esteri le modalità di applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 e delle decisioni del Consiglio 2004/911/CE e 2004/912/CE nei confronti dei contribuenti che non abbiano dichiarato di detenere valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, previa conclusione di apposita convenzione tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione Svizzera finalizzata ad ottenere la integrale trasmissione e lo scambio dei dati concernenti i redditi da risparmio derivanti dal pagamento di interessi corrisposti a persone fisiche e giuridiche e i capitali da questi detenuti in ciascun paese».

2.6

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Al comma 7, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«c) Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "è data facoltà agli

stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.", sono aggiunte le seguenti: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro"».

2.7

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 8, sostituire le parole: «di importo superiore a euro 500» con le seguenti: «di importo superiore a euro 1.000».

2.8

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del DPR 22.12.1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi *black list* di cui al DM 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale.

Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi *black list* di cui al DM 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente- negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110 comma 11 del DPR 22.12.1986, n. 917».

2.9

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assoluta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 104 e all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

10-ter. L'Agenzia delle Dogane è autorizzata ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente».

Conseguentemente all'articolo 3, il comma 15 è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

2.10

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Nel decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sopprimere gli articoli 7 e 9».

2.11

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente comma:

«13-ter). Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali."».

2.12

MONTANI, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 13-quater, aggiungere il comma 13-quater:

«13-quinquies. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90"».

2.13

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 il comma 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali".

b) al comma 26, il primo periodo è soppresso».

Art. 3.**3.1**

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera *a)* e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.».

3.2

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «e comunque diversa» fino alla fine del comma con le seguenti: «che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel terzo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.3

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 1, la lettera b), è così sostituita:

«b) una volta la settimana versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo le fotocopie dei documenti dei cessionari/committenti di cui alla lettera a) e delle fatture o delle ricevute o degli scontrini fiscali emessi».

3.4

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 1, la lettera b), sopprimere il periodo da: «, consegnando» fino a: «emesso».

3.5

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI

I commi 3 e 4 sono soppressi, e così sostituiti:

«3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 5, 8, 12 e 13 sono abrogati.

4. Il comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato».

3.6

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

I commi 3 e 4 sono soppressi, e così sostituiti:

«3. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sostituire le parole: "1.000 euro" con le seguenti: "3.500 euro".

4. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "mille euro" con le seguenti: "tremilacinquecento euro"».

3.7

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la lettera c) è così sostituita:

"c) lo stipendio ed i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le pensioni la presente disposizione vale per importi superiore a millecinquecento euro"».

3.8

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora il ricorso del contribuente, in relazione alle attività di riscossione di cui al comma 1, sia accolto positivamente dalla Commis-

sione tributaria provinciale e nel caso in cui la sentenza venga appellata alla Commissione regionale competente dall'Amministrazione finanziaria, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in relazione all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

3.9

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) le parole: "non sia superiore a euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "non sia superiore a euro 5.000"».

3.10

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 10, sostituire le parole: «euro 30» con le seguenti: «euro 50».

3.11

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 12, sostituire le parole: «seconda cifra» con le seguenti: «prima cifra».

3.12

VACCARI

Al comma 13, dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «per questi ultimi impianti l'importo dell'accisa è calcolato sull'autoconsumo dichiarato dall'officina su modello semplificato».

3.13

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

«13-quater. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) l'articolo 13 è abrogato;
 - 2) all'articolo 14 le parole: "salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento" sono soppresse».
-

3.14

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Il comma 15 è soppresso.

Conseguentemente dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

14-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201 dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Sono esenti dall'imposta i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale aventi una persona convivente disabile non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992 ed un reddito imponibile familiare inferiore a 50.000 euro/anno".».

3.15

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies, inserire il seguente:

«16-septies. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pub-

bliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi." sono soppresse».

3.16

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies aggiungere il seguente:

«16-septies. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».

3.17

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 16-sexies aggiungere il seguente:

«16-septies. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo».

3.18

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«16-septies. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'im-

posta: in tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 settembre 2012. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2011, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2012».

3.19

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 16-sexies aggiungere il seguente:

«16-septies. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) estensione del regime di contabilità semplificata a 700 milaeuro di ricavi, per le imprese di servizi, e a un milione di euro di ricavi per le altre imprese;"

b) al comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: 'lire 600 milioni' e 'lire un miliardo' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: '700.000 euro' e 'un milione di euro'».

3.20

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

«16-septies. Nell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-sexiesdecies è sostituito dal seguente:

"36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento

della differenza di cui al comma 36-*quinqüesdecies*. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinqüesdecies*, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

16-*novies*. Le modifiche di cui al comma 16-*bis* si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012"».

3.21

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 16-sexies aggiungere il seguente:

«16-*septies*. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il comma 2 è abrogato.

3.22

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«16-*septies*. Nei confronti dei contribuenti ubicati nei territori colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di gennaio e febbraio 2012, non si applicano le sanzioni per gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori il cui pagamento doveva essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2012 a condizione che i relativi versamenti siano eseguiti, senza maggiorazione per interessi, entro il giorno 16 giugno 2012. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per l'individuazione dei contribuenti ammessi al beneficio».

3.23

MONTANI, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:

«16-*septies*. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti seguenti:

"7-*ter*. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di im-

porto pari allo 0,08 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter."».

3.24

MONTANI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:

«16-septies. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ad alto rendimento" sono aggiunte le seguenti: "o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti servizio energia 'Plus', di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b)". Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006».

3.25

STIFFONI

Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:

«16-septies. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000; n. 358, in regime di "sportello telematico dell'automobilista».

3.26

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies, inserire il seguente:

«16-septies. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.", inserire il seguente periodo: "La sospensione dell'attività e la relativa sanzione è disposta anche per i professionisti non iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, per le società di servizi con le quali svolgono la loro attività e per le imprese che certificano i propri ricavi con l'emissione di fatture.";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".».

3.27

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies, inserire il seguente:

«16-septies. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta al possesso da parte del richiedente di idoneo misuratore fiscale"».

3.28

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies, inserire il seguente:

«16-septies. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "31 ottobre", inserire le seguenti:

"e da pubblicare obbligatoriamente sul sito del Dipartimento delle Finanze entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo"».

3.29

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies, inserire il seguente:

«16-septies. All'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce sanzione amministrativa del professionista, in base a quanto sarà previsto dal Ministero delle finanze e dal Ministero di giustizia"».

3.30

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies, inserire il seguente:

«16-septies. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dell'articolo sostituire le parole: "in mobilità" con le seguenti: "dipendenti e/o pensionati";

b) il comma 1 è così sostituito:

"1. Per favorire la costituzione di nuove imprese o di nuove attività professionali da parte di giovani ovvero di coloro che sono lavoratori dipendenti e pensionati gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi.

Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica:

a) per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;

b) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita iva e che sono lavoratori dipendenti e/o pensionati e ciò risulta comprovato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro (Modello CUD);

c) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita iva e che sono soci di società e svolgono prevalentemente l'attività all'interno della stessa e ciò risulta comprovato dalla certificazione della quota di partecipazione agli utili e dal versamento contributivo presso l'istituto di previdenza o presso le Casse di Previdenza private per le professioni intellettuali;

d) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento;

al comma 1, dopo le parole: "di nuove imprese", inserire le seguenti: "o di nuove attività professionali";

c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per attività secondaria con obbligo di partita iva si intende quella con minori ricavi o compensi rispetto al reddito dichiarato per lo stesso anno come lavoratore dipendente o pensionato o socio di società o studi professionali associati.

2-ter. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica ha ricavi e/o compensi superiori al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, pensionato o socio di società o studi professionali associati

2-quater. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica non è più lavoratore dipendente o socio di società o studi professionali associati.";

d) il comma 3 è abrogato;

e) dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Il comma 96 lettera a) numero 1) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è modificato come segue: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 50.000,00"».

3.31

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies, inserire il seguente:

«16-septies. All'articolo 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 13, inserire il seguente:

"13-bis. Le disposizioni del presente articolo sono valide anche per i professionisti e/o società professionali che vantano crediti pregressi nei confronti delle amministrazioni statali."»

3.32

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies, inserire i seguenti:

«16-septies. All'articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, abrogare la lettera b).

16-octies. All'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "in caso di pagamento con", inserire le seguenti: "bonifici bancari e postali, assegni,".

16-novies. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "avvenga mediante", inserire le seguenti: "bonifici bancari e postali, con assegni circolari e circolari,".»

3.33

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI

Dopo il comma 16-sexies, inserire il seguente:

«16-septies. All'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, abrogare i commi 9, 10 e 11.»

3.34

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies, inserire i seguenti:

«16-septies. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sostituire le parole: "entro centoventi giorni" con le seguenti: "entro trenta giorni".

16-octies. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è così sostituito: "La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 30 giorni e dopo ulteriori 15 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso."

16-novies. Le determinazioni del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate a seguito delle istanze di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono essere comunicate al contribuente entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento."

3.35

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI

Dopo il comma 16-sexies, inserire il seguente:

«16-septies. All'articolo 23, comma 42, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, aggiungere, infine, il seguente periodo: "nonché il dettaglio della spesa diviso tra i canoni pagati per la locazione dell'autoveicoli ed il costo degli oneri accessori aggiuntivi;».

3.36

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies, inserire il seguente:

«16-septies. All'art. 7, del Decreto Legge 30.9.2003 n. 269 - convertito in Legge 24.11.2000 n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis). I professionisti iscritti in Ordini o Collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza Assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Professionale conto terzi.

Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.

In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse».

3.37

MONTANI, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:

«16-septies. All'articolo 16 del DLgs. 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto».

3.38

MONTANI, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 16-sexies sono aggiunti i seguenti:

«16-septies. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2012. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2012.

16-novies. Le disposizioni di cui al comma 16-bis si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 16-bis. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.

16-quater Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata

16-decies. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da *16-bis* a *16-quater* devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2012 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2013 ed il 16 maggio 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi."».

3.39

MONTANI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:

«*16-septies*. A partire dall'anno 2012 la quota minima di cui all'articolo *2-quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente periodo.»

3.40

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies, inserire il seguente:

«16-septies. All'articolo 61 comma 1 lettera a) punto 1) del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, le parole "a pena di decadenza" sono soppresse.»

3.41

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«16-septies. Nell'articolo 1, comma 37 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti parole "31 dicembre 2011";

b) le parole "30 aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti parole "30 giugno 2012";

c) le parole "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti parole "1° gennaio 2012";

d) le parole "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti parole "1° gennaio 2011";

e) le parole "16 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti parole "16 dicembre 2012";

f) le parole "16 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti parole "16 marzo 2013".»

3.42

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16-sexies dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«16-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della mede-

sima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";

2) al comma 6, le parole "del periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno ovvero del trimestre";

b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno solare in cui è sorto ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto."»

3.0.1

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Annullamento automatico da parte dei concessionari per la riscossione delle cartelle esattoriali prescritte)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, d'ora in poi denominati «concessionari per la riscossione», hanno l'obbligo di annullare d'ufficio le cartelle esattoriali notificate per tributi e crediti che, ai sensi delle leggi vigenti, risultano prescritti alla data di notifica della cartella esattoriale.

2. I concessionari per la riscossione che non abbiano provveduto ad annullare d'ufficio, ai sensi del comma 1, la cartella esattoriale prescritta, sono tenuti ad annullare la cartella medesima, verificata la fondatezza dell'istanza dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza medesima.

3. I concessionari per la riscossione sono tenuti a comunicare agli interessati sia il provvedimento di annullamento della cartella che quello di non accoglimento dell'istanza di cui al comma 2.

4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende l'esecutività del titolo sino alla comunicazione di non accoglimento della istanza di cui al comma 3.

5. I concessionari per la riscossione devono essere dotati di apposito software che verifichi tempestivamente, e comunque prima della notifica, la data di prescrizione delle cartelle esattoriali.

Art. 3-quinquies.**3-quinquies.1**

PICHETTO FRATIN, LATRONICO

Al comma 2, dopo le parole: «dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009» aggiungere le seguenti: «e dalla delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010».

Art. 4.**4.1**

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 del presente decreto legislativo ed all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, in base a modalità attuative determinate mediante decreto del Ministero dell'interno adottato previo apposito accordo in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali;

b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni *standard*, ove effettuata;

c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate"».

Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) al comma 11, le parole: «quota di imposta pari alla metà dell'importo» sono sostituite da: «quota di imposta pari al trenta per cento dell'importo»;

dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) al comma 17, ultimo periodo, l'importo complessivo della riduzione del recupero per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ivi indicato, è aumentato di 3.600 milioni di euro.

4.2

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, Vaccari, Montani

Sostituire il comma 1-ter con il seguente:

«1-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, appor-tare le seguenti modifiche:

- a) il comma 8 è soppresso;
- b) al comma 14 la lettera d) è soppressa».

Conseguentemente all'articolo 3, il comma 15 è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

All'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 24, del decreto-legge n. 98 del 2011, il comma 29 è sostituito dal seguente:

"In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela

del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti ad inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro da ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".».

4.3

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1-ter, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "dalle comunità montane", sono aggiunte le seguenti: "dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura"».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di Camere di commercio"».

4.4

LANNUTTI, MASCITELLI

Sopprimere il comma 1-quater.

4.5

PALMIZIO

Al comma 1-quater, lettera b), al comma 2, ivi richiamato, dopo le parole: «l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo» aggiungere le seguenti: «, alle sole abitazioni non principali».

4.6

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO

Al comma 1-quater, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. A decorrere dall'anno 2013 l'imposta di scopo non può essere adottata dai comuni, che hanno deliberato aliquote dell'imposta municipale propria superiori alle aliquote di base stabilite dalla normativa vigente"».

4.7

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Sopprimere il comma 3.

Sopprime la disposizione relativa al contributo a favore dell'IFEL a carico dei comuni.

4.8

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 3, sostituire le parole: «dello 0,8 per mille» con le seguenti: «dello 0,5 per mille».

4.9

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «0,8 per mille» con le seguenti: «0,5 per mille».

4.10

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 3, alla fine, aggiungere il seguente periodo:

«1. A decorrere dall'anno 2013 è facoltà dei comuni di avvalersi delle attività svolte dal soggetto di cui all'articolo 1, comma 1, nonché

stabilire la misura del relativo contributo da versare entro il 30 aprile di ogni anno».

4.11

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 3 alla fine, aggiungere, le seguenti parole: «. Non sono obbligati al versamento del contributo i comuni non iscritti all'ANCI, ovvero i comuni che esercitano la riscossione diretta».

4.12

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente:

"2-ter. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, non si applica, in ogni caso alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153"».

Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

4.13

LANNUTTI, MASCITELLI, DI NARDO

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" aggiungere le seguenti parole: "lettere a) e b)".

Sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono escluse dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, indipendentemente dalla categoria catastale"».

Conseguentemente sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

«c) i commi 5 e 8 sono soppressi e dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:

"12-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla lettera a) e c) del comma 5, si provvede mediante riduzione lineare, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 12 novembre 2011, n. 183 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 224 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

4.14

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"».

Conseguentemente, dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:

«12-ter.1. A decorrere dal 1 o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 12,7 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 11,7 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 10,7 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

4.15

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11"».

4.16

MASCITELLI, LANNUTTI, DI NARDO

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) alla lettera a) del comma 4 sostituire le parole: "con esclusione della categoria catastale A/10" con le seguenti: "con esclusione delle categorie catastali A/6 e D/10"».

4.17

LANNUTTI, MASCITELLI, DI NARDO

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) alla lettera *d*) del comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, con l'esclusione della categoria catastale D/10».

4.18

LANNUTTI, MASCITELLI, DI NARDO

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c*) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per i terreni agricoli il valore è quello indicato dal comma 7, dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"».

4.19

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) sostituire il comma 7 con i seguenti:

"7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:

a) sulle rendite catastali fino ad euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 1 per cento;

b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;

c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;

d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento".

7-bis. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali"».

4.20

MASCITELLI, LANNUTTI, DI NARDO

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) al comma 7 è aggiunto il periodo seguente: "La riduzione si applica alle abitazioni locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale, come indicate dal decreto del ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008"».

4.21

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*). Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"*10-bis*. L'aliquota di cui al comma 6 è innalzata all'1 per cento laddove il contribuente risulti possessore di immobili di qualsiasi categoria nello stesso comune per un valore catastale, rivalutato ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, pari o superiore a un milione di euro. Tale aliquota si applica su ciascun immobile posseduto, in deroga alle previsioni del precedente comma 7. L'aliquota maggiorata non si applica agli immobili strumentali di società che superano il test di operatività, di cui all'articolo 30, comma 4-*bis*, della legge n. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo le modalità definite da un decreto del Ministro dell'economia"».

4.22

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 5-bis, sopprimere le seguenti parole: «nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni».

4.23

BELISARIO, CAFORIO

Al comma 5-octies, paragrafo 1-bis, dopo le parole: «nelle zone colpite dal sisma» inserire le seguenti: «del 31 ottobre 2002 così come individuati nell'OPCM n. 3253 del 2002, e dal sisma».

4.24

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:

«5-novies. All'articolo 91-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla fine, aggiungere, le seguenti parole: "In ogni caso, le modalità non commerciali di cui al presente comma si definiscono in maniera compatibile con la normativa europea al riguardo, ed, in particolare, si definiscono tali se non sono dirette alla produzione o circolazione di beni e servizi oppure se sono svolte con criteri di gestione tali da non coprire, con i corrispettivi, i costi di gestione"».

4.25

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:

«5-novies. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili" sono soppresse».

4.26

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:

«5-novies. All'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole: "articolo 17, comma 3" con le seguenti: "articolo 17, comma 1"».

4.27

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:

«5-novies. All'articolo 91-bis, dopo il comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, le parole: 'agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili' sono soppresse"».

4.28

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:

«5-novies. Le esenzioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applicano alle fondazioni bancarie».

4.29

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Nell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività"».

4.30

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 12-ter, inserire il seguente:

«12-quater. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dal 1° gennaio 2011».

Conseguentemente all'articolo 3, il comma 15 è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

4.31

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:

«12-sexies. L'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è soppresso».

Sopprime la norma che impone il regime di tesoreria unica agli enti locali e territoriali e ad altri enti pubblici.

4.32

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO

Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:

«12-sexies.1. All'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale fino alla sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, stabilito al comma 8, il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere dei comuni soggetti alle disposizioni di cui al comma 9 è raddoppiato rispetto a quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Fino al 31 dicembre 2014 è inoltre riconosciuto agli enti un contributo pari alla differenza tra quanto percepito ai sensi del

precedente periodo e l'ammontare complessivo degli interessi attivi incassati dagli enti nel corso dell'esercizio finanziario 2011"».

4.33

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:

«12-*sexies*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, al comma 36, ultimo periodo, sostituire le parole: "degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese" con le seguenti: "della quota del gettito IMU riservata all'erario per essere attribuita ai comuni al fine di ridurre l'imposizione IMU sugli immobili destinati ad abitazione principale"».

Art. 4-ter.

4-ter.0.1

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a pre-

sentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della cedolare. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

5. Il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro il 30 settembre 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente all'articolo 3, il comma 15 è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

4-ter.0.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

*(Destinazione del gettito recuperato dal contrasto all'evasione al fondo
per la riduzione strutturale della pressione fiscale)*

1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis. - *(Finalizzazione delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione)*. – 1. A partire dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione confluiranno nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e saranno interamente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese, dando priorità alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie tramite l'incremento delle detrazioni per carichi familiari e dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. La misura dell'incremento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

4-ter.0.3

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Detrazioni di spese dalla base imponibile relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai fini del contrasto dell'evasione fiscale)

1. In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva tramite il rafforzamento di meccanismi di contrasto di interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite annualmente, per ogni periodo d'imposta, le spese documentate per le quali spetta una detrazione totale o parziale dall'imponibile dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, il limite complessivo di tali detrazioni per ogni singolo contribuente, la loro eventuale ripartizione in quote annuali, le modalità di certificazione di tali spese, nonché le relative procedure di controllo.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti, ai fini del contrasto dell'evasione fiscale, tramite l'attuazione delle disposizioni del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui, si provvede, oltre che con il maggiore gettito derivante dall'ampliamento delle basi imponibili relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle addizionali ad essa collegate e all'imposta regionale sulle attività produttive, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4-ter.0.4

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere i seguenti:

«Art. 4-quater.

(Verifica annuale con le tecnologie informatiche di tutti i codici fiscali)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire i commi da 2 a 4-ter con i seguenti:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. 2-bis. Le comunicazioni periodiche di cui al comma 2 devono comprendere anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni relative ai singoli contribuenti dedotti gli interessi ed i dividendi.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate, ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedenti commi 2 e 2-bis, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la verifica annuale di tutti i codici fiscali per procedere a controlli sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese ed investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche con l'ausilio di indici noti e trasparenti di incoerenza tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare, e nonché per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre ad accertamento analitico.

4-*bis*. All'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.000 euro".

4-*ter*. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4-*bis*.

Art. 4-*quinq*ues.

(Semplificazione fiscale e dialogo dell'Amministrazione finanziaria con i contribuenti)

1. Nel disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che il Governo presenta annualmente, è previsto un apposito titolo dedicato a misure per la semplificazione delle norme e degli adempimenti fiscali al fine di ridurre lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali.

2. L'Amministrazione finanziaria può, prima delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto, avviare un confronto con i contribuenti le cui dichiarazioni relative agli anni fiscali precedenti risultino incongrue con i dati a disposizione dell'Amministrazione ai sensi del comma 4, dell'articolo 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 8-*bis* della presente legge, allo scopo di valutare l'intenzione dichiarativa del contribuente anche sulla base degli elementi noti all'amministrazione tramite le comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* del citato articolo 11, così come modificato dall'articolo 8bis della presente legge, e dei dati del catasto.

3. L'Amministrazione finanziaria richiede comunque ai contribuenti le cui dichiarazioni siano incongrue con le risultanze delle comunicazioni di cui ai citati commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 11, documentazione giustificativa di tali incongruenze. Nel caso in cui tale documentazione non sia prodotta o risulti carente l'Amministrazione procede ad un accertamento analitico nei confronti del contribuente».

4-ter.0.5

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Ripristino di misure di contrasto all'evasione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

- a) i commi da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decretollegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
- c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) il comma 30, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, ed il comma 31 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione», sono sostituite dalle seguenti: «per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione».

4-ter.0.6

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 4-ter aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Pubblicazione on-line delle dichiarazioni dei redditi)

1. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

"6-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, le dichiarazioni dei redditi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 6 del presente articolo devono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti *on-line* dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.

6-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 6-bis.

6-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni dei redditi dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione *on-line* dei dati contenuti in tali dichiarazioni".

2. All'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

"2-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, gli elenchi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 2 del presente articolo devono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti *on-line* dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.

2-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 2-bis.

2-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione *on-line* dei dati contenuti in tali dichiarazioni".

3. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione

può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

5-ter. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

4-ter.0.7

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in materia di inasprimento delle pene Per delitti concernenti l'evasione fiscale)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da tre a otto anni";

b) all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente: "Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 50.000 si applica la reclusione da uno a tre anni";

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre a otto anni";

d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a euro 77.468,53" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 35.000";

e) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "cinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tre per cento";

f) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "euro 1.549,370,70" sono sostituite dalle seguenti: "euro 350.000";

g) all'articolo 4, comma 1, le parole: "è punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni";

h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "euro 103.291,38" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50.000";

i) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinque per cento";

l) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "euro 2.065.827,60" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600.000";

m) all'articolo 5, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "E punito con la reclusione da due a cinque anni".

n) all'articolo 5, comma 1, le parole "a euro 77.468,53" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 35.000";

o) all'articolo 8, comma 1, le parole "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da tre a otto anni";

p) all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: "Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 50.000 per periodo di imposta, si applica la reclusione da uno a tre anni";

q) all'articolo 10, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da uno a sei anni";

r) all'articolo 10-bis, le parole: "È punito con la reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a tre anni";

s) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: "E punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "E punito con la reclusione da uno a cinque anni";

t) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: "da un anno a sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a otto anni";

u) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, le parole: "E punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a cinque anni";

v) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, le parole: "da un anno a sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a otto anni";

z) all'articolo 12, comma 2, le parole: "non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "di dieci anni";

aa) all'articolo 13, comma 1, le parole: "sono diminuite fino alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "sono diminuite fino ad un terzo";

2. In ogni caso, nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.

3. Salvo l'ipotesi di pagamento del debito tributario, per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è esclusa la possibilità di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

4. I benefici di cui all'articolo 165 del codice penale sono subordinati al pagamento del debito tributario».

4-ter.0.8

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quaters.

(Contrasto ai fenomeni delle società di comodo, delle imprese «apri e chiudi», delle imprese in perdita «sistematica» e dei «Paradisi fiscali»)

1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri già previsti dall'articolo 2 e mediante le modalità accertate e definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

3. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

4. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta.

5. Anche ai fini di cui al comma 4, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dichiarati non riconosciuti i costi basati su documenti contabili provenienti da Paesi, già ricompresi nella *black list* dell'Ocse, e con i quali non sia stato stipulato dal governo italiano un accordo per la lotta all'evasione fiscale e la conseguente disponibilità delle autorità del Paese in questione a dare tempestiva richiesta a tutte le informazioni richieste dal governo italiano anche su conti bancari intrattenuti con cittadini o imprese operanti sul territorio italiano».

4-ter.0.9

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Misure ulteriori contro le società di comodo)

1. Le società e gli enti, anche privati, iscritti nei pubblici registri che possiedono i beni individuati con il decreto di cui al comma 6, devono indicare gli estremi identificativi delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.

2. I beni individuati con il decreto di cui al comma 6, situati nel territorio dello Stato e acquistati o posseduti da società o da enti 110n residenti o comunque non soggetti a iscrizioni, nei pubblici registri, devono essere accompagnati, al momento della loro iscrizione, dall'indicazione delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.

3. L'indicazione delle persone fisiche indicate nei commi 1 e 2 deve essere effettuata entro il 30 giugno 2012 e aggiornata entro il 30 giugno di ogni anno.

4. I gestori dei pubblici registri indicati nei commi 1 e 2 devono comunicare i dati loro pervenuti all'Agenzia delle entrate con cadenza semestrale.

5. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 non si applicano alle società e agli enti aventi più di quindici soci o partecipanti.

6. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2012, sono individuate, distinte per tipologia e per valore, le categorie di beni a cui si applicano le disposizioni previste ai commi 1 e 2.

7. I beni le cui indicazioni ai sensi dei commi 1 e 2 sono omesse o formulate con riferimento a persone fisiche i cui redditi, dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti risultano palesemente sproporzionati rispetto al valore dei medesimi, sono sottoposti a confisca. La sproporzione dei redditi si considera palese quando il valore complessivo dei beni riferito, anche pro quota, a ciascuna persona fisica supera la somma dei redditi da questa dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti, maggiorati degli eventuali redditi soggetti a imposizione in forma sostitutiva. Dal valore complessivo dei beni è dedotto l'ammontare derivante da eventuali donazioni indirette, a condizione che siano fornite adeguate informazioni relative al donante. Il procedimento di confisca è di competenza dei soggetti incaricati della riscossione dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche di cui al primo periodo si considerano infedeli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Art. 5.**5.1**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 23, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "nel quale entrano in vigore", aggiungere le seguenti: "A partire dall'anno 2012 il *software* per il calcolo degli studi di settore Gerico, deve essere reso disponibile entro il 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrato in vigore"».

5.2

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8.1. Al fine di garantire che la solidarietà si ricollegi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa, nei casi in cui sussista obbligazione solidale posta a carico delle parti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per il pagamento dell'imposta dovuta, Equitalia Spa, nell'esercizio dell'attività di riscossione del tributo, è tenuta ad agire, in prima istanza, nei confronti dei beni dai quali si è generata la solidarietà passiva dei coobbligati».

Art. 6.**6.1**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le compravendite immobiliari concluse a valori di mercato uguali o superiori a quelle indicate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio sono, in ogni caso, escluse da successivi accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate».

6.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 5-terdecies, aggiungere i seguenti:

«5-terdecies.1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

A) All'articolo 2621 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e" e le parole: "previste dalla legge" sono soppresse;

2) le parole: "con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a cinque anni";

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

B) All'articolo 2622 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati";

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni";

c) al sesto comma, le parole: "per i fatti previsti dal primo e terzo comma" sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

C) Dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:

"Art. 2622-bis. - (*Circostanza aggravante*). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate".

D) All'articolo 2624 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: "con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni", e le parole: ", se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale", sono soppresse;

2) dopo le parole: "od occultano" è inserita la seguente: "consapevolmente";

3) le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a quattro anni";

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni. Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».

6.3

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 5-quinquiesdecies, aggiungere i seguenti:

«5-sexiesdecies. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni antiehl.sive e per il contrasto dell'abuso di diritto";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere, riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2";

e) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale".

5-*septiesdecies*. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.4

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 5-quinquiesdecies, aggiungere il seguente il seguente:

«5-*sexiesdecies*. All'articolo 10, comma 3, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, dopo le parole: "nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche.», sono aggiunte le seguenti: «In questa sezione del DEF è indicato il *tax gap* previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevedono non saranno pagate, sia come indice complessivo che articolato in riferimento alle principali imposte. Sono altresì indicati gli obiettivi annuali del recupero di gettito conseguenti alle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché i risultati conseguiti nell'anno precedente, distinguendo tra imposte accertate e quelle effettivamente riscosse. I dati sul recupero di gettito evaso sono distinti tra i proventi dell'attività di accertamento vera a propria e quelli derivanti dal recupero di somme dichiarate e non versate, di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché da correzioni di errori nella liquidazione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di indivi-

duazione del maggior gettito di cui al comma 1, attraverso separata contabilizzazione».

Art. 8.

8.1

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Sopprimere i commi 4 e 5.

8.2

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

I commi 4 e 5 sono soppressi e così sostituiti:

«4. I ricavi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici; i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e, in caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.»

8.3

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:

«8-ter. All'articolo 12-sexies, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43" aggiungere le seguenti: ", o per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e degli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

8-quater. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74," aggiungere le seguenti: "ed agli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

8.4

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

«8-ter. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera *i-octies*), è aggiunta la seguente:

"*i-novies*) le spese sostenute, per un importo non superiore a 2.000 euro annui, per l'effettuazione, presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di lavori di manutenzione e di riparazione, effettuati, a qualunque titolo, da prestatori d'opera. Dette spese devono essere certificate da fattura contenente la specificazione della natura e dalla qualità dei lavori eseguiti e l'indicazione del codice fiscale del destinatario"».

8.5

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

«8-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 3 e 4".

8.6

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undecies sono inseriti i seguenti:

"Art. 25-duodecies. – (*Reati tributari*). 1. In relazione alla commissione dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo varrtaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25-terdecies. – (*Reati in materia di accise*). – In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, commessi nell'interesse della persona giuri-

dica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno"».

8.7

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-ter. Il termine di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativo ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, è prorogato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8.8

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Sopprimere il comma 11.

8.9

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

8.10

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 17-bis, aggiungere i seguenti:

«17-ter. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente articolo:

"Art. 11-bis. – (*Dichiarazione patrimoniale*). – 1. I contribuenti devono riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei red-

diti, gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia.

2. L'Agenzia delle entrate provvederà a inserire il prospetto di cui al comma 1 nella modulistica delle dichiarazioni dei redditi a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012".

17.2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471, è inserito il seguente:

"4-bis. Se nella dichiarazione di cui all'articolo II-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è omesso un cespite patrimoniale, tale cespite, se individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, viene confiscato, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, su richiesta degli uffici che hanno effettuato l'accertamento"».

8.11

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole «del patentino, » inserire le seguenti « quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1».

8.12

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Sopprimere i commi 24 e 24-bis.

8.13

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 24-bis, sostituire le parole: «nei limiti numerici», con le seguenti: «nei limiti numerici del 50 per cento».

8.14

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 24-bis, sostituire le parole: «assicurando l'invarianza di spesa a regime», con le seguenti: «assicurando la riduzione della spesa a regime del 10 per cento».

8.15

MURA

Dopo il comma 25-bis, aggiungere il seguente:

«25-ter. Al fine di permettere il proseguimento dell'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente è autorizzato per l'anno 2012 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, operando le necessarie variazioni interne di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.16

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. A decorrere dal 2012, i premi di produttività e tutte le altre voci variabili di retribuzione dei militari della Guardia di Finanza e del personale dell'Agenzia dell'Entrate sono parametrati non alle somme contestate attraverso gli atti di riscossione, ma alle somme effettivamente recuperate dall'Erario dopo la conclusione del contenzioso tributario».

8.0.1

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

*«Dopo l'articolo 8, è insèrito il seguente:***«Art. 8-bis.***(IVA su opzione per le locazioni e cessioni di abitazioni)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, i numeri 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidà-

rietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008";

b) alla tabella A, parte terza, il n. 127-*duodevicies* è sostituito dal seguente:

"127-*duodevicies*) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 46.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, di cui al decreto 1° dicembre 2011" Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 programma "Fondi di riserva e speciali missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 10.

10.1

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, Vaccari, Montani

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 24, decreto-legge 98/2011, il comma 29 è sostituito dal seguente:

"In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti ad inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro da ed in favore dei soggetti, indicati in appo-

sito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"».

10.2

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, del decreto legge n. 40, del 25 marzo 2010, convertito in legge n. 73, del 22 maggio 2010, il comma 2-ter è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 88 del Tulp, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

«2. L'Autorità di pubblica sicurezza, per ragioni connesse alla legalità del gioco, alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e della fede pubblica, dichiara inammissibili le istanze provenienti da soggetti sprovvisti di apposito titolo concessorio ovvero di espresso incarico conferito da soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi pubblici rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

3. Resta fermo il principio di personalità delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 8 R.d. 18 giugno 1931, n. 773.

4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis L.1034/71».

10.3

MURA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, ai fini della riduzione del decremento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze- amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, per un periodo sperimentale e fino alla introduzione del totalizzatore

unico, si provvede ad una diversa ripartizione della posta in gioco delle scommesse ippiche secondo i seguenti criteri:

a) per le scommesse dell'ippica nazionale, compreso il concorso pronostici denominato "V7", la percentuale destinata al montepremi variabile tra il 66 ed il 74%, la percentuale complessiva destinata all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, variabile tra il 19,29 ed il 9,29 per cento e l'imposta Unica variabile tra il 3 ed il 5,99%;

b) per le scommesse ippiche a totalizzatore dette "d'agenzia" le quote di prelievo di cui al decreto interministeriale 15 febbraio 1999 sull'introito lordo delle scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli a favore dell'ASSI sono variabili tra il 10 ed il 34%; ai fini dell'applicazione dell'imposta unica si riduce la percentuale dal 15,7% al 10% a favore dell'ASSI la cui percentuale passa dal 41,8% al 47,5%;

c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa l'aliquota d'imposta unica è pari all'1,5 % della raccolta netta e la quota di prelievo destinata all'ASSI è pari al 3,5% della raccolta netta;

d) la quota di vincita al totalizzatore è troncata al primo decimale. Le somme derivanti dai troncamenti delle quote sono a favore di ASSI;

10.4

MURA

Al comma 5, alle lettere a) e b), apportare le seguenti modificazioni:

«a) relativamente alle spese per il totalizzato nazionale per la gestione delle scommesse ippiche, eliminazione delle posizioni debitorie rispettivamente vantate alla data del 31 dicembre 2011 all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dall'ASSI, nonché a decorrere dal 1° gennaio 2012, ripartizione in parti uguali delle spese per il totalizzatore nazionale. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalità di cui all'articolo 30-bis, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del DPR 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa anche nei confronti dei concessionari, di una riduzione del 5% delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato DPR n. 169/1998 e individuazione delle modalità di versamento delle relative somme. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera 1 è abrogata».

10.5

MURA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 30-*bis* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è così sostituito: "A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, una quota complessivamente pari al 2,5 per cento del prelievo erariale unico è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI nella misura dell'1% e all'ASSI nella misura dell'1,5%, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima ASSI, nonché all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente"».

10.6

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-*quater*. 1. Per le violazioni di carattere amministrativo e tributario commesse in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, i rappresentanti legali, gli amministratori, anche di fatto, e i soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone, anche in deroga alle norme del codice civile, sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni tributarie ed amministrative».

10.7

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-*quater*.1. I soggetti che in qualsiasi forma o modo, effettuano, consentono o promuovono pubblicità di attività di gioco sono tenuti, prima della diffusione del messaggio pubblicitario, a verificare, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, se il messaggio pubblicitario riguarda soggetti dotati delle prescritte autorizzazioni e concessioni e giochi legali. Chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove messaggi pubblicitari relativi a soggetti privi di autorizzazione o concessione o di giochi illegali è punito con la sanzione amministrativa da

100 a 200 mila euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni o delle concessioni amministrative rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi».

10.8

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quater. 1. La pubblicità in materia di giochi pubblici può essere effettuata solo con l'osservanza dei criteri e dei limiti previsti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute. In caso di violazioni del presente comma o delle norme previste dal citato decreto interministeriale, si applica l'articolo del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145».

10.9

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quater. 1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste da altre disposizioni di legge, chiunque, residente, domiciliato o, comunque, stabilito nel territorio dello Stato partecipa, anche attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) è punito con la sanzione amministrativa pari al mille per cento della somma complessivamente giocata e, comunque, non inferiore a euro dieci mila;

b) è punito, in aggiunta alla sanzione di cui alla lettera a), con una sanzione pecuniaria pari al doppio delle somme complessivamente trasferite per costituire o alimentare conti di gioco».

10.10

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quater. 1. Al fine di realizzare parità di trattamento e di coordinare le convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici, ferme restando le norme previste dalla legge 7 luglio 2009, n. 88:

a) i requisiti di cui all'articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2010, n. 220, quelli di cui all'articolo 24, commi da 24 a 26, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quelli previsti dal presente articolo, si applicano sia ai concessionari dei giochi pubblici su rete fisica sia a quelli con raccolta a distanza;

b) i requisiti di cui alla lettera a) trovano applicazione anche per le gare indette anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 98 del 2011;

c) per gli effetti di cui alle lettere a) e b), i concessionari, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sottoscrivono, a pena di decadenza del rapporto concessorio, appositi atti integrativi».

10.11

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quater. 1. Al fine di rendere operative le linee di azione in materia di contrasto ai fenomeni di ludopatia conseguenti il gioco compulsivo, previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché dall'articolo 24, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, lo 0,5 per cento dell'incremento annuale delle entrate erariali derivante dai giochi pubblici, è destinato al finanziamento di tali attività».

10.12

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

9-quater.1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (*Sanzioni penali in materia di giochi pubblici*). – 1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di gioco pubblico, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila per anno"».

10.13

LANNUTTI, MASCITELLI, LI GOTTI, PEDICA

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quater.1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*). – 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da dieci a trenta mila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedono alla immediata chiusura dell'esercizio e al sequestro delle attrezzature ivi contenute, destinate all'esercizio dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 le attrezzature sono confiscate.

4. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da cinquecento a cinquemila euro.

5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi 1, 2 e 4, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità ad attività di gioco esercitate senza autorizzazioni o concessioni o ai soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da venti mila a cento mila euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per Conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cento a mille euro. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro"».

10.14

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quater.1. Al comma 78, lettera a), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole: "Spazio economico europeo", aggiungere le seguenti: "non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni",».

10.15

LANNUTTI, MASCITELLI, LI GOTTI, PEDICA

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quater.1. Con riferimento ai controlli relativi ai requisiti previsti per l'accesso alle concessioni in materia di gioco pubblico ovvero per il mantenimento dei requisiti stessi da parte di soggetti con domicilio, sede o comunque stabiliti in Paesi esteri, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si avvale:

a) degli ordinari canali di polizia e diplomatici, per il controllo dei requisiti in materia di antimafia e di quelli concernenti i precedenti penali ed i carichi pendenti;

b) dei predetti canali di polizia e diplomatici o, in mancanza, di primarie società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica, per il controllo dei requisiti di natura economica e finanziaria».

10.16

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quater. 1. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese estere siano realmente esistenti, svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, le ope-

razioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione».

10.17

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quater. 1. Ai fini delle certificazioni ed accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall'articolo 24, commi 24 e 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale od al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, Trust o Fondi che non dichiarino l'identità del soggetto mandante. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi. Per i fondi l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio».

10.18

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 9-novies, aggiungere i seguenti:

«9-decies. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2012, oppure possono essere versate in un massimo di tre

rate annuali o di sei rate semestrali: in tal caso l'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 30 novembre 2012;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 dicembre 2012;

c) l'omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera a) del presente comma determina l'inefficacia della definizione;

d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2013. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2013 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controncorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 luglio 2013, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2013, ovvero fino al termine del 31 dicembre 2014, per le liti definite con il pagamento in un massimo di 3 rate annuali o 6 rate semestrali. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2013, ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre 2014, nel caso di rateazione. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

f) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

9-undecies. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 2, lettera b), la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 2, lettera a), comporta l'immediata decadenza dalla concessione».

10.19

MURA

Dopo il comma 9-novies, aggiungere il seguente comma:

«9-decies. Per le scommesse a quota fissa su simulazione di eventi di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto corse di cavalli virtuali, l'80 per cento dell'imposta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è destinato all'Agenzia per lo sviluppo del settore Ippico-ASSI per le attività di

sostegno al settore ippico ed all'organizzazione degli eventi sportivi ippici».

10.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI, LI GOTTI, PEDICA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Il comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, di seguito denominato "regio decreto n. 773 del 1931", è sostituito dal seguente:

"5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato".

2. Le lettere *a)* e *a-bis)* del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sono abrogate.

3. L'alinea del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni:".

4. La lettera *c)* del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

"*c)* chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d'azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative at-

tuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;".

5. Il comma 9-*bis* dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso"».

Art. 11.

11.1

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Il comma, 4 è così sostituito:

«4. L'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 è sostituito dal seguente:

"303. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso di applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La precedente disposizione non si applica:

"a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è, uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate".

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

"a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 4.000 a 30.000 euro;

e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti"».

Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti «gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza.

Art. 12.

12.1

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

All'articolo 12, comma 11-sexies, dopo le parole: «enti locali», aggiungere le seguenti: «, che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2010,».

12.2

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 11-novies, aggiungere i seguenti:

«11-*decies*. Le disposizioni del presente articolo, hanno il fine di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti erariali.

11-*undecies*. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) attenuazione del principio del *solve et repete*. In caso di avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate, intimazione di cui il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità";

b) al comma 2, lettera a), punto 1), le parole: "dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi saranno consentiti solo dopo avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni";

c) al comma 2, lettera n), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:

"1-*bis*) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta ... " con le seguenti: "possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta ... ";

d) e, al comma 2, lettera n), il punto 3) è sostituito con il seguente:

"3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-*bis*) l'intimazione di cui alla lettera a) viene decisa dal direttore dell'Agenzia delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso

tributario si risolvesse al favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e pagati indebitamente dal contribuente".

11-*duodecies*. Al comma 2, articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) le lettere *gg-ter*); *gg-quater*); *gg-sexies*); *gg-septies*) sono abrogate;

b) la lettera *gg-quinquies*) è sostituita con la seguente:

"*gg-quinquies*) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, di un sollecito di pagamento notificato a norma delle leggi vigenti, anche a mezzo di posta raccomandata decorsi almeno sei mesi dalla notifica della cartella o ingiunzione di pagamento"».

12.3

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:

«11-*decies*. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.122, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e che è a carico del debitore:

"a) in misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario";

2) il comma 6 è soppresso;

4) il comma 7-*ter* è soppresso».

12.0.1

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis***(Soppressione contributo a carico amministrazioni provinciali
e dei comuni albo segretari comunali)*

Il termine relativo alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui all'articolo 7, comma 31 *sexies* primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, prorogato dal comma 5, articolo 15, decreto legge 29 dicembre, 2011, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla soppressione del predetto contributo si provvede secondo i criteri di cui al predetto articolo 7, comma 31 *sexies* del d.l. n. 78 del 2010».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Lunedì 23 aprile 2012

Sottocommissione per i pareri**196^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente della Commissione*
INCOSTANTE*La seduta inizia alle ore 14,45.*

(3184-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **INCOSTANTE (PD)**, dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185 recante: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti della difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa (n. 449)

(Osservazioni alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice **INCOSTANTE (PD)**, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (n. 454)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

La relatrice INCOSTANTE (PD), nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, segnala come dal testo in esame non si evinca una puntuale individuazione delle modifiche conseguenti ai rilievi della Commissione europea rispetto a quelle derivanti da un'autonoma valutazione della disciplina da parte del Governo.

Propone pertanto di formulare delle osservazioni non ostantive con i rilievi sopra enunciati.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi (n. 453)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice INCOSTANTE (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria**376^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
INCOSTANTE

La seduta inizia alle ore 15,20.

*PER UN SALUTO DI BENVENUTO AL SENATORE DIVINA E DI RINGRAZIAMENTO
AL SENATORE BODEGA*

Il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al senatore Divina che entra a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Bodega.

Il senatore BIANCO (*PD*), a nome del suo Gruppo, rivolge un saluto al senatore Bodega, di cui ha apprezzato la serietà e la qualità dei contributi al lavoro della Commissione. Inoltre, porge un saluto di benvenuto al senatore Divina.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) si associa, a nome del Gruppo del Popolo della Libertà. Rivolgendo un saluto di benvenuto al senatore Divina, esprime stima per le capacità e le conoscenze giuridiche del nuovo componente della Commissione.

Il senatore PARDI (*IdV*) sottolinea i modi pacati con i quali il senatore Bodega ha svolto il proprio compito nella Commissione affari costituzionali, anche in un clima di grande conflittualità. Inoltre, rivolge un saluto di benvenuto al senatore Divina.

Il senatore DIVINA (*LNP*) ringrazia i rappresentanti dei Gruppi parlamentari per le espressioni di stima che hanno manifestato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2012 e connessi allegati
(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea l'obiettivo di migliorare l'equilibrio finanziario, anche attraverso l'adesione al principio dell'equilibrio di bilancio, recentemente recepito nella Carta costituzionale.

Dà quindi conto del programma di stabilità, contenuto nella sezione I del Documento, che indica gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e l'indicazione di massima delle misure da adottare.

Dopo essersi soffermato sul programma nazionale di riforma, che definisce gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla «strategia Europa 2020», ricorda che, ai sensi della nuova legge di contabilità, sono allegati al DEF una relazione di sintesi sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, il programma delle infrastrutture strategiche, un documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'esposizione delle risorse del bilancio destinate alle singole regioni, nonché un rapporto sull'attuazione della legge di riforma della contabilità e finanza pubblica.

Ricorda l'impegno, assunto dal Governo, di predisporre una garanzia affinché le amministrazioni pubbliche paghino tempestivamente i loro creditori e rileva la riduzione in percentuale di PIL della spesa della pubblica amministrazione, ottenuta con il blocco della contrattazione e delle retribuzioni, che proseguirà fino al 2015. Segnala anche gli interventi per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alla giustizia civile, che influenza notevolmente le decisioni degli investitori.

Nel proporre un parere favorevole, richiama l'attenzione sull'attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che potrebbe essere compromesso da una contrazione eccessiva delle risorse destinate ai servizi sociali, e ricorda la necessità di risorse adeguate alla ricerca scientifica e tecnologica.

Il relatore SANNA (*PD*) condivide le considerazioni svolte dall'altro relatore Saltamartini. Propone di corredare il parere favorevole con una osservazione volta a sottolineare l'opportunità di attuare il Patto di stabilità interno in termini di equilibrio tra le entrate e le spese, anziché attraverso la indicazione di un tetto che potrebbe penalizzare le gestioni virtuose, implicando il divieto di utilizzare eventuali economie disponibili. A tal proposito, richiama il principio di autonomia finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 119, primo comma, della Costituzione.

Si apre la discussione.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) condivide la proposta del senatore Sanna di aggiungere al parere favorevole una osservazione relativa all'attuazione del Patto di stabilità interno.

Il senatore PARDI (*IdV*), nell'illustrare una proposta di parere alternativo contrario, nota che nel Documento di economia e finanza per il 2012 manca la previsione dell'introduzione del traffico di influenze, malgrado siano all'esame del Parlamento numerosi disegni di legge in mate-

ria, e della ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione penale del 1999. Inoltre, i tagli e le riduzioni delle dotazioni per il Ministero dell'interno, previsti dalle ultime leggi di stabilità, compromettono gravemente i programmi e le politiche per la sicurezza. In proposito, rileva la perdurante contraddizione tra le annunciate politiche per il contrasto della criminalità e il finanziamento insufficiente dei mezzi a disposizione delle forze di polizia. Infine, sottolinea la necessità di accelerare la *spending review* per conseguire una decisa riduzione della spesa pubblica attraverso l'individuazione degli sprechi e dei risparmi possibili, senza ridurre la qualità dei servizi ai cittadini.

La senatrice BASTICO (PD) condivide le osservazioni proposte dal senatore Sanna, che auspicano una attuazione più razionale delle regole del Patto di stabilità, in modo da consentire l'impiego delle risorse disponibili per investimenti nell'edilizia scolastica e per la sicurezza ambientale e sociale. Inoltre, auspica una accelerazione della revisione della spesa, con lo scopo di razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie in tutte le amministrazioni pubbliche, tenendo conto che numerose funzioni sono state trasferite agli enti locali e che la semplificazione amministrativa dovrebbe dare luogo a una riduzione della spesa.

Infine, apprezza il proposito di assicurare i pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore DIVINA (LNP) condivide le osservazioni e i rilievi emersi nel corso dell'esame. Tuttavia, ritiene che il parere proposto dai relatori non sia conseguente a quelle notazioni critiche. A suo avviso, la manovra economica attuata dal Governo Monti, a differenza di quelle adottate dal Governo precedente, si è concentrata eccessivamente sul lato delle entrate. Ne consegue un progressivo impoverimento, soprattutto nelle fasce di reddito medio-basse, con effetti recessivi dovuti alla sofferenza della domanda. In tale contesto, l'aumento dell'imposizione fiscale accresce il disagio e aggrava la crisi economica. Nell'impossibilità di utilizzare la leva fiscale e quella monetaria, è decisivo l'impiego di risorse pubbliche per il sostegno della domanda. A suo avviso, si dovrebbe colpire la spesa improduttiva, mantenendo a un livello adeguato il contributo della spesa pubblica. In tale prospettiva, sono condivisibili le osservazioni sull'attuazione del Patto di stabilità, che attualmente impone vincoli irrazionali anche alle amministrazioni virtuose, con ulteriori riflessi negativi sull'economia.

Infine, rileva la mancata indicazione di misure per ridurre il livello della disoccupazione, in particolare quella giovanile, il cui aumento è favorito dalla revisione delle politiche previdenziali e dall'estensione dell'età lavorativa.

Si procede alla votazione del parere proposto dai relatori.

Il senatore BIANCO (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole. Il Documento di economia e finanza per il 2012 riflette

le condizioni non favorevoli del sistema economico, testimoniate da un prodotto interno lordo che già da diversi anni e anche durante l'attività del Governo precedente è risultato stabilmente inferiore a quello di altri Paesi industrializzati d'Europa. La necessità di tenere sotto controllo il debito pubblico condiziona la politica economica e finanziaria del Governo, analogamente a quanto è accaduto per il Governo Berlusconi, che ha portato la pressione fiscale ai livelli massimi.

Auspica che prosegua la razionalizzazione dell'uso delle risorse pubbliche, con l'individuazione dettagliata delle spese improduttive, e che si dia corso a politiche anche pubbliche per favorire la ripresa della domanda, consentendo agli enti locali virtuosi di utilizzare le risorse eventualmente disponibili, nonché introducendo norme per una effettiva semplificazione amministrativa.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), a nome del suo Gruppo, preannuncia il voto favorevole. La condizione di sofferenza dei conti pubblici impone al Paese l'adozione delle misure illustrate dal Documento. Tuttavia, auspica che la politica economica e finanziaria preannunciata dal Governo non prelude a maggiori imposizioni fiscali, che non sarebbero sopportabili dai cittadini. Ulteriori manovre restrittive non potrebbero essere condivise dalla sua parte politica.

Il senatore PARDI (*IdV*) chiede che la votazione del parere proposto dai relatori si svolga per parti separate, distinguendo quella delle osservazioni dalla formula dispositiva. Preannuncia un voto favorevole sulle osservazioni, mentre preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere favorevole.

Il senatore DIVINA (*LNP*) si associa alla richiesta del senatore Pardi e preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole sulle osservazioni, mentre conferma il voto contrario sulla formulazione favorevole del parere.

Non facendosi osservazioni, la richiesta di votazione per parti separate avanzata dai senatori Pardi e Divina si intende accolta.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è messa in votazione la proposta di parere avanzata dai relatori e pubblicata in allegato, limitatamente alla parte delle osservazioni, che risulta approvata all'unanimità. Successivamente, è posta in votazione la parte dispositiva in senso favorevole, che pure è approvata. La proposta alternativa di parere in senso contrario, presentata dal senatore Pardi e pubblicata in allegato, risulta preclusa.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LVII, N. 5 E SUI CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminato il documento in titolo e i connessi allegati, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando, nel rispetto del principio di autonomia finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 119, primo comma, della Costituzione, l'esigenza che il Patto di stabilità interno sia attuato in termini di equilibrio tra le entrate e le spese, anziché attraverso la indicazione di un tetto, che potrebbe penalizzare le gestioni virtuose, implicando il divieto di utilizzare eventuali economie disponibili.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE PARDI SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E SUI CONNESSI ALLEGATI

La Commissione Affari Costituzionali,
esaminato, per le parti di propria competenza, il Documento di economia e finanza per il 2012;

premessi che:

il Documento di economia e finanza annovera il settore pubblica amministrazione in limitate occasioni;

nel paragrafo IV 5, intitolato «Una pubblica amministrazione più efficiente al servizio dei cittadini e delle imprese» è scritto: «La Pubblica Amministrazione italiana è da tempo oggetto di diversi interventi di riforma tesi a innalzarne il livello di efficienza e di qualità delle prestazioni, contrastare l'assenteismo e introdurre prassi di misurazione, trasparenza e valutazione del rendimento. Nei prossimi mesi gli interventi si concentreranno in particolare su tre settori: semplificazione, rafforzamento dei meccanismi di valutazione, prevenzione della corruzione. *Semplificazione*. Il primo obiettivo è dare completa attuazione entro il 2012 alle novità introdotte con il Decreto Legge Semplifica Italia', realizzando un pacchetto di azioni rapide' di semplificazione per la crescita, con l'obiettivo di ridurre, in coerenza con gli impegni assunti in sede comunitaria, di oltre il 30 per cento gli oneri amministrativi già misurati, nei settori ad alto impatto per le imprese. Sono previsti interventi mirati per le piccole e medie imprese (PMI) in settori chiave, quali la *privacy*, gli appalti, la sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la disciplina delle attività d'impresa. In tutti i casi le misure di semplificazione assicureranno un livello elevato di tutela dei diritti fondamentali. Verrà dedicata particolare cura al monitoraggio dell'attuazione delle numerose misure del decreto fra le quali spicca la nuova disciplina generale in materia di poteri sostitutivi tesa ad assicurare certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi; contemporaneamente si vigilerà sull'applicazione delle recenti norme concernenti l'eliminazione dei certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e sulla pubblicazione, sui siti istituzionali, delle informazioni e della modulistica utile a cittadini e imprese. A tali interventi si aggiungerà un nuovo programma di riduzione degli oneri 2012-2015, nel cui ambito saranno individuate le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento fondate sul principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associa-

zioni. Verranno, inoltre, approvati i provvedimenti attuativi dello Statuto delle imprese per la stima degli oneri introdotti o eliminati con i nuovi atti normativi»;

«La lotta alla corruzione è una delle priorità di azione del Governo. È diffusa nella pubblica opinione la convinzione della necessità di una azione urgente per sradicare un fenomeno che altera il mercato, penalizza gli operatori onesti e comporta costi ingenti per il Paese, che la Corte dei Conti valuta in diverse decine di miliardi di euro l'anno. Per questo il Governo intende attuare una strategia integrata di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione. Sulla base del lavoro svolto dalla Commissione di studio, insediata il 23 dicembre 2011, saranno presentati alcuni interventi di carattere legislativo e amministrativo tesi a rafforzare il sistema dei controlli amministrativi, tutelare chi scopre e denuncia gli illeciti (*whistleblower*), prevedere un efficace sistema di prevenzione e gestione del rischio di corruzione. Saranno, inoltre, promosse una serie di iniziative che aumenteranno il tasso di trasparenza dell'azione amministrativa e di integrità del funzionario pubblico anche in relazione al sistema delle incompatibilità dei titolari di incarichi dirigenziali e assunzione di interessi in imprese private, della loro incandidabilità e ineleggibilità alla carica di titolari di organi politici. Anche la nuova disciplina dei reati contro la Pubblica Amministrazione, oggetto dell'imminente iniziativa governativa, si propone di rivedere e armonizzare questo settore, in linea con le indicazioni fornite dagli organismi internazionali. In particolare, essa dota di rilevanza condotte attualmente prive di tutela, quali il traffico di influenze illecite, rafforzando l'assetto normativo vigente in tema di contrasto al fenomeno corruttivo»;

considerato che:

perdurano la mancata introduzione nell'ordinamento del traffico di influenze – che il Governo sembra ascrivere alla propria iniziativa futura – ignorando che esistono numerosi disegni di legge parlamentari in tal senso presentati sin dall'inizio della legislatura e, più in generale, la mancata ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione penale del 1999. Il disegno di legge di ratifica (AS 850), presentato dal gruppo IdV il 26 giugno 2008, è stato approvato dal Senato il 14 marzo 2012 ed è attualmente all'esame della Camera dei Deputati;

i tagli e le riduzioni delle dotazioni previsti dalle ultime Leggi di Stabilità per il Ministero dell'Interno risultano gravemente compromettenti l'attuazione dei programmi in ordine alla politiche della sicurezza;

emerge, in tutta la sua evidenza, la perdurante discrepanza tra le annunciate politiche governative volte al contrasto alla criminalità ed i concreti finanziamenti connessi alle risorse economico-strumentali a disposizione delle forze di polizia;

emerge, altresì, la necessità di riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del comparto sicurezza, con particolare riferimento all'incremento delle risorse umane e strumentali, anche valorizzando e potenziando quelle esistenti;

esprime parere contrario,

sollecitando il Governo:

ad incrementare le dotazioni economico-finanziarie, con particolare riferimento alla Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, per le spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia, per i programmi di protezione dei collaboratori di giustizia per il contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza, nonché per gli stipendi e le retribuzioni del personale degli agenti di sicurezza;

ad accelerare l'attuazione della *spending review*, in modo da attuare una decisa riduzione della spesa pubblica, isolando gli sprechi ed individuando i risparmi senza tuttavia ridurre la qualità dei servizi offerti ai cittadini;

ad adottare una efficace riduzione dei costi della politica, riducendo i livelli di governo (a partire dall'abolizione costituzionale delle Province) ed il numero dei componenti delle assemblee elettive e delle giunte negli enti locali, decurtando le società partecipate dallo Stato e dagli Enti decentrati e contenendo la proliferazione dei servizi «esternalizzati» ;

a ridurre drasticamente le consulenze , provvedendo alla ulteriore contrazione e revisione dei compensi per i rappresentanti politici, all'abolizione dei rimborsi elettorali ai partiti, oltre che alla progressiva eliminazione del ricorso agli arbitrati per quanto concerne le pubbliche amministrazioni;

ad assumere le opportune iniziative, anche attraverso il reperimento delle risorse necessarie, ai fini della promozione di politiche pubbliche incisive ed idonee alla prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, da attuare in particolare attraverso sanzioni più rigorose e maggiore trasparenza nel procedimento amministrativo e nel rapporto con il cittadino e con gli operatori economici;

a valutare le opportune iniziative, anche di carattere normativo e regolamentare, volte: (a) all'ampliamento del regime delle ineleggibilità ed incompatibilità, per i soggetti titolari di cariche elettive pubbliche e di Governo – centrali e periferiche – condannati per i reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione; (b) a prevedere l'impossibilità, per gli imprenditori condannati per i reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione, di avere rapporti economici con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento al divieto di concorrere alle gare pubbliche per appalti, forniture e opere nella pubblica amministrazione, prevedendo analoghe misure per le persone giuridiche di cui sia accertata la responsabilità in tali ambiti; (c) a prevedere, per i dipendenti pubblici e i dipendenti degli enti pubblici, economici e non economici, l'incompatibi-

lità assoluta tra la condanna per reati di corruzione e la permanenza nei ranghi della pubblica amministrazione o degli enti di riferimento;

a voler sostenere e favorire, per quanto di competenza, l'esame del disegno di legge A.S. 2164, presentato dal Gruppo Parlamentare «*Italia dei Valori*», sin da giugno 2011 dal titolo: «Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

a voler mettere in atto ogni iniziativa volta al completamento degli interventi di informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

GIUSTIZIA (2^a)

Lunedì 23 aprile 2012

Sottocommissione per i pareri

70^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHIURAZZI

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 18

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3240) *Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012: parere non ostativo;*

alla 4^a Commissione:

(2557) *GAMBA e TOTARO. – Disposizioni in materia di personale militare sospeso dal servizio o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale poi conclusosi con provvedimento di assoluzione, proscioglimento o archiviazione: rmissione alla sede plenaria.*

DIFESA (4^a)

Lunedì 23 aprile 2012

Sottocommissione per i pareri

46^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(3125) DELLA MONICA ed altri. – Modifica della legge 24 marzo 2001, n. 89, sull'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(3083) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna: parere favorevole con osservazioni.

Plenaria

282^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente CANTONI comunica che, dal 19 aprile è entrato a far parte della Commissione il senatore Lorenzo Bodega, in sostituzione del senatore Tedesco. Formula quindi al senatore Bodega i più sentiti auguri di buon lavoro.

La Commissione si associa.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI propone di deliberare una visita presso il 4^o Stormo caccia intercettori di Grosseto.

La Commissione delibera quindi l'effettuazione della missione presso il 4^o Stormo caccia intercettori di Grosseto, in data che sarà successivamente definita.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2012 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Introduce l'esame il relatore RAMPONI (*PdL*), sottolineando innanzitutto che, da un punto di vista generale, l'introduzione, a livello comunitario, di moduli decisionali ed operativi tesi a favorire, nell'ambito del cosiddetto «Semestre europeo», un più intenso coordinamento *ex ante* delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri dell'Unione ed una più stretta sorveglianza in campo fiscale e macro-economico, nonché la revisione dei contenuti e dei tempi di presentazione dell'aggiornamento del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma hanno indotto il legislatore a regolamentare in modo nuovo i profili sostanziali e procedurali della normativa contabile nazionale.

In particolare, il documento all'esame risulta composto da una sezione che espone lo schema del programma di stabilità (che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico), ed anche da una sezione relativa all'analisi ed alle tendenze di finanza pubblica (in cui è previsto che siano individuate regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in linea con l'esigenza, evidenziata in sede europea, di individuare forme efficaci di controllo dell'andamento della spesa pubblica anche attraverso la fissazione di tetti di spesa). Nell'ambito del quadro programmatico così delineato (esposto nella prima e nella seconda sezione) si prevede quindi: una riduzione

(in termini reali) del PIL pari all'1,2 per cento nel 2012 ed un successivo incremento pari allo 0,5 per cento nel 2013, all'1,0 per cento nel 2014 e all'1,2 per cento nel 2015; un valore del tasso di disoccupazione pari al 9,3 per cento per il 2012, al 9,2 per cento per il 2013, all'8,9 per cento per il 2014 e all'8,6 per cento per il 2015; un tasso di occupazione pari al 56,7 per cento nel 2012, al 56,9 per cento nel 2013, al 57,3 per cento nel 2014 e al 57,6 per cento nel 2015; un tasso di inflazione programmata pari all'1,5 per cento per ciascuno degli anni 2012-2015; il conseguimento dell'obiettivo di ricondurre l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni al di sotto del 3 per cento del PIL entro il 2012 (il tasso previsto è pari all'1,7 per cento per il 2012, allo 0,5 per cento per il 2013 e allo 0,1 per cento per il 2014, mentre per il 2015 si prevede il pareggio di bilancio, cioè un tasso pari a zero).

Prosegue quindi la propria esposizione rilevando che figura, inoltre, una terza sezione, recante lo schema del programma nazionale di riforma (che illustra gli obiettivi e le azioni di riforma tra loro integrate considerate necessarie per eliminare gli squilibri macroeconomici, potenziare la competitività del Paese, stimolare la concorrenza nel mercato dei prodotti e migliorare le condizioni del mercato del lavoro, nel quadro di una rafforzata sostenibilità delle finanze pubbliche). Nel dettaglio essa reca, in particolare, un'indicazione delle riforme già avviate e di quelle programmate per il raggiungimento dei target nazionali fissati nella strategia «Europa 2020», preceduta da un'analisi quantitativa che ha svolto un ruolo significativo nell'individuazione delle priorità di politica economica contribuendo alla definizione di quelli che sono stati definiti i «colli di bottiglia» (*bottlenecks*, identificati nel rapporto Ecofin 2010), ossia i fattori che costituiscono un impedimento alla crescita del Paese e su cui è necessario intervenire. Per quanto attiene alle problematiche della Difesa, rilevano, in particolare, il *bottleneck* n. 1 (Consolidamento fiscale e debito pubblico), nel cui ambito spicca la revisione del modello di difesa diretto a contenere e ricomporre la spesa, armonizzandola ai livelli europei, ed il *bottleneck* n. 5 (innovazione, ricerca e sviluppo), stante l'importanza strategica rivestita dall'industria della Difesa soprattutto in relazione alle esportazioni ed all'investimento di risorse nel campo della ricerca.

Il relatore rileva altresì che, per assicurare una maggiore apertura agli investimenti esteri mantenendo un meccanismo di vigilanza e supervisione per settori strategici e rilevanti per l'interesse nazionale, viene menzionato anche il disegno di legge di modifica della legge del 1994 sui poteri speciali nel caso di privatizzazione di imprese controllate dallo Stato (la cd. *Golden Share*). In particolare, con riferimento alle imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, con il nuovo quadro normativo si passerà da un sistema autorizzatorio a un sistema che prevede la possibilità per il Governo di subordinare l'acquisto, da parte di privati, di partecipazioni in tali imprese a precise condizioni o di opporvisi in alcuni casi specifici.

Infine, per quanto riguarda l'attività svolta dal Nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero della difesa osserva che dall'allegato

alla seconda sezione (Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica), si apprende che è stata avviata la formulazione di ipotesi in merito ad una nuova definizione della struttura delle missioni e dei programmi di spesa del Ministero della difesa, nonché una dettagliata descrizione delle attività sottostanti i programmi di spesa, propeedeutica all'individuazione delle varie finalità di spesa degli stessi e quindi della successiva identificazione delle azioni.

Conclude pronunciandosi in senso favorevole sul documento in titolo, e dichiarandosi disponibile a valutare le eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso dell'esame.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) osserva che le delicate tematiche affrontate dal documento, tra cui spiccano la revisione dello strumento militare e le attività di ricerca e sviluppo (che ricomprendono anche l'importante acquisizione delle fregate FREMM, il cui numero è oggetto di revisioni), dovranno comunque essere necessariamente approfondite in sede parlamentare, anche successivamente alla votazione del parere.

Il senatore CHITI (*PD*) invita la Commissione a valutare anche le prospettive d'insieme in cui si inquadrano gli aspetti di competenza, avendo particolare riguardo sia alle risultanze della recente conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Unione (tenutasi a Varsavia), sia a quanto previsto dal *fiscal compact* in relazione all'istituzione di una specifica conferenza interparlamentare sulla materia. Non andrebbero inoltre trascurati, a suo avviso, le recenti tendenze della finanza pubblica.

Per quanto attiene, quindi, alle problematiche specifiche del comparto, sottolinea sia la necessità di approfondire quelle inerenti alla spesa per il personale, sia l'inopportunità di separare nettamente la ricerca e la produzione civile da quella militare, stante le evidenti interconnessioni esistenti tra le due realtà.

La senatrice PINOTTI (*PD*) pone l'accento sulla delicata questione della sovrapposizione delle competenze. In particolare, nell'ottica di risparmio imposta dall'attuale situazione, sarebbe a suo avviso opportuno unificare le attività di manutenzione dei mezzi e degli equipaggiamenti in un'ottica di tipo interforze. Ciò al fine di non prendere in considerazione esclusivamente gli interventi volti alla riduzione del personale, che, talvolta, potrebbero anche rivelarsi sperequativi.

L'oratrice rimarca, inoltre, la necessità di definire dei chiari indirizzi strategici e di politica industriale nel campo della Difesa.

La senatrice NEGRI (*PD*) domanda delucidazioni al Governo in ordine al processo di *spending review*, sulla concreta definizione degli indicatori di risultato e sulla nuova struttura delle missioni e dei programmi del ministero.

Ad avviso del senatore ZANDA (PD), la realizzazione di un sistema in grado di coniugare le esigenze connesse all'efficacia dello strumento con quelle di risparmio non potrà non prescindere da valutazioni su base continentale, e pertanto relative all'integrazione in chiave europea delle Forze armate dei paesi membri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore RAMPONI (PdL), dichiarandosi disponibile a recepire alcuni dei rilievi emersi in specifiche raccomandazioni all'interno di uno schema di parere.

Replica anche il sottosegretario MAGRI, concordando sul fatto che il processo di rinnovamento della Difesa si inquadri in un contesto più ampio e globalizzato e ponendo l'accento sugli aspetti essenziali riportati dal documento di economia e finanza, come la riduzione delle spese per il personale, le questioni inerenti all'industria della Difesa (che hanno altresì un notevole impatto sull'economia, sull'occupazione e sullo sviluppo del Paese), la detassazione del personale con reddito inferiore a 13.000 euro, l'acquisizione sia delle fregate FREMM, sia dei veicoli medi terrestri e sulla disciplina relativa ai poteri speciali del Governo nel caso di privatizzazione di imprese controllate dallo Stato con riferimento ai settori della difesa e della sicurezza nazionale.

In relazione, quindi, alla problematiche relative alle sovrapposizioni di competenze ed al contenimento della spesa precisa che negli ultimi anni si è registrata una notevole accelerazione dei processi di razionalizzazione strutturale e di dismissione immobiliare. Con riferimento, invece, alla *spending review* del Dicastero, osserva che la tematica è in corso di approfondimento, con la ricerca di parametri di valutazione dell'efficacia non solo a livello di Forza armata ma anche di singolo reparto. In ogni caso, sottolinea la rilevante capacità di contenimento dei costi mostrata dalla Difesa rispetto ad altre articolazioni dello Stato.

Il rappresentante del Governo rileva, inoltre, che le Forze armate già adesso fanno dell'interforzizzazione e dell'interoperabilità con gli strumenti di altri paesi un punto di forza, come attestato dalle principali organizzazioni internazionali e dai paesi *partner* nelle missioni di pace.

Conclude ponendo l'accento sulla delicatezza delle problematiche afferenti al regime pensionistico.

Al fine di consentire al relatore la possibilità di predisporre uno schema di parere, il PRESIDENTE propone di sospendere i lavori della Commissione per qualche minuto.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 17,38, riprende alle ore 17,43.

Il PRESIDENTE dà conto di uno schema di parere favorevole con raccomandazioni, predisposto dal relatore sulla base delle risultanze emerse nel corso della discussione generale (*pubblicato in allegato*).

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) osserva che lo schema di parere potrebbe recepire, altresì, specifiche raccomandazioni sull'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti in sede parlamentare sulle problematiche evocate nel documento.

Il sottosegretario MAGRI osserva che gli approfondimenti sollecitati dal senatore Del Vecchio potranno effettuarsi sia nel corso dell'analisi del disegno di legge delega sulla revisione dello strumento militare, sia in relazione ai connessi decreti delegati che il Governo sarà tenuto ad emanare.

Ad avviso del senatore CHITI (*PD*), le problematiche emerse nel dibattito necessiteranno comunque di un approfondimento con il ministro della Difesa, nell'ambito di una specifica procedura informativa.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE pone infine in votazione, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con raccomandazioni predisposto dal relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 17,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E SUI CONNESSI ALLEGATI

La Commissione difesa,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2012 ed i connessi allegati,

esprime parere favorevole –dal momento che le linee di programma indicate sono in linea con quanto già espresso da questa Commissione in sede di confronto con il quadro della situazione e le conseguenti iniziative programmatiche espresse dal Ministro della difesa- con le seguenti raccomandazioni:

a) sarebbe opportuno esercitare ogni possibile azione al fine di mantenere inalterate le risorse dedicate alla ricerca, settore di fondamentale importanza per la Difesa e per la correlata industria, al fine di garantire sistemi adeguati nelle disponibilità della Forze armate e di mantenere le eccellenze tecnologiche che in diversi settori caratterizzano la capacità, molto spesso di carattere duale, delle industrie della Difesa, elemento essenziale per la competitività e condizione necessaria per lo sviluppo e la crescita;

b) riguardo all'agenda per la crescita, oltre al tema della *golden share*, per quanto attiene alla vigilanza e la supervisione di settori strategici si sottolinea l'esigenza di mantenere una vocazione duale (civile, oltre che militare), per i grandi gruppi industriali del settore di cui lo Stato è azionista;

c) nella revisione del sistema di Difesa si sottolinea che non si può prescindere dalla necessità di progettare a livello intergovernativo livelli ampi di unificazione di settori compatibili delle Forze armate dei singoli paesi dell'Unione europea.

FINANZE E TESORO (6^a)

Lunedì 23 aprile 2012

Plenaria**344^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2012 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), in sostituzione del senatore Ferrara, relatore sul provvedimento, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, riferisce alla Commissione sui contenuti del documento in titolo.

Dopo averne riepilogato i riferimenti normativi e la struttura nelle diverse sezioni e allegati, fa presente che, in termini generali il Documento per il 2012, nell'ambito del quadro programmatico esposto nel Programma di stabilità dell'Italia, prevede: un peggioramento (in termini reali) della stima del PIL per il 2012, previsto in contrazione dell'1,2 per cento (circa 0,8 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di dicembre). Nel 2013 è prevista una crescita moderata del PIL (+ 0,5 per cento), che si accentua nel 2014 (+1,0 per cento) e nel 2015 (+1,2 per cento); un valore del tasso di disoccupazione pari al 9,3 per cento per il 2012 (in aumento rispetto all'8,4 per cento del 2011), al 9,2 per cento per il 2013, all'8,9 per cento per il 2014 e all'8,6 per cento per il 2015.

Si prevede inoltre un tasso di inflazione (misurata dal deflatore dei consumi privati) pari al 2,8 per cento nel 2012 (in lieve aumento rispetto al 2011), al 2,1 per cento nel 2013 e all'1,9 per cento per ciascuno degli anni 2014-2015 nonché una stima dell'indebitamento netto inferiore al 3 per cento del PIL a partire dal 2012 (pari, precisamente, all'1,7 per cento nel 2012 ed in progressiva diminuzione sino al pareggio previsto nel 2015); in termini strutturali l'indebitamento netto dovrebbe raggiungere un surplus dello 0,6 per cento già nel 2013.

Infine si prevede un ammontare del debito pubblico rispetto al PIL pari al 123,4 per cento nel 2012 (rispetto al 120,1 per cento nel 2011), che diminuisce negli anni successivi (121,6 per cento nel 2013, 118,3 per cento nel 2014 e 114,4 per cento nel 2015).

Per quanto riguarda i profili di maggiore interesse per la Commissione, nel Programma di stabilità viene anzitutto messo a confronto l'andamento delle entrate conseguite nel 2011 con i risultati conseguiti nell'anno precedente.

In particolare, prosegue l'oratore, le entrate totali sono cresciute dell'1,9 per cento rispetto al 2010, prevalentemente per effetto dell'aumento delle imposte indirette aumentate del 2,0 per cento (passando da 217,8 a 222,3 miliardi di euro), dovuto in gran parte alla crescita del gettito dell'IVA e delle imposte sugli oli minerali e gas metano. Le imposte dirette sono invece risultate in lieve riduzione (-0,1 per cento, passando da 226,2 a 226 miliardi di euro), essenzialmente a causa della contrazione dell'IRE.

Per le imposte in conto capitale si è registrato un sostanziale aumento (essendosi praticamente raddoppiate, passando da 3,49 a 6,96 miliardi di euro), dovuto prevalentemente ai versamenti a tantum dell'imposta sostitutiva concernente il riallineamento volontario dei valori di bilancio ai principi IAS.

Nel complesso nel 2011 le entrate totali, pari a 728,4 miliardi di euro, hanno raggiunto il 46,1 per cento del PIL, mentre la pressione fiscale, rispetto al 42,6 per cento registrato nel 2010, è risultata in lieve riduzione (pari al 42,5 per cento).

Nel 2012 è previsto un incremento – rispetto al 2011 – dell'entrate tributarie del 9 per cento, che passerebbero da 455,3 a 496,3 miliardi di euro, dovuto ad una crescita significativa sia delle imposte dirette (da 226 a 246 miliardi di euro) sia delle imposte indirette (da 222,3 a 247,8 miliardi di euro), mentre per le imposte in conto capitale è prevista una drastica riduzione (da 6,9 a 1,7 miliardi di euro). Di conseguenza la pressione fiscale raggiunge il livello del 45,1 per cento.

Per quanto concerne gli anni successivi, alla crescita delle entrate tributarie (che raggiungono il livello di 538,9 miliardi di euro nel 2015) tendono a contribuire in misura crescente le imposte indirette (che passano da 247,8 miliardi di euro del 2012 a 278,4 miliardi di euro del 2015) rispetto a quelle dirette (che passano da 246,6 miliardi di euro del 2012 a 259,9 miliardi di euro del 2015). La pressione fiscale cresce ancora nel 2013

(45,4 per cento) e per poi ridiscendere nel biennio successivo (45,3 per cento nel 2014 e 44,9 per cento nel 2015).

Nella parte dedicata alla qualità delle finanze pubbliche, laddove vengono illustrate le azioni intraprese per il riequilibrio dei conti pubblici con le manovre del 2011, il Documento evidenzia come l'incremento netto delle entrate delle Amministrazioni pubbliche derivanti dagli interventi disposti per il triennio 2012-2014 ammonta cumulativamente a 40,2 miliardi per il 2012, 52,1 miliardi nel 2013 e 53,6 miliardi nel 2014, interventi che opererebbero spostando il prelievo dal reddito al patrimonio e ai consumi.

Affrontando il tema delle strategie per il triennio 2013-2015, il Documento individua le seguenti aree prioritarie di politica fiscale e di gestione tributaria: consolidamento del risanamento finanziario e supporto alla ricognizione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni pubbliche; utilizzo prudente della leva fiscale (per ristabilire condizioni di crescita più robuste nel medio-lungo termine e per il rilancio della produttività); completamento dell'attuazione della delega in materia di federalismo fiscale; rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale e al gioco illecito; miglioramento del livello di trasparenza fiscale; potenziamento dell'attività di riscossione; mantenimento di una politica rigorosa delle concessioni di giochi. In aggiunta, si afferma che in futuro i proventi della lotta all'evasione fiscale dovranno essere utilizzati per ridurre le aliquote fiscali.

Peraltro, al tema del contrasto all'evasione fiscale il DEF dedica uno specifico approfondimento in cui sono illustrate le diverse misure recentemente varate, ricordando altresì che dal contrasto all'evasione e alle frodi fiscali sono derivati oltre 27 miliardi di euro di maggiori entrate tributarie nel triennio 2008-2010 e ulteriori 12,7 miliardi sono stati incassati nel 2011.

Si segnala altresì che, nella parte del Programma di stabilità in cui viene affrontato il tema della sostenibilità delle finanze pubbliche, un paragrafo è dedicato ai rischi del settore bancario ed alle sue implicazioni sulle politiche di bilancio.

In tale contesto, laddove viene ricordata l'esistenza di un rischio residuale di fallimento delle banche, il Documento evidenzia come il sistema bancario italiano presenti rischi di contagio «relativamente più contenuti» rispetto ad altri paesi europei, che si aggiunge ad un quadro «relativamente positivo e stabile» in termini di raccolta e un buon livello di capitalizzazione in rapporto ai rischi, da cui discenderebbero rischi «tendenzialmente contenuti» per le finanze pubbliche. Nel complesso le banche italiane vengono definite «solide», e si richiamano le iniziative assunte del Governo per alleviare le tensioni sul sistema creditizio a sostegno del sistema bancario italiano.

Passando all'analisi e tendenze della finanza pubblica, l'oratore fa presente che la sezione del DEF denominata «Analisi e tendenze della finanza pubblica» riporta anzitutto i dati di consuntivo del 2011 e li mette a confronto con quelli relativi al 2010 e con l'ultima stima del 2011 conte-

nuta nella Relazione al Parlamento del dicembre 2011 (REL); indica, inoltre, le previsioni tendenziali per il quadriennio successivo.

Per quanto concerne le entrate tributarie, comprensive delle imposte in conto capitale, quelle realizzate nel 2011 rispetto a quelle stimate nella REL presentano una riduzione di 946 milioni di euro: esse in particolare sono risultate pari a 455,3 miliardi di euro (rispetto ai 456,2 miliardi di euro stimati). Lo scostamento di 946 milioni tra risultati e stime è la risultante delle minori entrate derivanti dalle imposte indirette (-2.748 milioni), delle minori entrate derivanti dalle imposte sul reddito e sul patrimonio (-3.399 milioni) e delle maggiori entrate derivanti dalle imposte in conto capitale (+5.201 milioni).

Andando invece a distinguere per sottosettori, il Documento evidenzia che – sempre con riferimento alle entrate tributarie – mentre per il bilancio dello Stato i risultati conseguiti sono stati peggiori rispetto alle stime effettuate nella REL (-2.098 milioni), l'opposto si è verificato per gli enti territoriali (+3.383 milioni di euro).

Nel bilancio dello Stato, il minor gettito realizzato è dovuto sia alle imposte dirette (-763 milioni) sia alle imposte indirette (-1.335 milioni).

Tra le imposte dirette il minor gettito IRPEF rispetto alle previsioni (-3.957 milioni) è stato parzialmente compensato dal maggior gettito dell'IRRES (+358 milioni) e di altre imposte dirette (+3.060 milioni), costituite essenzialmente dall'entrata straordinaria per la riapertura dei termini dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori fiscali delle attività immateriali.

Per quanto concerne le imposte indirette, lo scostamento (-1.335 milioni) è dovuto essenzialmente all'IVA (-808 milioni) e all'imposta di bollo (-694 milioni), mentre sono stati positivi i proventi del lotto (+816 milioni).

Per quanto concerne invece gli enti territoriali, le maggiori entrate realizzate nel 2011 rispetto alle previsioni sono state dovute essenzialmente alle imposte dirette regionali (+760 milioni per le tasse auto a carico delle famiglie e +218 milioni per l'addizionale regionale IRPEF) e alle imposte indirette comunali (+1.067 milioni per l'imposta di soggiorno).

Nella parte dedicata alle previsioni tendenziali, il Documento prevede invece ad aggiornare le previsioni di finanza pubblica per il periodo 2012-2015.

Per le previsioni concernenti le entrate tributarie 2012-2015 viene anzitutto evidenziato che esse inglobino le variazioni del quadro macroeconomico, gli effetti dei provvedimenti legislativi con impatto sugli anni di riferimento e l'effetto di trascinamento dei risultati 2011 (che pur registrando – come visto – una riduzione complessiva di 946 milioni rispetto alle stime della REL 2011, presentano una riduzione di 6.147 milioni sulla parte corrente e maggiori entrate in conto capitale di natura non strutturale per 5.201 milioni di euro).

Viene altresì specificato che il gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo è stato stimato su un trend più prudente rispetto a

quello mediamente registrato negli ultimi tre anni: in particolare non sono stati considerati gli effetti delle misure del D.L. n. 78 del 2010 nel quale le maggiori entrate (circa 9 miliardi in termini strutturali) erano attese quasi esclusivamente dai provvedimenti di contrasto all'evasione fiscale.

Le entrate tributarie nel 2012 aumentano pertanto rispetto al 2011 di 41 miliardi (passando da 455 a 496 miliardi di euro), a seguito essenzialmente delle misure fiscali adottate con i provvedimenti approvati nel 2011.

Negli anni successivi la crescita di tali entrate (pari complessivamente a 514 miliardi nel 2013, 528 miliardi nel 2014 e 538 miliardi di euro nel 2015) è invece dovuta al miglioramento del quadro macroeconomico, all'andamento delle entrate degli enti locali e all'effetto della riduzione delle poste correttive (che secondo le regole di contabilità nazionale aumentano le entrate nette).

Per quanto concerne specificamente le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato gli incrementi previsti, rispetto all'anno precedente, di 17,2 miliardi nel 2013 e di 10,9 miliardi nel 2014 sono da ascrivere sostanzialmente all'aumento dell'IRPEF e dell'IRES per le imposte dirette e dell'IVA per le imposte indirette.

La pressione fiscale passa dal 43,0 per cento del 2009 al 45,1 per cento del 2012 raggiungendo il 45,4 per cento nel 2013, per poi ridiscendere al 44,9 per cento del 2015.

L'oratore prosegue dando quindi analiticamente conto ai contenuti della sezione dedicata al conto di cassa del settore pubblico, informando sugli incrementi degli incassi di parte corrente e di quelli in conto capitale.

Illustra infine i contenuti del Programma Nazionale di riforma, facendo presente che esso sintetizza le riforme strutturali già avviate e quelle programmate per il raggiungimento degli obiettivi settoriali della Strategia Europa 2020.

Tra i pilastri principali su cui il governo intende intervenire per affrontare le criticità dell'economia italiana il Documento individua il riordino del sistema fiscale, l'accesso al credito per le PMI e la riforma della *Golden Share*.

Il paragrafo dedicato alla riforma fiscale dà conto del disegno di legge delega in materia varato dal Governo (di cui vengono sintetizzati i contenuti), che viene qualificato come un intervento di riforma organico e strutturale diretto ad incidere su alcuni punti critici del sistema fiscale italiano.

Per quanto concerne l'accesso al credito delle PMI, il Documento ricorda gli interventi già effettuati per fronteggiare le gravi difficoltà emerse soprattutto nell'ultimo periodo. Sul punto, richiamata l'indispensabilità di un sistema bancario stabile e ben patrimonializzato, secondo il Governo l'azione congiunta del nuovo sistema di regole provenienti dall'UE e delle prassi di vigilanza armonizzate dovrebbe «favorire un ritorno alla normalità, presumibilmente entro la fine del 2012».

Sulla *Golden Share* infine il Documento richiama i contenuti del decreto-legge n. 21 del 2012 (attualmente all'esame del Senato AS 3255) con cui viene ridisegnata la relativa normativa con riferimento alle imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Lunedì 23 aprile 2012

Plenaria**372^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
VITA*La seduta inizia alle ore 17,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2012 e connesso allegato
(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La correlatrice Vittoria FRANCO (*PD*) riferisce alla Commissione sul Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che ha sostituito il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) ai sensi della legge di contabilità n. 196 del 2009 e rappresenta un passaggio chiave per la definizione della politica economica nazionale. Esso si compone di tre sezioni: la sezione I reca il Programma di stabilità; la sezione II reca Analisi e tendenze della finanza pubblica; la sezione III reca il Programma nazionale di riforma (PNR). Ella dà poi conto di tre allegati, fra cui uno sullo stato di attuazione delle riforma di contabilità che contiene l'analisi e la valutazione della spesa per ciascun Ministero, a suo avviso assai interessante.

Rammenta poi che il Documento, come affermato nella relazione introduttiva, nasce nel contesto della crisi finanziaria iniziata nel 2008, a causa della quale l'Italia si trova oggi più lontana dagli obiettivi della Strategia Europa 2020 di quanto non lo fosse due anni fa, quando la Strategia è stata adottata. Il Governo ha perciò individuato un programma di azione robusto, basato su due elementi (risanamento delle finanze pubbliche e promozione della crescita) e ispirato a tre principi-chiave: rigore, crescita ed equità. Nell'ambito di tali prospettive, ella reputa particolarmente importante il capitale umano, atteso che la crescita dipende anche dal talento e dalla propensione all'innovazione degli operatori del sapere.

Richiamandosi nuovamente alla relazione introduttiva, afferma che l'Italia dispone di elementi di eccellenza nella ricerca e di un sistema educativo di qualità, ma investe ancora troppo poco in questi campi. Il PNR – prosegue la correlatrice – contiene pertanto un'agenda di azioni ad ampio raggio, che comprendono fra l'altro l'investimento sul valore dell'istruzione e dell'innovazione. Rileva tuttavia con rammarico che le prospettive di ripresa non sono immediate, data l'incertezza della congiuntura internazionale, tanto che sul piano interno la crescita non tornerà fino al 2013; giudica perciò quanto mai necessario agire con determinazione per completare le riforme e avviare la ripresa economica.

Passando al dettaglio delle sezioni di cui si compone il DEF 2012, comunica che la sezione I, inerente il Programma di stabilità, non contiene parti di stretta competenza della Commissione in quanto illustra il quadro macro-economico, il percorso di risanamento finanziario e la sostenibilità e qualità delle finanze pubbliche. Anche la sezione II, concernente l'analisi e le tendenze della finanza pubblica, non include profili di interesse, trattando in particolare il conto economico delle amministrazioni pubbliche e svolgendo un'analisi dei principali settori di spesa. Fa presente però che la nota metodologica ad essa allegata reca un breve accenno ai criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni economiche da parte delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, fra le quali sono citate le università e gli enti di ricerca. Tale nota ha confermato le dinamiche di crescita annuale del fabbisogno finanziario e dell'indebitamento netto già previste per il triennio 2007-2009, tenendo altresì conto dell'effettiva crescita del fabbisogno degli anni passati.

La correlatrice invita poi a focalizzare l'attenzione sulla sezione III, recante il suddetto Programma nazionale di riforma, che si propone il duplice obiettivo di fare il punto sulle riforme realizzate dopo l'approvazione del PNR dello scorso anno, e di illustrare gli interventi previsti per il prossimo anno. Riepiloga dunque il contenuto dei diversi capitoli, il primo dei quali è introduttivo, mentre il secondo è dedicato all'analisi delle criticità che ostacolano la crescita e la competitività del Paese. Il terzo capitolo fornisce il quadro dettagliato delle riforme adottate in via definitiva nel corso dell'ultimo anno, ponendole in relazione alle raccomandazioni del Consiglio europeo e al percorso che l'Italia si è data per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, laddove il successivo quarto capitolo offre infine un panorama delle riforme «in cantiere». Esso è completato da quattro importanti allegati, fra cui il contributo dato dalle Regioni.

Soffermandosi sulle criticità del sistema di cui al secondo capitolo, evidenzia che non solo la quota dei laureati sul totale della popolazione è tra le più basse delle economie avanzate, ma si è anche registrato negli ultimi anni un preoccupante calo delle immatricolazioni universitarie. Afferma inoltre che il rapporto tra istruzione universitaria e mercato del lavoro è controverso: il sistema universitario è spesso accusato di preparare studenti poco adatti a entrare nel mondo del lavoro, mentre le imprese non

semberebbero in grado di valorizzare le competenze acquisite nelle università, anche dal punto di vista retributivo.

Rimarca poi che nel terzo capitolo si dà anzitutto conto delle misure di semplificazione adottate, dato che la semplificazione amministrativa, pur non essendo stata oggetto di una raccomandazione specifica nel 2011, costituisce un «collo di bottiglia» per l'Italia, la quale ha pertanto rafforzato le azioni in questo senso. In particolare, ella dà conto delle misure adottate nel settore dei beni culturali, quali: la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità; la standardizzazione della modulistica con presentazione telematica; la realizzazione di strumenti per la standardizzazione e l'automatizzazione delle procedure di dichiarazione di interesse culturale. Inoltre, è stata prevista la riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese e i cittadini che intendono effettuare erogazioni liberali a favore dei beni e attività culturali e sono state prorogate al 2013 le misure di *tax credit* e di *tax shelter* a favore dell'attività cinematografica.

Con riferimento alla ricerca e all'innovazione, qualificate come il «collo di bottiglia» n. 5, segnala che vi è stata invece una raccomandazione specifica rivolta all'Italia dall'Unione europea nel giugno 2011, rispetto alla quale si intende accrescere l'efficacia dei finanziamenti pubblici alla ricerca nel quadro degli orientamenti strategici fissati con il Programma Nazionale di Ricerca 2011-2013. In proposito, pone l'accento sulle facilitazioni all'attività dei giovani ricercatori, anche di quelli che rientrano dall'estero, e sulla collaborazione tra università e imprese nell'ambito di un numero limitato e significativo di progetti strategici. Osserva altresì che è stato riformato il sistema complessivo dei finanziamenti con l'introduzione di una riserva per i progetti migliori e che sono stati resi più agevoli i finanziamenti per la ricerca universitaria (progetti di ricerca di interesse nazionale – PRIN) e per i nuovi ricercatori (Fondo per gli investimenti della ricerca di base – FIRB giovani): i ricercatori potranno adesso essere giudicati da una commissione ai cui membri è vietato partecipare al programma di finanziamento e giudicare progetti provenienti dalla propria istituzione. Inoltre, i progetti finanziabili dovranno avere come priorità gli obiettivi comunitari ed essere di una certa entità. Particolarmente importante è a suo avviso il principio di responsabilizzazione degli atenei sulla qualità della ricerca che si svolge all'interno dell'istituzione stessa. Precisa peraltro che è stata eliminata la valutazione *ex ante* per i progetti già selezionati nell'ambito dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali e che una quota pari al 10 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è stata destinata a interventi in favore di giovani ricercatori al di sotto dei 40 anni di età.

Circa la spesa privata per la ricerca – continua la correlatrice – l'obiettivo di fondo è favorire un cambiamento strutturale dell'industria italiana in termini di innalzamento della dimensione e riconfigurazione verso settori a elevata intensità di ricerca e innovazione. Cita quindi le azioni messe in pratica dal lato dell'offerta: politiche di *clustering* che miglio-

rano l'ecosistema, favoriscono la nascita di filiere innovative e accompagnano i sistemi industriali verso settori *research intensive* e *knowledge based*; politiche di sostegno alla crescita della dimensione media dell'impresa (reti d'impresa e *venture capital*); politiche della domanda, con particolare riferimento al *public procurement* pre-commerciale; politiche di *capacity building* per le risorse umane finalizzate a dotare le PMI di competenze interne per partecipare ai bandi europei. Rientrano fra queste misure il progetto nazionale *Smart Communities*, il programma di potenziamento dei distretti tecnologici e la creazione di nuovi distretti nelle Regioni della Convergenza e in quelle del Centro-Nord, nonché il bando per la ricerca industriale nelle Regioni Centro-Nord. Mette inoltre in risalto che alle politiche per la ricerca e l'innovazione contribuiscono in misura significativa i programmi operativi co-finanziati dai Fondi strutturali per 20,8 miliardi, di cui 14,2 miliardi destinati alle Regioni della Convergenza.

Passando al «collo di bottiglia» n. 7, sulla riduzione della disparità regionale, la correlatrice ricorda la raccomandazione del Consiglio di accelerare e rendere più efficiente la spesa cofinanziata dai fondi della politica di coesione. A tal fine, rammenta come il Governo con il PNR dello scorso anno si sia impegnato a migliorare l'impiego dei Fondi strutturali, anche attraverso l'adozione, a inizio 2011, di misure di accelerazione che hanno consentito di evitare la perdita delle risorse comunitarie, senza tuttavia riuscire a risolvere in modo strutturale le criticità della corrente programmazione e recuperare il grave ritardo accumulato nell'attuazione. Pertanto, è stato necessario, a partire dalla seconda metà dell'anno, intervenire per ribaltare i risultati assai modesti ottenuti dal Sud nella spesa dei Fondi strutturali attraverso un'importante azione di riprogrammazione. In proposito, ella rende noto che sono stati riprogrammati circa 3,7 miliardi dei Fondi strutturali su quattro priorità, tra cui l'istruzione e formazione. Per quanto riguarda la scuola, 974,3 milioni sono stati destinati: al consolidamento e innalzamento del livello di conoscenze e competenze di base degli studenti, con particolare attenzione agli studenti delle scuole che hanno conseguito risultati molto bassi nelle indagini nazionali e internazionali, anche attraverso la valorizzazione e la crescita professionale dei docenti; al contrasto alla dispersione scolastica in aree di esclusione sociale e culturale particolarmente grave; alla realizzazione di iniziative di raccordo/transizione scuola-lavoro; all'innalzamento delle competenze nella lingua straniera attraverso soggiorni di studio all'estero; a iniziative di orientamento rivolte a promuovere una scelta consapevole dei propri percorsi di studio e di lavoro da parte degli studenti; al miglioramento della qualità delle strutture scolastiche, anche mediante il potenziamento delle dotazioni scientifiche e tecnologiche.

Esamina poi il capitolo terzo, recante un'analisi delle azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi nazionali previsti dalla Strategia Europa 2020. Fra questi, rientrano nelle competenze della Commissione gli obiettivi n. 2 (ricerca e sviluppo), n. 6 (abbandoni scolastici) e n. 7 (istruzione universitaria). Con riguardo alla ricerca e sviluppo, dopo

aver ricordato che l'obiettivo della Strategia Europa 2020 è di accrescere gli investimenti pubblici e privati nel settore fino al 3 per cento del PIL, rimarca che l'Italia si è tuttavia prefissa di raggiungere nel 2020 un livello di spesa in rapporto al PIL pari all'1,53 per cento (partendo da 1,26 punti percentuali). Si tratta a suo giudizio di un obiettivo prudente, che tiene soprattutto conto dei vincoli di finanza pubblica, ma che potrebbe essere rimodulato in occasione della revisione di medio termine della Strategia, qualora le riforme producessero i risultati auspicati.

In base agli ultimi dati disponibili, relativi al 2009, registra un aumento rispetto al 2008 sia della spesa relativa alla ricerca di base (2,2 per cento) sia di quella relativa alla ricerca applicata (5,2 per cento). Rileva con favore che la spesa relativa alla ricerca di base è aumentata in primo luogo nelle università e nel settore delle istituzioni pubbliche, nonché nelle imprese, soprattutto quelle con un elevato numero di addetti, sebbene questo campo risulti maggiormente orientato verso la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale. Riferisce inoltre che il personale impegnato in tali attività è risultato in aumento nelle università (3,4 per cento) e in misura minore nelle imprese (2,9 per cento); in dettaglio, la figura professionale del ricercatore ha registrato una crescita del 5,3 per cento rispetto all'anno precedente, con un aumento in tutti i settori, ma relativamente più sostenuto nelle università e nelle aziende (rispettivamente +8,2 e +4,5 per cento).

Si sofferma altresì sulla distribuzione regionale della spesa per ricerca e sviluppo, che conferma il ruolo trainante del Nord-ovest, a cui è attribuibile il 35,7 per cento della spesa complessiva nazionale, seguito dal Centro (24,8 per cento), dal Nord-est (22,6 per cento) e dal Mezzogiorno (16,9 per cento). Dopo aver descritto brevemente le previsioni di spesa, tiene a precisare che il sistema produttivo nazionale è caratterizzato da microimprese e da una specializzazione che non richiede un uso intensivo di ricerca. Sono state pertanto adottate diverse misure centrate sullo strumento del credito d'imposta per le iniziative di ricerca compiute da imprese in collaborazione con università e sulla maggiore efficienza degli strumenti pubblici di sostegno alla ricerca.

Passando all'obiettivo n. 6 (abbandoni scolastici), nel ricordare che l'obiettivo della Strategia Europa 2020 è di ridurre entro il 2020 il tasso di abbandono scolastico a meno del 10 per cento, fa presente che l'Italia mostra un lento e graduale miglioramento, nonostante l'incidenza degli abbandoni scolastici sia ancora elevata, pari al 18,4 per cento nei primi tre trimestri del 2011. Tradotto nel sistema d'istruzione italiano, l'indicatore equivale alla percentuale di popolazione appartenente alla fascia d'età 18-24 anni che, dopo aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, non ha terminato un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai due anni e non frequenta corsi scolastici o altre attività formative. Osserva peraltro che i giovani con esperienza di abbandono scolastico precoce sono oltre 800.000 (corrispondenti a una percentuale del 16,4 per cento) e che, su dieci giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonato gli studi, sei sono maschi. Ritiene

in merito che le cause alla base del fenomeno si rinvengano, oltre che nelle caratteristiche dell'offerta formativa, nello svantaggio sociale e in uno scarso livello d'istruzione dell'ambiente familiare di provenienza. Le incidenze maggiori degli abbandoni precoci si riscontrano infatti laddove il livello d'istruzione o quello professionale dei genitori è più basso. Riassume inoltre le marcate differenze territoriali, segnalando che l'abbandono caratterizza soprattutto il Mezzogiorno, con punte del 25,9 per cento in Sicilia e del 24,2 per cento in Sardegna, anche se quote elevate si riscontrano anche in alcune aree del Nord (soprattutto in Valle d'Aosta, Veneto, Lombardia e nella provincia autonoma di Bolzano); la provincia autonoma di Trento è l'unica ad aver raggiunto l'obiettivo europeo. A fronte di queste rilevazioni, condivide perciò che il contenimento degli abbandoni scolastici e formativi nelle Regioni meridionali sia tra gli obiettivi fondamentali del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, il cui conseguimento è supportato anche da uno strumento premiale e dalle maggiori risorse derivanti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali realizzata attraverso il Piano di Azione Coesione.

Alle azioni mirate alla riduzione dell'abbandono scolastico, prosegue la correlatrice, hanno concorso anche quelle per migliorare le competenze di base degli studenti, che per l'annualità 2011 hanno coinvolto oltre 3.000 scuole con un investimento pari a 161 milioni attraverso il PON «Competenze per lo sviluppo». Rileva inoltre che l'obiettivo della riduzione della dispersione scolastica rimane confermato per il 2012: proseguiranno tutte le iniziative già previste nell'ambito del PON «Competenze per lo Sviluppo» già autorizzate con particolare riferimento alle competenze di base degli studenti. Osserva peraltro che nella cornice del Piano di Azione Coesione sarà sviluppato un nuovo intervento per la realizzazione di prototipi di azioni integrate affidate a reti di scuole e altri attori del territorio, concentrati in aree particolarmente degradate, per un importo di 24,9 milioni per gli anni 2012-2014.

Dà inoltre conto di un piano di edilizia scolastica, sviluppato nel 2011 dal Governo, per dotare soprattutto le Regioni del Mezzogiorno di strutture conformi ai più moderni *standard* didattici e per ridurre la spesa delle amministrazioni locali per locazione passiva di edifici non idonei all'uso scolastico. Le risorse finanziarie già stanziare (222,4 milioni) per la riqualificazione e attrattività degli edifici scolastici pubblici risultano totalmente impegnate (541 istituti scolastici autorizzati). Gli interventi di riqualificazione edilizia prevedono azioni di risparmio energetico, messa a norma impianti, abbattimento delle barriere architettoniche. Nelle stesse scuole sono inoltre attivate azioni per il potenziamento delle dotazioni scientifiche e tecnologiche.

Quanto infine all'obiettivo n. 7 («istruzione universitaria»), nel sottolineare che la Strategia Europa 2020 prevede un aumento della popolazione in possesso di un diploma di istruzione superiore, lamenta che l'Italia parta da una posizione decisamente sfavorevole, collocandosi agli ultimi posti della graduatoria europea. Nel 2010, infatti, soltanto il 19,8 per cento della popolazione italiana in età dai 30 ai 34 anni era in pos-

sesso di un titolo di istruzione superiore, a fronte di una media europea del 33,6 per cento. Segnala dunque che l'obiettivo nazionale punta a una graduale riduzione di tale svantaggio, che dovrebbe portare la percentuale della popolazione di riferimento al 26-27 per cento nel 2020. Ritiene significativo notare al riguardo il forte divario di genere, che in questo caso è a netto vantaggio delle donne: 24,4 per cento, contro il 15,5 per cento per gli uomini. L'indicatore presenta anche una forte dispersione regionale, con tassi superiori al 25 per cento in alcune Regioni del Centro-Nord e inferiori al 15 per cento in alcune Regioni del Sud.

Dal punto di vista dinamico, a eccezione della lieve flessione registrata nel 2009, la correlatrice rileva una tendenza crescente della quota di laureati, che nel periodo 2000-2010 è aumentata complessivamente di 8,2 punti. Gli incrementi più consistenti si sono verificati nei primi anni di vita della riforma dei cicli universitari che, in attuazione dei principi del cosiddetto Processo di Bologna, ha introdotto il sistema del «3+2». Dopo aver riepilogato i dati sui laureati che hanno conseguito per la prima volta un titolo universitario, divenuti nel 2005 il 69 per cento in più rispetto al 2001, afferma che negli anni più recenti la crescita effettiva del numero dei laureati risulta molto più contenuta e in costante riduzione. Sebbene il traguardo dell'aumento del numero dei laureati in Italia sia stato al centro delle riforme degli ultimi 10 anni, si rammarica che secondo il Rapporto OCSE sull'Italia per il 2011 gli sforzi compiuti potranno portare risultati significativi in termini numerici solo nel lungo periodo. Menzionare infine, tra le iniziative più recenti, l'introduzione di un sistema di incentivi inteso a sostenere l'eccellenza tra i professori, a livello di istruzione sia secondaria che universitaria (Piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo).

Illustra indi il programma strutturale avviato dall'Esecutivo per promuovere il merito, il quale attraverso la «Fondazione per il merito» dà applicazione al relativo Fondo previsto nella recente riforma dell'università: in tal modo gli studenti più meritevoli avranno a disposizione un sistema di prestiti a lungo termine e a condizioni convenienti per pagarsi interamente gli studi, incluse le spese di vitto e alloggio.

Passa poi all'esame del Piano di dotazioni infrastrutturali, in virtù del quale almeno 25 milioni verranno destinati ad assegnazioni su base competitiva tra università ai fini dell'ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali per ricerca, laboratori ed edilizia universitaria. Il CIPE ha approvato in proposito un piano di interventi infrastrutturali destinati alle università del Mezzogiorno al fine di potenziare i servizi residenziali, migliorare la fruibilità della didattica, potenziare le strutture di ricerca e gli spazi per gli studenti nelle sedi delle università del Sud.

Il capitolo quarto, ricorda la correlatrice, reca l'agenda per la crescita, vale a dire le riforme ancora *in itinere* volte a portare il Paese fuori dalla crisi. Enfatizza quindi il paragrafo IV.6 secondo cui la prospettiva strategica del Paese deve fondarsi sull'economia della conoscenza e sul «valore sociale» dell'istruzione e della ricerca, fattori a suo avviso essenziali per la qualificazione dei giovani e il loro inserimento nel mercato del lavoro,

per il dinamismo e la mobilità sociale, nonché per la competitività del sistema produttivo italiano nei processi di trasformazione economica globale. Reputa dunque necessario imprimere una forte accelerazione ai processi di convergenza con l'Unione europea riguardo agli obiettivi della riduzione del tasso di dispersione scolastica, dell'incremento del numero dei laureati e dell'investimento in ricerca e sviluppo. Ribadisce indi che per ridurre la dispersione scolastica saranno rafforzate le azioni mirate già in corso, assegnando a tale priorità ulteriori 45 milioni, di cui beneficeranno circa 1.000 istituti scolastici; proseguirà infine l'attuazione del piano di edilizia scolastica con l'avvio di ulteriori interventi finanziati a valere sui POR (383,9 milioni) che consentiranno di coprire i fabbisogni di circa 700 scuole.

Nel settore dell'educazione universitaria, osserva la correlatrice, il Governo intende assicurare la piena attuazione del processo di riforma dettato dalla legge n. 240 del 2010. In questo senso cita le principali direttrici di azione: completare il processo di riorganizzazione mediante l'avvio delle procedure concorsuali per l'abilitazione scientifica nazionale; attuare, con il supporto dell'ANVUR, le procedure di accreditamento degli atenei e dei corsi; revisionare il sistema di finanziamento con particolare attenzione all'efficienza gestionale e agli equilibri di bilancio, anche attraverso il supporto agli atenei nell'introduzione del bilancio unico e della contabilità economico-patrimoniale e la riforma dei dottorati di ricerca; rafforzare il diritto allo studio, attraverso politiche integrate a sostegno degli studenti, favorendo più mobilità sociale ed equità; favorire i processi di internazionalizzazione della rete formativa terziaria, al fine di consolidare l'integrazione su scala regionale e macroregionale, eliminando duplicazioni e diseconomie e favorendo una maggiore sinergia tra l'offerta universitaria e quella degli istituti tecnici superiori.

Nel campo della ricerca e dell'innovazione, ella riferisce che la prosecuzione delle azioni del Programma operativo nazionale per la ricerca e competitività, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determinerà, al 2015, una spesa complessiva stimata in 5 miliardi, 1,8 dei quali di parte privata. In questa prospettiva, reputa fondamentale che i Programmi nazionali di ricerca si allineino il più possibile ai programmi europei, per permettere alle imprese italiane di muoversi sempre di più verso settori *research intensive* e *knowledge based*, insieme alle imprese di altri Paesi europei. Richiama le priorità del Governo in tal senso: promuovere la competizione internazionale nella ricerca, aumentando la capacità di imprese, università, enti di ricerca e Amministrazioni centrali o locali di usare le risorse europee e di creare nuovi mercati di prodotti e servizi innovativi; sviluppare un'azione integrata nella ricerca, nell'ambito della piattaforma progettuale delle *smart cities and communities*; sostenere e qualificare la ricerca pubblica per l'economia della conoscenza e dell'innovazione; incentivare e valorizzare forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e quello privato. Fa presente in particolare che in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese

sarà esaminata la possibilità di un meccanismo automatico e permanente di credito di imposta alla ricerca e allo sviluppo.

Pone poi l'accento sul ruolo della cultura come fattore propulsivo, particolarmente in fase di crisi, tale da richiedere l'ulteriore promozione, la dinamica conservazione e la crescente valorizzazione dei beni culturali. Nella prospettiva sia di un *welfare* sostenibile e durevole, sia di un innalzamento e miglioramento del livello di fruizione della cultura da parte dei cittadini, il PNR afferma che il Governo promuoverà, mediante un apposito contesto giuridico e fiscale, le più efficaci forme di sinergia tra le risorse economiche e di capitale umano dell'area del privato sociale e quelle delle istituzioni statali.

Ella si sofferma in seguito su musei e aree archeologiche, archivi e biblioteche, cinema e spettacolo dal vivo, diritto d'autore, precisando che in questi compiti gli interventi saranno mirati a migliorare l'efficienza ed efficacia della gestione e la qualità del servizio al pubblico, secondo principi di trasparenza e ottimale impiego delle risorse. Giudica peraltro essenziale considerare anche la tutela del paesaggio come fattore di sviluppo, con speciale riguardo alla rigenerazione dei centri urbani e delle periferie degradate, attraverso una nuova normativa sulla qualità architettonica. Evidenzia inoltre che il potenziamento delle attività culturali e la valorizzazione dei beni culturali, oltre che destinati ad accrescere in modo sistematico e duraturo l'attrattività turistica del nostro Paese, consolidano il ruolo dell'Italia in Europa, quale maggior erede del patrimonio storico-artistico e protagonista dei processi di rivitalizzazione e innovazione culturale, necessari per attuare i modelli di sviluppo del dopo-crisi.

La correlatrice passa indi a descrivere la griglia delle misure in concreto adottate, allegata al PNR e articolata per «colli di bottiglia», analizzando in prima battuta il n. 1 (consolidamento fiscale e debito pubblico) con riferimento al quale è proseguita l'opera di riorganizzazione della spesa relativa all'istruzione scolastica (avvio di un programma straordinario di reclutamento da concludersi entro il 31 agosto 2012; istituzione di un fondo per il sistema nazionale di valutazione; aggregazione in istituti comprensivi; limite alle dotazioni organiche del personale docente e non docente; riduzione del numero dei dirigenti scolastici; rideterminazione delle dotazioni organiche dei docenti di sostegno; mobilità volontaria dei docenti inidonei all'insegnamento verso i ruoli amministrativi).

Per ovviare al «collo di bottiglia» n. 3 (mercato del lavoro) la correlatrice ricorda che sono state approvate misure in materia tirocini formativi e di orientamento mentre, per superare il «collo di bottiglia» n. 4 (mercato dei prodotti – concorrenza ed efficienza amministrativa), sono state intraprese azioni a favore dei beni culturali (assegnazione delle somme non utilizzate per il credito fiscale per il cinema al fondo per la produzione, la distribuzione e l'esercizio; sblocco del piano straordinario delle assunzioni per Pompei; altre disposizioni di manutenzione e prevenzione per Pompei; defiscalizzazioni degli investimenti privati in cultura; misure di *tax credit* e *tax shelter* per gli investimenti in cinematografia; proroga delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali nel settore dei

beni culturali; velocizzazione delle procedure per la verifica dell'interesse culturale degli immobili statali; semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità; progetto operativo di assistenza tecnica al Ministero); è stata inoltre istituita la scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science institute*.

Quanto al «collo di bottiglia» n. 5 (innovazione – ricerca e sviluppo), sono state avviate iniziative in materia di ricerca (contratti di programma con soggetti pubblici e privati; programmazione della ricerca in coerenza con il PNR; assegnazione premiale agli enti di ricerca per specifici programmi e progetti; incentivi all'internazionalizzazione della ricerca; incentivi fiscali per il rientro in Italia dei ricercatori; istituzione in via sperimentale di un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici); è stata costituita la summenzionata «Fondazione per il merito» per promuovere la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario; sono state semplificate numerose procedure universitarie (iscrizioni telematiche; semplificazioni degli scambi tra ricercatori e professori; *iter* semplificato per i progetti già selezionati in sede europea o internazionale; valorizzazione dei giovani); è stato definito un piano triennale 2011-2013 di assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente e non docente della scuola; è stato elaborato infine un piano contro l'abbandono scolastico.

La correlatrice conclude descrivendo le misure a favore dei beni culturali volte al superamento del «collo di bottiglia» n. 7 (completamento delle infrastrutture) quali l'innalzamento della soglia per la presunzione dell'interesse culturale degli immobili pubblici da 50 a 70 anni; l'incremento della soglia per l'affidamento a trattativa privata; la generalizzazione della procedura di archeologia preventiva; la digitalizzazione dell'Amministrazione. A ciò, aggiunge la correlatrice, si affiancano azioni a favore dell'edilizia scolastica.

In ultima analisi, tenuto conto delle linee direttrici del Documento, afferma con forza che le materie di competenza rivestono un ruolo importante per lo sviluppo, ma presentano tuttavia le principali criticità, dovute agli scarsi investimenti e ai tagli di risorse del recente passato. Si augura pertanto che nella prossima *spending review* l'Esecutivo non proceda ad ulteriori decurtazioni di fondi, che sarebbero a suo avviso assai nocive per la capacità di crescita del Paese.

Il correlatore BEVILACQUA (*PdL*), riassumendo brevemente le modifiche recentemente apportate alla legge di contabilità, fa presente che è stato anticipato alla prima parte dell'anno l'intero processo di programmazione nazionale, fissando al 10 aprile la data di presentazione alle Camere del DEF, in modo da inviare, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma.

Rammenta poi che entro il 30 giugno di ciascun anno il DEF è integrato da un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le

spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, con l'indicazione degli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

Nel richiamare la struttura del DEF, illustrata dalla correlatrice Vittoria Franco, annuncia indi che si soffermerà in particolare sullo scenario macro-economico e strutturale illustrato nella sezione II (Analisi e tendenze della finanza pubblica), nonché nel Programma nazionale di riforma (PNR) per le parti di competenza e sulle misure adottate dalle Regioni nei settori dell'istruzione, formazione, ricerca e cultura. Reputa altresì utile una riflessione sul Rapporto relativo allo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, allegato al DEF, con particolare riguardo all'analisi e valutazione della spesa dei Ministeri di competenza della Commissione.

Per quanto riguarda il quadro macro-economico, che registra un rallentamento nella crescita, riporta le stime di crescita del PIL mondiale e del commercio internazionale, le quali sono inferiori rispetto a quanto atteso in precedenza, segnalando inoltre la permanenza di una divergenza tra i Paesi avanzati e quelli emergenti e di più recente industrializzazione, nonché un certo grado di asimmetria tra le aree più industrializzate. In un contesto di incertezza per il futuro – prosegue il correlatore – l'economia italiana è cresciuta nel 2011 dello 0,4 per cento, penalizzata dalla recessione degli ultimi due trimestri derivata da fattori esterni e interni. Il risultato è lievemente inferiore rispetto alla stima ufficiale della Relazione al Parlamento 2011 (0,6 per cento), anche a causa di uno scarso contributo dei consumi finali. Il correlatore rileva invece positivamente la dinamica delle esportazioni, che è stata vivace (5,6 per cento), nonostante l'apprezzamento della moneta unica, al contrario delle importazioni, rallentate dalla domanda interna. Riporta indi le cifre concernenti la stima di crescita del PIL per l'anno in corso, che è ora atteso contrarsi dell'1,2 per cento, circa 0,8 punti percentuali in meno rispetto al quadro previsivo di dicembre; la ripresa dei livelli di attività economica è prevista manifestarsi gradualmente a partire dalla seconda metà dell'anno. Comunica altresì che nel 2013 il PIL crescerebbe a un ritmo moderato, pari allo 0,5 per cento, lievemente al di sopra della stima ufficiale di dicembre, per poi accelerare nel 2014 e nel 2015.

Analizzando più in dettaglio gli ambiti di interesse della Commissione, fa notare che secondo il paragrafo II.2 del PNR, dedicato alla crescita e competitività in Europa e in Italia, nelle *performance* relative delle componenti del PIL, un fattore importante è il basso livello della 'qualità del lavoro'. Circa le aree di *policy*, l'Italia si posiziona generalmente in linea con la media europea, ancorché mentre nel campo dell'innovazione e conoscenza si registri una posizione di svantaggio; nell'area dell'istruzione e della formazione permanente si rileva invece una posizione non distante dalla media europea, sia pure con *performance* negative.

Passando alle misure intraprese dalle Regioni per realizzare il PNR, dà anzitutto conto di come molte Regioni si muovano nel settore della ricerca, con il comune denominatore di sostenere la nascita e la crescita

d'impresе innovative e radicare nei territori gli investimenti in ricerca del settore privato. Inoltre, nella consapevolezza che il *digital divide* costituisce un collo di bottiglia per la crescita, le Regioni promuovono azioni volte a ridurlo e a diffondere la banda larga nelle aree territoriali escluse. Riferisce in particolare sui programmi della Regione Calabria, che tenta di attrarre imprese innovative nel campo della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e della Regione Basilicata, che sostiene la creazione di un Campus Centro di Ricerca Fiat e ha istituito nel 2011 un Fondo regionale di *venture capital*. Menziona successivamente la Regione Puglia, la quale ha pianificato la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese da realizzarsi attraverso azioni di recupero/rafforzamento delle conoscenze. In tema di ricerca segnala due distinte tipologie di iniziative: il finanziamento di progetti di ricerca sperimentale e applicata nell'ambito dei piani integrati di investimento promossi da medie e grandi imprese; il rafforzamento dei distretti tecnologici regionali che puntano alla diffusione delle strategie di ricerca attraverso la presenza integrata delle imprese e del sistema pubblico. La Regione punta peraltro sia a rafforzare il sistema regionale, sia a consolidare le strategie di innovazione delle imprese attraverso un più ampio e sistematico ricorso ai programmi di ricerca sperimentale e applicata.

Delinea altresì le misure della Regione Abruzzo, impegnata nella rigenerazione delle infrastrutture scolastiche/universitarie danneggiate dal sisma del 2009, nella creazione di un Fondo rotativo per ricerca e innovazione e nella diffusione della banda larga. La Regione Lazio – continua il correlatore – ha adottato il primo Programma della Ricerca inglobando le risorse del FESR 2007-2013 e prevedendo il cofinanziamento di iniziative nazionali e comunitarie. Accanto ad una strategia di *smart specialization* nei settori strategici per lo sviluppo regionale (aerospazio, bioscienze, tecnologie dei beni culturali e industria creativa-digitale), su cui sono stati disegnati anche i nuovi istituti tecnici superiori, sono state lanciate misure per disseminare la cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità nelle medie e piccole imprese che costituiscono la quasi totalità dell'impresa endogena della Regione (*voucher* innovazione, Fondo di *venture capital*, *seed capital* per *spin-off* dal mondo della ricerca, sviluppo sperimentale in forma aggregata).

Sottolinea peraltro che nel campo degli interventi per l'educazione e la formazione, le Regioni intendono mantenere la qualità dell'offerta formativa, nonostante la riduzione di alcuni trasferimenti statali. In tal senso, pone l'accento sul Piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente e educativo nella Regione Umbria, che si propone l'obiettivo di garantire continuità nel servizio educativo, anche attraverso lo stanziamento di fondi propri per 300.000 euro nel 2011, per la tutela del personale della scuola in attesa di occupazione. Evidenzia che in questo settore anche la Regione Emilia-Romagna nel 2012 ha stanziato risorse per istruzione, formazione, accesso al sapere e alla conoscenza per tutto

l'arco della vita (aggiornamento e qualificazione professionale), per oltre 366 milioni.

Comunica poi che la Regione Toscana ha attivato, in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2011-2015, il Progetto integrato 'Giovani sì', comprendente misure di sostegno per l'affitto e l'acquisto della prima casa, il diritto allo studio, la formazione, l'apprendimento, la specializzazione, l'inserimento nel mondo del lavoro, la facilitazione all'avviamento di impresa e all'attività imprenditoriale, nonché il supporto ad esperienze formative e lavorative all'estero. In collaborazione con i Fondi interprofessionali, ha sviluppato anche l'offerta relativa alla formazione continua, attuando interventi per legare strettamente formazione, sostegno all'occupazione e imprese.

Illustrando le azioni messe in campo dalla Regione Veneto per potenziare le sinergie tra il mondo dell'impresa e quello dell'istruzione, rende nota l'erogazione di contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca. La Regione Veneto inoltre promuove interventi a sostegno degli allievi con difficoltà di frequenza scolastica e di apprendimento, finanzia contributi regionali per il diritto allo studio ordinario e per borse di studio universitarie e valorizza il capitale umano attraverso percorsi formativi di eccellenza *post* universitari.

Dà poi conto del programma della Regione Piemonte, la quale nel 2011 ha finanziato borse di studio e *master* universitari, co-progettati tra atenei e imprese, che prevedessero un assorbimento all'interno delle stesse aziende del personale formato; essa ha investito in ricerca e sviluppo perseguendo strategie di rafforzamento dell'imprenditorialità in particolari settori e incentivando l'offerta di progetti a elevato contenuto tecnologico e rivolti alla Pubblica amministrazione. A ciò si aggiungono – precisa il correlatore – le iniziative per la riduzione dell'abbandono scolastico, in merito alle quali la Regione Piemonte consente a 15-20.000 adolescenti che hanno difficoltà a permanere nel sistema scolastico di rivolgersi alla formazione professionale regionale per acquisire una qualifica in linea con i fabbisogni di competenze professionali espressi dalle imprese piemontesi. Sul versante dell'alta formazione universitaria, è proseguito anche nel 2011 il finanziamento a progetti innovativi che gli atenei piemontesi realizzano in forma coordinata con il sistema produttivo.

Analogamente la Regione Lombardia ha avviato, o proseguito, progetti volti al sostegno della formazione professionale attraverso la realizzazione di percorsi coniugabili con il profilo del sistema produttivo regionale. Attraverso la «Dote Ricercatori» e la «Dote ricerca applicata» – sottolinea il correlatore – la Regione Lombardia nel 2011 ha continuato a supportare l'attività di ricercatori e vincitori di assegni di ricerca. Egli descrive dettagliatamente anche alcune iniziative attivate nell'ambito dell'Accordo di programma triennale in materia di ricerca sottoscritto nel 2010 tra la Lombardia e il Ministero per la promozione e valorizzazione di progetti che coinvolgono i privati, segnalando che per il 2012 la medesima Regione prevede di aumentare il sostegno ai corsi di formazione in diritto e dovere di istruzione e formazione, di proseguire con le attività

della «Dote Ricercatori» e della «Dote ricerca applicata» e di sperimentare corsi di laurea o *post* laurea rivolti agli apprendisti presso imprese.

Illustra indi le iniziative di cooperazione interregionale attivate nel 2011 a seguito dell'accordo tra Regione autonoma della Sardegna e Regione Lombardia con 7 milioni di finanziamento, in materia di ricerca e di trasferimento tecnologico: in particolare sono stati coinvolti organismi di ricerca e PMI nei settori delle ICT, delle biotecnologie e di altre tecnologie avanzate.

Ricorda infine che la legge n. 196 del 2009 prevedeva – fra gli allegati – un Rapporto annuale sullo stato di attuazione della riforma di contabilità, che evidenziasse in particolare le misure per la realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, conseguente alla legge n. 15 del 2009 e al relativo decreto n. 150 del 2009 (cosiddetto «decreto Brunetta»). Per la Commissione rileva in particolare la terza parte del Rapporto, in cui sono illustrate le attività poste in essere dalle Amministrazioni centrali a seguito della istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa, che ormai affianca il tradizionale controllo giuridico – contabile. Dopo aver riferito che l'ambito di collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole Amministrazioni centrali dello Stato è stato individuato nei «nuclei di analisi e valutazione della spesa», chiarisce che lo scopo di questi ultimi risiede essenzialmente nella individuazione dei principali fattori che ostacolano l'allocazione ottimale e l'utilizzo efficiente delle risorse. Detti nuclei sono stati definiti nel 2010 e, ai sensi del decreto istitutivo, sono composti da cinque rappresentanti dell'amministrazione e da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che il coordinamento dell'attività è affidato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Comunica quindi che il nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è insediato nel giugno 2011 e che la sua attività si è concentrata sui seguenti temi: raccolta e misurazione di indicatori di risultato e di fabbisogno di intervento per i programmi di spesa; analisi della spesa delle strutture periferiche; problematiche attinenti al finanziamento e al funzionamento delle istituzioni scolastiche; accumulo di residui perenti per la ricerca e tempistica delle riassegnazioni. Fa presente altresì che, al fine di contribuire al rafforzamento della funzione allocativa del bilancio, sono stati individuati e quantificati circa 200 indicatori significativi sull'attività dell'amministrazione, la domanda di servizi e la quantità e qualità di offerta realizzata, nonché i fenomeni che si intende influenzare attraverso gli interventi sottostanti le missioni e i programmi del bilancio del Dicastero. Tale attività – rimarca il correlatore – ha comportato un ampio confronto con molte Direzioni generali e un impegno da parte del Servizio statistico del Ministero; egli mette in evidenza al riguardo come gli indicatori relativi all'istruzione scolastica tengano in considerazione anche quelli prodotti dall'INVALSI e come gli indicatori della ricerca siano stati individuati in collaborazione con l'ANVUR. Sottolinea tuttavia che la stabilità della

struttura delle missioni/programmi da un esercizio finanziario all'altro è un presupposto importante per agevolare la lettura e l'utilizzo degli indicatori anno per anno.

Pone poi in luce l'istituzione di un gruppo di lavoro interno al Ministero per analizzare l'andamento delle spese sostenute dagli Uffici scolastici regionali (USR), onde comprendere le motivazioni di spesa rispetto alle attività svolte. La tematica è a suo avviso di particolare interesse, vista anche una concentrazione di debiti pregressi rilevati presso tali strutture e potrà contribuire a definire un modello per la ripartizione tra uffici delle risorse disponibili in base al carico di lavoro operativo di ciascuno (rappresentato tramite variabili sul numero degli alunni, dei punti di erogazione del servizio scolastico, del personale, delle sedi e delle strutture servite dagli uffici) e per il dimensionamento degli uffici stessi. In tal senso, è prevista la stesura di un primo documento di indirizzo entro la fine di aprile 2012. Ribadisce comunque che il nucleo sarà chiamato a monitorare il raggiungimento dei nuovi *target* di spesa e di personale da parte delle singole strutture.

Fa notare in seguito che, nonostante le rilevanti modifiche del meccanismo di finanziamento delle istituzioni scolastiche avvenute a partire dal 2007, permangono criticità nella programmazione finanziaria e nella gestione delle risorse destinate al funzionamento ordinario delle scuole. Negli ultimi anni, infatti, circa il 40 per cento delle scuole si trova in una situazione di liquidità tale da non poter soddisfare gli impegni già presi, senza contare il forte accumulo di residui attivi riferibili anche a esercizi lontani (precedenti al 2006) che nuoce a una corretta programmazione delle risorse. Riferisce infatti sui dati della rilevazione *ad hoc* effettuata dai revisori scolastici della Ragioneria generale a metà 2011, in base ai quali i residui attivi non riscossi alla fine di marzo 2011 ammontavano a circa 1,4 miliardi di euro, attribuibili in larga quota a supplenze brevi. Alla stessa data l'ammontare da finanziare per impegni già assunti era pari a circa 1 miliardo di euro, prevalentemente concentrato nelle categorie relative all'acquisto di servizi di pulizia, al pagamento di contributi assistenziali e previdenziali ed oneri fiscali. Ritiene però che l'analisi aggregata del fenomeno non consenta di apprezzare l'ampia variabilità dello stato dei singoli bilanci scolastici, né di individuare possibili soluzioni per un miglioramento mirato della situazione generale cercando di incentivare una maggiore trasparenza e comportamenti «virtuosi» da parte delle scuole. Al fine di valorizzare le informazioni dei bilanci scolastici appare perciò a suo giudizio opportuno un «risanamento» complessivo attraverso una depurazione dei crediti non esigibili che potrebbero esservi contenuti e un monitoraggio più stringente per evitare un nuovo accumulo di «situazioni non controllabili». Un'informatizzazione dei flussi informativi tra i diversi soggetti interessati contribuirebbe peraltro a rendere più efficaci le attività di monitoraggio delle scuole, a definire su basi più solide gli stanziamenti e ad intervenire puntualmente nei casi in cui siano necessarie azioni rimediali, per prevenire le criticità. Afferma dunque che la disponibilità dei dati mensili dei bilanci scolastici nell'archivio informatico del

Ministero potrebbe consentire di individuare le situazioni anomale e indirizzare l'attenzione dei revisori scolastici nell'attività di controllo. In questa direzione, il nucleo ha suggerito di includere la lista di indicatori strutturali e finanziari proposti in schede riassuntive prodotte automaticamente a partire dall'archivio Athena del Ministero. Puntualizza altresì che la riduzione dei tempi di conservazione dei residui in bilancio ha avuto effetti di incremento dei residui perenti per gli interventi nel campo della ricerca, che al 31 dicembre 2010 rappresentavano oltre 2 miliardi di euro. Riferisce peraltro sulla predisposizione di una rassegna di interventi per la ricerca di base e per la ricerca applicata e sull'analisi della tempistica dei decreti di rassegna.

Quanto al Ministero per i beni e le attività culturali, il cui nucleo di analisi si è insediato a sua volta nel giugno 2011, rende noto che è stata avviata l'analisi relativa alla definizione di indicatori; tuttavia, nel caso di questo Dicastero, l'attribuzione di indicatori di risultato ai singoli programmi di spesa costituisce un'operazione di difficile realizzazione a causa di una specificità della struttura del bilancio che attribuisce la maggior parte delle risorse in conto capitale ad una sola Direzione generale, mentre la responsabilità di coordinamento, regolamentazione e controllo ricade sulle diverse Direzioni a seconda del settore di appartenenza delle singole strutture periferiche. Il Centro di responsabilità su cui sono caricate le risorse – specifica il correlatore – si ritrova così specifici obiettivi, diversi da quelli delle strutture periferiche, ad eccezione delle poche sedi di sua competenza, a fronte di risorse eccedenti rispetto alle proprie esigenze, solo perché ha in carico le spese di personale di tutta la rete periferica, di entità particolarmente elevata. Precisa quindi che le attività del nucleo saranno dedicate nei prossimi mesi all'individuazione di una soluzione metodologica che riesca a ovviare a tale anomalia e che nel contempo sia idonea a rappresentare al meglio i risultati dell'amministrazione.

Il correlatore presenta inoltre un'altra attività trasversale ai vari nuclei, l'analisi dei debiti pregressi, sottolineando che il nucleo, al fine di produrre un contributo per il Rapporto sulla spesa 2012, esaminerà le tipologie di debiti più ricorrenti per la categoria economica dei consumi intermedi, verificando la possibilità di un adeguamento degli stanziamenti o proponendo operazioni di razionalizzazione della spesa stessa. Nel caso del Ministero per i beni culturali, l'analisi comprenderà anche capitoli di spesa, diversi dai consumi intermedi, che negli ultimi anni hanno presentato una situazione di notevole sofferenza finanziaria accompagnata dalla costituzione di debiti verso privati molto ingenti, i quali se non coperti al più presto creeranno una lievitazione dei costi dovuti ai contenziosi. Mette poi in risalto come, secondo l'articolo 31 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali il cui proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sia un privato, debbano essere autorizzati dal Ministero e come in sede di autorizzazione il soprintendente si possa pronunciare sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali certificando eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle age-

volazioni tributarie previste dalla legge. Dopo aver ricordato che una volta avvenuta la concessione del contributo lo Stato diviene debitore verso il soggetto privato, rileva criticamente che il capitolo di spesa destinato a tale scopo reca stanziamenti insufficienti rispetto alle richieste pervenute ed autorizzate, per cui gli sfondamenti annuali potrebbero essere arginati con l'introduzione di una modifica normativa al Codice che introduca tetti di spesa annuali.

Accenna poi alla rete periferica del Ministero, della quale risultano prontamente disponibili dal sistema informativo dell'amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale informazioni statistiche sugli archivi di Stato, le biblioteche nazionali e le sovrintendenze archivistiche. Con la collaborazione dell'amministrazione, tali dati potranno essere a suo avviso ulteriormente ampliati per comprendere variabili più specifiche. Considera peraltro utile che il nucleo verifichi se il patrimonio informativo del controllo di gestione possa fornire informazioni più puntuali sui costi sostenuti per singola struttura, tenuto conto che dette informazioni non sono al momento disponibili, benché il Ministero si stia adoperando in tal senso. Relativamente al resto delle strutture periferiche, costituite dalle altre sovrintendenze presenti capillarmente sull'intero territorio nazionale, sarà comunque necessario un impegno particolare dell'amministrazione. In conclusione, comunica che nei prossimi mesi si procederà alla costruzione di un *database* per le tipologie di strutture periferiche per cui sia già disponibile un'idonea quantità di informazioni, per poi avviare analisi statistiche di natura descrittiva.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Lunedì 23 aprile 2012

Plenaria**389^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore GALLO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, che torna in Senato dopo l'esame presso la Camera dei deputati, con numerose integrazioni.

Dopo essersi soffermato sul nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 2, in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi e dei contributi previdenziali ed assicurativi, illustra i commi 13-*ter* e 16-*quinquies* dell'articolo 3 che intervengono, rispettivamente, sulla disciplina del recupero delle accise sul gasolio per gli autotrasportatori e sul pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto in uso ai soggetti affetti da patologie che richiedano l'utilizzo permanente di tali imbarcazioni.

Alla Camera dei deputati è stato poi introdotto l'articolo 3-*quinquies*, recante «Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive», che interviene sulle procedure di assegnazione delle frequenze

del dividendo digitale, rivedendo la previgente procedura a carattere gratuito (cosiddetto «*beauty contest*»).

Il nuovo articolo 3-*sexies* interviene sulla tassazione di aeromobili privati, mentre il nuovo articolo 3-*septies*, integra l'articolo 18 della legge di stabilità per il 2012, estendendo anche alle società concessionarie le agevolazioni fiscali ivi previste per la realizzazione di infrastrutture mediante il *project financing*.

Nell'ambito dell'articolo 4, contenente misure per la fiscalità locale è stato inserito un comma 2-*bis* con il quale si consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un'imposta di sbarco, alternativa all'imposta di soggiorno, per finanziare interventi in materia di turismo, beni culturali e ambientali e servizi pubblici locali.

All'articolo 9, relativo al potenziamento dell'accertamento in materia doganale, i commi 3-*septies* e 3-*octies* disciplinano la gestione dei rifiuti posti sotto sequestro presso le aree portuali e aeroportuali, prevedendo tra l'altro che, nel caso in cui si proceda alla vendita di tali rifiuti, il 50 per cento del ricavato sia affidato al Ministero dell'ambiente per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.

Il comma 3-*novies* dello stesso articolo, inoltre, integra l'articolo 46 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante norme relative ai collegamenti infrastrutturali e logistica portuale, specificando che nei terminali retroportuali, cui faccia riferimento un sistema logistico, il servizio ai fini dello sdoganamento delle merci è svolto di norma dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei relativi porti.

All'articolo 12, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono infine stati aggiunti i commi 11-*septies* e 11-*novies* contenenti norme in materia di risorse statali spettanti alle regioni in materia, oltre che di edilizia sanitaria, di trasporto pubblico locale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ritiene che l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi di cui al nuovo articolo 3-*sexies*, inserito dalla Camera dei deputati, non dovrebbe essere applicata alle tratte elicotteristiche di collegamento con le isole minori, in quanto queste garantiscono il rispetto del principio della continuità territoriale e costituiscono un elemento importante per lo sviluppo turistico di tali realtà.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ribadisce la richiesta al Governo di chiarimenti, già formulata in passate occasioni, circa la compatibilità della disciplina introdotta dal nuovo articolo 3-*quinquies*, recante misure urgenti per l'uso efficiente della valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive, con le delibere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia

di assegnazione delle frequenze e con il quadro normativo vigente, con particolare riferimento alla possibilità di revocare una gara in corso cui partecipano anche società quotate in borsa.

Chiede inoltre se il Governo abbia compiuto una ricognizione al fine di capire quali soggetti intendano partecipare alla nuova procedura, considerato che le emittenti locali stanno attraversando una fase fortemente critica per la transizione dall'analogico al digitale e per la scarsità di risorse e che non pare che altri operatori nazionali o stranieri abbiano manifestato interesse.

Ritiene infine che la quantificazione delle risorse che si intende ottenere dalla procedura in questione sia ampiamente sovradimensionata.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) ritiene che la soppressione del cosiddetto *beauty contest* costituisca la modifica più importante tra quelle oggi all'esame della Commissione e che essa rivesta una grande importanza dal punto di vista politico, anche se, alla luce del quadro economico attuale, le aspettative in merito alle risorse che potranno essere reperite attraverso la procedura dovranno forse essere ridimensionate.

Il senatore DE TONI (*IdV*) manifesta apprezzamento per la definitiva conclusione della disastrosa esperienza del *beauty contest* e riconosce che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono stati apportati alcuni miglioramenti al provvedimento in esame, soprattutto per quanto concerne la tassazione delle borse di studio e quella degli immobili per gli anziani ricoverati presso case di riposo. Tuttavia, il provvedimento in esame concorrerà ad aumentare ulteriormente il carico fiscale, già intollerabile, e deve pertanto essere valutato negativamente.

Il presidente GRILLO (*PdL*) manifesta apprezzamento per il contenuto del nuovo articolo 3-*septies*, che estende anche alle società concessionarie le agevolazioni fiscali già previste dall'articolo 18 della legge di stabilità per il 2012 per la realizzazione di infrastrutture mediante il *project financing*, segnalando che una proposta in tal senso era stata da lui presentata in passato e che non era stata accolta dal Governo.

Ritiene inoltre che tali agevolazioni potranno essere utilizzate in ambito portuale. A tal proposito osserva che la scarsità di risorse per gli investimenti in tale importante settore, lamentata nel Documento di economia e finanza all'esame del Parlamento, troverebbe soluzione laddove il Governo sostenesse i disegni di legge di riforma dell'ordinamento portuale all'esame della Commissione Lavori pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione, il relatore GALLO (*PdL*) formula una proposta di parere favorevole, allegata al resoconto di seduta, che recepisce l'osservazione espressa dal senatore Ranucci.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) preannuncia il voto contrario del Gruppo Lega Nord Padania.

Il senatore DE TONI (*IdV*) preannuncia il voto contrario del Gruppo dell'Italia dei Valori.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione, formulata dal Relatore, che risulta approvata.

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2012 e connesso allegato
(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Marco FILIPPI (*PD*) illustra il contenuto del Documento di economia e finanza, descrivendo le sezioni che lo compongono, nonché i documenti ad esso allegati.

Rilevato con dispiacere che il tempo a disposizione della Commissione per esaminare un atto di tale importanza è estremamente limitato in considerazione dell'imminente inizio dell'esame in Aula, illustra le parti di competenza dell'8^a Commissione.

Per quanto riguarda le infrastrutture e i trasporti, dà conto delle Linee guida del programma delle infrastrutture strategiche.

Appare apprezzabile che il Governo indichi come priorità di intervento nazionale il sottoinsieme delle infrastrutture strategiche comprese nella rete essenziale transeuropea di trasporto TEN-T e le opere che determinano maggiori ricadute sui territori in termini di sviluppo. Tuttavia, tale iniziale indicazione sembrerebbe poi perdere efficacia, in quanto ad essa vengono affiancate una pluralità di altri obiettivi che potrebbero condurre a una eccessiva diversificazione, con conseguente perdita di efficacia dell'azione del Governo. Ciò non è auspicabile, anche perchè lo schema riepilogativo delle infrastrutture strategiche allegato alle Linee guida dimostra l'esistenza di forti criticità nella realizzazione delle opere ivi elencate.

Auspica che il Governo fornisca al Parlamento maggiori informazioni sugli stanziamenti e sullo stato di avanzamento delle singole opere e dà infine conto dei paragrafi del Programma nazionale di riforma dedicati all'Agenda digitale e alle azioni che il Governo intende realizzare in tale campo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3184-B**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, osservando che, al fine di garantire il rispetto del principio della continuità territoriale, sarebbe necessario escludere dall'applicazione dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, di cui al nuovo articolo 3-*sexies*, le tratte elicotteristiche di collegamento con le isole minori.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Lunedì 23 aprile 2012

Plenaria**303^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), in sostituzione del relatore Zanoletti assente per concomitanti impegni, riferisce sul decreto-legge in titolo, all'esame del Senato in terza lettura, evidenziando preliminarmente che lo stesso reca una serie misure orientate nella direzione della semplificazione in materia tributaria e altresì del potenziamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale.

Relativamente alle parti modificate dalla Camera dei Deputati, i profili di diretta competenza della Commissione sono richiamati da alcune disposizioni del provvedimento, presenti in particolare negli articoli 3-*ter* e 4, comma 5 e comma 8-*bis*.

L'articolo 3-*ter* – prosegue il Presidente relatore – reca una norma di interpretazione autentica, avente ad oggetto la disciplina di cui alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contenente un'elencazione degli specifici impieghi di prodotti energetici che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. In particolare, la disposizione di interpretazione in questione – per le parti di competenza della Commissione – riguarda il punto 3 delle sopracitata tabella A, ed è finalizzata ad includere espressamente nel novero dei carburanti aventi diritto all'esenzione dell'accisa anche la benzina, li-

mitatamente agli impieghi della stessa per la navigazione in acque comunitarie con finalità di pesca.

L'articolo 4, comma 5, lettera *a*), reca una modifica alla disciplina contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo alla definizione di area fabbricabile, ai fini dell'imposta municipale unica (IMU). Si ricorda che, nel testo attualmente vigente dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 504, si richiamano, tra le aree non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale. A tal riguardo, si rileva che la modifica introdotta è volta a chiarire che tra i terreni non fabbricabili vanno inclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

L'articolo 4, comma 5, lettera *c*) – prosegue il Presidente relatore – modifica la disposizione contenuta all'articolo 13, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, la quale stabilisce che per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore – ai fini IMU – è pari a 110. Con la modifica introdotta si precisa che la riduzione in questione riguarda solo i terreni agricoli posseduti e condotti dai sopracitati soggetti, anche se non coltivati.

L'articolo 4, comma 8-*bis*, precisa che l'applicazione ridotta dell'IMU, con riferimento alla sola parte di valore del terreno agricolo eccedente euro 6.000, si applica ai soli coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola (mentre nel testo vigente il riferimento alla previdenza agricola non è previsto).

Il Presidente relatore illustra, infine, uno schema di parere favorevole con condizioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Si apre il dibattito.

Il senatore PERTOLDI (*PD*), in relazione alla condizione contenuta nello schema di parere, atta a prospettare la necessità di circoscrivere la riduzione a 110 del moltiplicatore – ai fini IMU – ai soli terreni agricoli coltivati, osserva che in talune circostanze la disciplina comunitaria – ad esempio, quella relativa al cosiddetto *greening* – impone all'agricoltore di non destinare a coltivazione talune porzioni di terreno. In tali casi l'agricoltore sarebbe assoggettato ad una tassazione più alta in conseguenza di un obbligo di non coltivazione imposto *ex lege*.

Dopo che il senatore ANDRIA (*PD*) ha proposto una riformulazione dello schema di parere, finalizzata ad eliminare dallo stesso la condizione citata dal senatore Pertoldi, la senatrice PIGNEDOLI (*PD*) prospetta l'opportunità di trasformare in osservazione la prima delle due condizioni, relativa all'eliminazione – ai fini dell'IMU sui terreni agricoli – del riferimento all'iscrizione nella previdenza agricola, relativamente agli impen-

ditori agricoli professionali, contenuto nell'articolo 4, comma 5, lettere a) e c), e comma 8-bis.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riformula lo schema di parere precedentemente illustrato, recependo le proposte formulate nel corso dei precedenti interventi.

Il Presidente, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazione, nella versione per ultimo prospettata (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2012 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PICCIONI (*PdL*) riferisce sul Documento di economia e finanza 2012, evidenziando preliminarmente che lo stesso si inserisce nel contesto della riforma della contabilità pubblica, posta in essere dalla legge n. 196 del 2009, che ha avuto come tratti caratterizzanti nuovi strumenti di programmazione economico-finanziaria, in relazione con il complesso della manovra economica sfociante nella legge di stabilità finanziaria e nella legge di bilancio, tale da configurare la programmazione economica nel contesto di un diverso e più articolato apparato di documentazione di matrice europea.

Nel corso degli ultimi anni si è evidenziata una forte accelerazione della procedura di riforma della politica economica europea, finalizzata allo sviluppo e all'approvazione di una nuova versione del «Patto di stabilità e crescita» da parte delle istituzioni di governo dei Paesi membri.

Di conseguenza – prosegue il relatore – i documenti politico-contabili europei, quali il «Programma di stabilità» e il «Programma nazionale di riforma», in ragione della loro centralità assoluta e catalizzante, devono essere presentati da ciascun Paese entro data certa, stabilita entro il mese di aprile.

Appare dunque evidente, in base a quanto detto, come sia il nuovo schema europeo a fungere da riferimento per la programmazione e a concentrare la discussione sulla politica economica, superando sotto l'aspetto sostanziale e politico i precedenti strumenti di programmazione nazionale, quali il DPEF o la Decisione di finanza pubblica.

Sotto il profilo strutturale, il Documento si articola in tre sezioni, rispettivamente il Programma di stabilità, Analisi e tendenze della finanza pubblica, il Programma nazionale di riforma, alle quali si accompagnano cinque allegati.

Nel quadro complessivo del Documento di economia e finanza 2012 – prosegue il relatore – come delineato, appare evidente che i singoli settori non sono configurati singolarmente, ma piuttosto sono inseriti in un'a-

analisi ampia e complessiva, che verte sulle grandi scelte e sulle macro-grandezze di politica economica.

Nell'ambito di tale caratterizzazione del Documento sono tuttavia presenti richiami, anche a carattere specifico, su alcuni aspetti, pur rilevanti, che investono il comparto primario e di riflesso le competenze della Commissione.

Appare necessario richiamare l'attenzione sulla sezione II (Analisi e tendenze della finanza pubblica) la quale, dopo aver dato conto analiticamente sia dei dati riferiti al conto economico e di cassa delle Amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettori, sia delle informazioni di dettaglio su risultati e previsioni dei principali settori di spesa, fornisce una serie di tabelle esplicative nel cui contesto sono presenti voci relative alle politiche agricole alimentari e forestali: redditi da lavoro dipendente (tabella V. 6-10), consumi intermedi (V. 6-11), IRAP (V. 6-12), contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche locali (V. 6-27), e i contributi agli investimenti alle imprese del settore agricolo (V. 6-29), al cui interno è anche citata la voce «Incentivi assicurativi-fondo di solidarietà in agricoltura».

La nota metodologica allegata alla sezione II – prosegue il relatore – assume rilevanza in particolare riguardo alle entrate, suddivise in entrate tributarie ed extratributarie, contributive, flussi finanziari tra Italia e Unione europea, nel contesto dei quali viene dato uno specifico riguardo ai Fondi strutturali, tra cui il Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo per la pesca (FEP). Il paragrafo definisce i criteri utilizzati in sede europea per la previsione degli accrediti annuali, basata su tre ordini di informazioni, quali i piani finanziari annuali dei singoli programmi, l'ammontare delle spese certificate dalle Autorità nazionali in relazione alle domande di pagamento, e infine gli accrediti all'Italia, distinti per intervento e fonte finanziaria.

Il paragrafo si conclude con un apposito riquadro volto a riassumere in sintesi le linee essenziali e procedurali conseguenti all'assegnazione degli strumenti previsti nel bilancio comunitario agli Stati membri, per l'attuazione della PAC.

Il Programma nazionale di riforma, oggetto della sezione III, dopo aver delineato lo scenario macroeconomico e strutturale, sintetizza le riforme strutturali avviate e quelle programmate in vista degli obiettivi di Europa 2020.

Dopo la descrizione del quadro complessivo e degli obiettivi di politica economica – prosegue il relatore – il Programma affronta il tema delle principali riforme dell'Italia e la valutazione del loro impatto in termini macroeconomici.

Appare opportuno segnalare, in tema di occupazione e mercato del lavoro, come quest'ultimo assume un rilievo fondamentale dell'azione di Governo, che ha assegnato un ruolo di primo piano testimoniato dal progetto di riforma organica del mercato del lavoro, attualmente in corso di esame da parte del Parlamento.

Tra gli aspetti ed obiettivi caratterizzanti si individua il contrasto al lavoro sommerso, con particolare riferimento alla repressione dei fenomeni di sfruttamento di lavoro irregolare mediante attività organizzata svolta con il ricorso alla violenza o all'intimidazione (il cosiddetto «caporalato»), che nel settore agricolo fa purtroppo sentire ancora la sua presenza.

Occorre altresì ricordare che – prosegue il relatore – nella parte dedicata alle azioni indicate per il raggiungimento degli obiettivi nazionali previsti dalla strategia Europa 2020, il tasso di occupazione riveste carattere primario, ed anche in questo caso emerge, tra le diverse priorità, la lotta al lavoro irregolare, il cui peso sembra essere aumentato negli ultimi due anni, per effetto della crisi. Il Documento rileva la forte connotazione geografica e settoriale dei tassi di irregolarità, evidenziati in particolar modo nell'ambito dell'agricoltura in quanto caratterizzata da una forte stagionalità e dall'impiego di lavoro a giornata.

Nella stessa parte, viene posto l'accento sull'obiettivo relativo alle fonti rinnovabili, i cui riflessi per il settore agricolo possono avere sicura rilevanza in considerazione dell'utilizzo di biomasse di origine agricola nell'ambito generale delle bioenergie.

Il documento sottolinea – prosegue il relatore – lo sviluppo verificatosi negli ultimi anni delle nuove fonti, tra cui le bioenergie, al quale sarà dato ulteriore impulso attraverso la rimodulazione degli incentivi per le fonti rinnovabili, e un miglior coordinamento tra Stato e Regioni nella suddivisione delle responsabilità per raggiungere gli obiettivi.

In questo senso si ricorda l'approvazione del decreto interministeriale sulle fonti rinnovabili con obiettivi specifici per ciascuna Regione, anche in relazione alla normativa per cui gli obiettivi comunitari sull'uso delle energie in oggetto devono essere ripartiti, con modalità condivise, tra le diverse Regioni.

Sempre nella sezione III, la parte definita «Agenda per la crescita», volta ad illustrare il programma di riforme strutturali, illustra alcune priorità fondamentali, oggetto della pianificazione dell'azione governativa. Tra queste occorre richiamare l'attenzione sulla promozione della crescita, nonché sull'obiettivo di una crescita più sostenibile.

La promozione della crescita, investendo la generale competitività del sistema produttivo, esplica i suoi effetti anche in riferimento al comparto primario, che pertanto rientra nella prospettiva di sviluppo perseguita dall'attività di Governo tramite l'individuazione di determinate finalità. In questo senso, rileva considerare l'obiettivo di garantire tempi più rapidi in tema di giustizia civile, la cui riforma ha in previsione nuovi interventi, tra i quali una disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento a favore dei debitori in stato di insolvenza ma ai quali non siano applicabili le vigenti procedure concorsuali, e tra questi pertanto anche gli imprenditori agricoli, ai quali sarà offerta la possibilità di ottenere la cancellazione dei propri debiti, riacquistando un ruolo attivo nel mercato.

La priorità di una crescita più sostenibile – prosegue il relatore – legata a un sistema produttivo più efficiente nell'uso delle risorse naturali,

prevede l'individuazione di cinque aree principali, tra le quali assume indubbio rilievo per il settore primario la gestione integrata del ciclo delle acque. In questo contesto gli obiettivi del Governo riguardano la riduzione dei consumi di acqua, il bilanciamento tra i diversi usi (civili, industriali, energetici e naturalmente agricoli), l'incentivazione alla raccolta e alla depurazione delle acque reflue nonché il riuso delle acque depurate ai fini agricoli e industriali.

Occorre conclusivamente segnalare la presenza, in allegato alla sezione III, di una griglia sintetica delle principali misure descritte dal Programma nazionale di riforma, raggruppate per macro-aree d'intervento, composta di voci che, indicando riferimenti normativi, breve descrizione e stato d'avanzamento, consente l'individuazione delle riforme, la quantificazione del loro impatto sul bilancio pubblico e la loro funzionalità rispetto agli obiettivi comunitari.

Il relatore illustra, infine, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Si apre il dibattito.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*), dopo aver preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore, prospetta l'esigenza che l'Esecutivo, nell'ambito del processo di razionalizzazione della spesa pubblica, utilizzi le risorse finanziarie recuperate per interventi di sostegno alla competitività ed alla crescita. In tale ottica, il settore agroalimentare può costituire un elemento importante di traino per la crescita dell'intero sistema economico italiano.

Sarebbe stato opportuno sottolineare in maniera più mirata, nell'ambito del Documento di economia e finanza 2012, la necessità di riallocare le risorse recuperate dalla razionalizzazione della spesa pubblica per interventi a favore dell'*export* dei prodotti agroalimentari, atteso che l'internazionalizzazione delle imprese agricole costituisce uno dei punti chiave su cui incentrare il percorso di rilancio del comparto primario.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) condivide le valutazioni espresse dal relatore e dalla senatrice Pignedoli, ricordando che il Ministro, nel corso della seduta del 18 aprile scorso, ha prospettato, riguardo alla tematica della internazionalizzazione delle imprese agricole, una modifica alla composizione della «Cabina di regia» finalizzata ad includere nella stessa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

A tal proposito evidenzia, inoltre, che il settore alimentare è già adeguatamente rappresentato nell'ambito dell'ICE, mentre al contrario il settore agricolo necessita di un maggiore coinvolgimento nelle decisioni relative al rilancio dell'*export*.

Rileva poi che l'attenzione rispetto al profilo tematico in questione è quanto mai necessaria, anche al fine di evitare che l'Italia diventi, con riferimento ai prodotti agricoli, uno Stato prettamente importatore.

Il Presidente si sofferma poi brevemente sull'accordo tra Unione europea e Marocco per l'esportazione di prodotti agroalimentari, evidenziando che tale atto è suscettibile di danneggiare le imprese del comparto primario italiano, specie quelle del settore ortofrutticolo.

Dopo aver osservato che il Documento in titolo risulta piuttosto conciso e generico in merito al settore agricolo, valuta in maniera decisamente critica tale impostazione, che denota una non piena attenzione del Governo rispetto al comparto primario.

Non ci sono quindi elementi per esprimere un giudizio «entusiastico» rispetto al Documento in titolo, ma non ci sono nemmeno elementi per dichiarare una contrarietà in ordine allo stesso. Preannuncia pertanto, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Successivamente, il Presidente, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole illustrato dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per giovedì 26 aprile, alle ore 11, è posticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3184-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

considerato che:

l'articolo 3-ter reca una norma di interpretazione autentica, avente ad oggetto la disciplina di cui alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contenente un'elencazione degli specifici impieghi di prodotti energetici che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. In particolare, la disposizione di interpretazione in questione – per le parti di competenza della Commissione – riguarda il punto 3 delle sopracitata tabella A, ed è finalizzata ad includere espressamente nel novero dei carburanti aventi diritto all'esenzione dell'accisa anche la benzina, limitatamente agli impieghi della stessa per la navigazione in acque comunitarie con finalità di pesca;

l'articolo 4, comma 5, lettera a) reca una modifica alla disciplina contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo alla definizione di area fabbricabile, ai fini dell'imposta municipale unica (IMU). Si ricorda che, nel testo attualmente vigente dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 504, si richiamano, tra le aree non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale. A tal riguardo, si rileva che la modifica introdotta è volta a chiarire che tra i terreni non fabbricabili vanno inclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;

l'articolo 4, comma 5, lettera c) modifica la disposizione contenuta all'articolo 13, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, la quale stabilisce che per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore – ai fini IMU – è pari a 110. Con la modifica introdotta si precisa che la riduzione in questione riguarda solo i terreni agricoli posseduti e condotti dai sopracitati soggetti, anche se non coltivati;

l'articolo 4, comma 8-bis precisa che l'applicazione ridotta dell'IMU, con riferimento alla sola parte di valore del terreno agricolo eccedente euro 6.000, si applica ai soli coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola (mentre nel testo vigente il riferimento alla previdenza agricola non è previsto);

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, comma 5, lettera *a*) e lettera *c*), e comma 8-*bis*, inerenti all'IMU sui terreni agricoli, va eliminato il riferimento all'iscrizione nella previdenza agricola, relativamente agli imprenditori agricoli professionali, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004;

all'articolo 4, comma 5, lettera *c*), occorre circoscrivere la riduzione a 110 del moltiplicatore – ai fini IMU – ai soli terreni agricoli coltivati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3184-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

considerato che:

l'articolo 3-ter reca una norma di interpretazione autentica, avente ad oggetto la disciplina di cui alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contenente un'elencazione degli specifici impieghi di prodotti energetici che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. In particolare, la disposizione di interpretazione in questione – per le parti di competenza della Commissione – riguarda il punto 3 delle sopracitata tabella A, ed è finalizzata ad includere espressamente nel novero dei carburanti aventi diritto all'esenzione dell'accisa anche la benzina, limitatamente agli impieghi della stessa per la navigazione in acque comunitarie con finalità di pesca;

l'articolo 4, comma 5, lettera a) reca una modifica alla disciplina contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo alla definizione di area fabbricabile, ai fini dell'imposta municipale unica (IMU). Si ricorda che, nel testo attualmente vigente dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 504, si richiamano, tra le aree non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale. A tal riguardo, si rileva che la modifica introdotta è volta a chiarire che tra i terreni non fabbricabili vanno inclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;

l'articolo 4, comma 5, lettera c) modifica la disposizione contenuta all'articolo 13, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, la quale stabilisce che per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore – ai fini IMU – è pari a 110. Con la modifica introdotta si precisa che la riduzione in questione riguarda solo i terreni agricoli posseduti e condotti dai sopracitati soggetti, anche se non coltivati;

l'articolo 4, comma 8-bis precisa che l'applicazione ridotta dell'IMU, con riferimento alla sola parte di valore del terreno agricolo eccedente euro 6.000, si applica ai soli coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola (mentre nel testo vigente il riferimento alla previdenza agricola non è previsto);

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 5, lettera *a*) e lettera *c*), e comma 8-*bis*, inerenti all'IMU sui terreni agricoli, va eliminato il riferimento all'iscrizione nella previdenza agricola, relativamente agli imprenditori agricoli professionali, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 5

La Commissione, esaminato il Documento di economia e finanza 2012,

premessi che:

tale Documento si inserisce nel contesto della riforma della contabilità pubblica, posta in essere dalla legge n. 196 del 2009, che ha avuto come tratti caratterizzanti nuovi strumenti di programmazione economico-finanziaria, in relazione con il complesso della manovra economica sfociante nella legge di stabilità finanziaria e nella legge di bilancio, tale da configurare la programmazione economica nel contesto di un diverso e più articolato apparato di documentazione di matrice europea;

di conseguenza, i documenti politico-contabili europei, quali il «Programma di stabilità» e il «Programma nazionale di riforma», in ragione della loro centralità assoluta e catalizzante, devono essere presentati da ciascun Paese entro data certa, stabilita entro il mese di Aprile;

appare dunque evidente come sia il nuovo schema europeo a fungere da riferimento per la programmazione e a concentrare la discussione sulla politica economica;

sotto il profilo strutturale, il Documento si articola in tre sezioni, rispettivamente il Programma di stabilità, Analisi e tendenze della finanza pubblica, il Programma nazionale di riforma, alle quali si accompagnano cinque allegati;

nel quadro complessivo del Documento di economia e finanza 2012 come delineato, appare evidente che i singoli settori non sono configurati singolarmente, ma piuttosto sono inseriti in un'analisi ampia e complessiva, che verte sulle grandi scelte e sulle macro-grandezze di politica economica;

considerato che:

la sezione II (Analisi e tendenze della finanza pubblica), dopo aver dato conto analiticamente sia dei dati riferiti al conto economico e di cassa delle Amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettori, sia delle informazioni di dettaglio su risultati e previsioni dei principali settori di spesa, fornisce una serie di tabelle esplicative nel cui contesto sono presenti voci relative alle politiche agricole alimentari e forestali: redditi da lavoro dipendente (tabella V. 6-10), consumi intermedi (V. 6-11), IRAP (V. 6-12), contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche locali (V. 6-27), e i contributi agli investimenti alle imprese del settore agricolo (V. 6-29),

al cui interno è anche citata la voce «Incentivi assicurativi-fondo di solidarietà in agricoltura»;

la nota metodologica allegata alla sezione II assume rilevanza in particolare riguardo alle entrate, suddivise in entrate tributarie ed extratributarie, contributive, flussi finanziari tra Italia e Unione europea, nel contesto dei quali viene dato uno specifico riguardo ai Fondi strutturali, tra cui il Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo per la pesca (FEP). Il paragrafo definisce i criteri utilizzati in sede europea per la previsione degli accrediti annuali e si conclude con un apposito riquadro volto a riassumere in sintesi le linee essenziali e procedurali conseguenti all'assegnazione degli strumenti previsti nel bilancio comunitario agli Stati membri, per l'attuazione della PAC;

il Programma nazionale di riforma, oggetto della sezione III, dopo aver delineato lo scenario macroeconomico e strutturale, sintetizza le riforme strutturali avviate e quelle programmate in vista degli obiettivi di Europa 2020, affrontando il tema delle principali riforme dell'Italia e la valutazione del loro impatto in termini macroeconomici;

tra gli aspetti ed obiettivi caratterizzanti in tema di occupazione e mercato del lavoro, si individua il contrasto al lavoro sommerso, con particolare riferimento alla repressione dei fenomeni di sfruttamento di lavoro irregolare mediante attività organizzata svolta con il ricorso alla violenza o all'intimidazione (il cosiddetto «caporalato»), che nel settore agricolo fa purtroppo sentire ancora la sua presenza;

nella parte dedicata alle azioni indicate per il raggiungimento degli obiettivi nazionali previsti dalla strategia Europa 2020, il tasso di occupazione riveste carattere primario, ed anche in questo caso emerge, tra le diverse priorità, la lotta al lavoro irregolare, il cui peso sembra essere aumentato negli ultimi due anni, per effetto della crisi. Il Documento rileva la forte connotazione geografica e settoriale dei tassi di irregolarità, evidenziati in particolar modo nell'ambito dell'agricoltura in quanto caratterizzata da una forte stagionalità e dall'impiego di lavoro a giornata;

nella stessa parte, viene posto l'accento sull'obiettivo relativo alle fonti rinnovabili, i cui riflessi per il settore agricolo possono avere sicura rilevanza in considerazione dell'utilizzo di biomasse di origine agricola nell'ambito generale delle bioenergie;

il documento sottolinea lo sviluppo verificatosi negli ultimi anni delle nuove fonti, tra cui le bioenergie, al quale sarà dato ulteriore impulso attraverso la rimodulazione degli incentivi per le fonti rinnovabili, e un miglior coordinamento tra Stato e Regioni nella suddivisione delle responsabilità per raggiungere gli obiettivi;

sempre nella sezione III, la parte definita «Agenda per la crescita», volta ad illustrare il programma di riforme strutturali, illustra alcune priorità fondamentali, oggetto della pianificazione dell'azione governativa, tra le quali occorre richiamare l'attenzione sulla promozione della crescita, nonché sull'obiettivo di una crescita più sostenibile;

la promozione della crescita, investendo la generale competitività del sistema produttivo, esplica i suoi effetti anche in riferimento al com-

parto primario, che pertanto rientra nella prospettiva di sviluppo perseguita dall'attività di Governo tramite l'individuazione di determinate finalità. In questo senso, rileva considerare l'obiettivo di garantire tempi più rapidi in tema di giustizia civile, la cui riforma ha in previsione nuovi interventi, tra i quali una disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento a favore dei debitori in stato di insolvenza ma ai quali non siano applicabili le vigenti procedure concorsuali, e tra questi pertanto anche gli imprenditori agricoli, ai quali sarà offerta la possibilità di ottenere la cancellazione dei propri debiti, riacquistando un ruolo attivo nel mercato;

la priorità di una crescita più sostenibile, legata a un sistema produttivo più efficiente nell'uso delle risorse naturali, prevede l'individuazione di cinque aree principali, tra le quali assume indubbio rilievo per il settore primario la gestione integrata del ciclo delle acque, nel cui contesto gli obiettivi del Governo riguardano la riduzione dei consumi di acqua, il bilanciamento tra i diversi usi (civili, industriali, energetici e naturalmente agricoli), l'incentivazione alla raccolta e alla depurazione delle acque reflue nonché il riuso delle acque depurate ai fini agricoli e industriali;

esprime parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Lunedì 23 aprile 2012

Plenaria**304^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
MORRA

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2012 e connesso allegato
(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore MORRA (*PdL*), premesso che il Documento è stato predisposto in attuazione della novella di cui alla legge di riforma della contabilità pubblica, n. 39 del 2011, rileva che nell'ambito del quadro programmatico esposto nella prima sezione è prevista nel 2012 una riduzione del PIL pari all'1,2 per cento, ed un successivo incremento fino all'1,2 per cento nel 2015, cui corrisponde, nel triennio 2013-2015, una progressiva riduzione del tasso di disoccupazione.

Il paragrafo IV.4 illustra gli obiettivi del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro attualmente all'esame della Commissione, mentre il paragrafo II.3 è dedicato ai fattori che frenano lo sviluppo del Paese, a cominciare dal basso tasso di occupazione delle donne, dei lavoratori anziani e dei giovani, inferiore rispetto alla media europea. In proposito vengono richiamati i recenti interventi del Governo in tema di occupazione giovanile e si osserva che, per i lavoratori giovani ed anziani, una delle cause è costituita dalla carenza di adeguati processi di formazione, mentre per le donne incide anche l'attuale sistema fiscale e di benefici, che disincentiva un secondo reddito familiare.

Quanto alla spesa pensionistica, specificamente esaminata sia nel capitolo III della seconda sezione che nel capitolo III della terza sezione, il Documento rileva che le misure adottate nel corso degli anni, nonché quelle introdotte, da ultimo, con il decreto-legge n. 201 del 2011, compensano in larga parte l'andamento negativo (cosiddetta gobba pensionistica) che si prospettava per i prossimi decenni; in questo quadro, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL tenderà a ridursi fino al 2030, secondo un trend più accentuato a partire dal 2015.

Il presidente relatore MORRA (*PdL*) richiama infine l'attenzione della Commissione sull'allegato n. 1, parte III.3, in cui viene dato conto dell'indagine svolta dal nucleo di analisi e valutazione della spesa sul Fondo sociale di occupazione e formazione istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ricopre un ruolo rilevante nelle misure a sostegno del reddito in caso di sospensione e perdita di lavoro. Sul punto, condivide la necessità di rafforzare il sistema di monitoraggio del flusso della spesa, che manifesta alcune criticità causate dal disallineamento temporale dei trasferimenti tra Ministero ed INPS.

Illustra conclusivamente una bozza di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato al resoconto), che sottolinea l'esigenza di rafforzare le politiche di incentivo all'occupazione femminile, anche attraverso una rimodulazione del sistema di imposizione sul reddito familiare, ed i processi di formazione per promuovere l'occupazione dei giovani e dei lavoratori ultracinquantenni.

La senatrice CARLINO (*IdV*) stigmatizza il comportamento del Governo, che sistematicamente presenta testi di grande rilevanza con scadenze estremamente brevi per il loro esame parlamentare, sminuendo così le prerogative delle Camere.

Passa quindi ad illustrare una bozza alternativa di parere di segno contrario (pubblicata in allegato al resoconto), in cui, richiamando il recente giudizio del Fondo monetario internazionale sulle misure di risanamento adottate dall'Italia, si avverte che a causa dell'aumento del debito e nonostante le misure di austerità adottate, il pareggio di bilancio verrà rinviato al 2017, con la previsione di una ripresa assai precaria anche nel prossimo anno.

La senatrice esprime viva preoccupazione per la contrazione del reddito e della propensione al risparmio delle famiglie, nonché per l'elevata pressione fiscale; ricorda tuttavia che, anche secondo la Banca d'Italia, è la disoccupazione a pesare maggiormente nell'attuale fase di incertezza. Quanto al mercato del lavoro, che costituisce una delle tematiche del Documento, pur condividendo alcuni degli obiettivi della riforma, segnala che il disegno di legge relativo, attualmente in esame presso la Commissione, risulta insufficiente, riducendosi ad una lieve revisione della normativa che regola le forme contrattuali cosiddette atipiche in cambio di uno stravolgimento delle garanzie dei lavoratori in tema di licenziamento illegittimo. La riforma potrà dunque solo lacerare la coesione sociale, nascon-

dendo i fattori che determinano realmente la crisi e che impediscono la ripresa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente relatore MORRA (*PdL*) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione, da lui illustrata.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere contrario illustrato dalla senatrice Carlino.

(3184-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore MORRA (*PdL*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare nuovamente il disegno di legge, modificato dalla Camera dei Deputati, alcuni dei quali di interesse specifico della Commissione. In particolare menziona l'articolo 1, che aumenta il novero dei debiti rateizzabili per il contribuente. Con modifica dell'articolo 2, si incrementa l'area di responsabilità solidale nell'ambito dei contratti d'appalto, per garantire maggiormente le ritenute fiscali e l'assolvimento degli obblighi IVA sulle forniture. Con riguardo all'articolo 3, il presidente relatore MORRA (*PdL*) evidenzia le modifiche alle norme che prevedono il pagamento con mezzi diversi dal contante di stipendi e pensioni, prorogandone il termine iniziale al 1° luglio prossimo e limitando l'obbligo di indicare il numero di conto corrente entro il 30 giugno alle pensioni INPS. Nella disposizione si precisa altresì che le somme erogate per le tredicesime non concorrono al superamento della soglia di mille euro per il pagamento in contanti. La Camera dei Deputati ha poi introdotto ulteriori norme volte a limitare la pignorabilità degli stipendi e ad escludere dall'imponibile IRPEF le somme ed i benefici erogati per servizi all'infanzia e per borse di studio.

Dopo aver segnalato una novella che pone a carico di INPS e INAIL una riduzione di spesa, pari rispettivamente a 48 e 12 milioni di euro, correlata ai maggiori oneri connessi alla mancata riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'imposta municipale propria, il presidente relatore MORRA (*PdL*) propone infine l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice CARLINO (*IdV*) annuncia il proprio voto contrario.

Il vice ministro MARTONE ringrazia la Commissione per la sensibilità dimostrata nell'esaminare con celerità e tempestività provvedimenti

delicati e particolarmente urgenti, in considerazione del momento che vive il Paese.

Il presidente relatore MORRA (*PdL*) mette quindi ai voti lo schema di parere favorevole testé illustrato che, presente il prescritto numero dei senatori, è approvato.

La seduta termina alle ore 17,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 5**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2012 e il connesso allegato;

premesso che il Documento rafforza le priorità del Governo in materia di riforma del lavoro, in linea con il disegno di legge recentemente presentato al Senato, che interviene sui principali fattori di debolezza del mercato;

preso atto dei precedenti interventi in tema di occupazione giovanile e di miglioramento della condizione dei giovani;

valutati gli incrementi del PIL e del tasso di occupazione nel periodo 2011-2015, nonché il decremento del tasso di disoccupazione;

considerato che le misure adottate nel corso degli anni, nonché quelle introdotte, da ultimo, con l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e successive modificazioni, compensano in larga parte l'andamento negativo prospettato per i prossimi decenni, consentendo di ridurre il rapporto fra spesa pensionistica e PIL fino al 2030;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando la necessità di rafforzare le politiche di incentivo all'occupazione femminile, anche attraverso una rimodulazione del sistema di imposizione sul reddito familiare, ed i processi di formazione per promuovere l'occupazione dei giovani e dei lavoratori ultracinquantenni.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE CARLINO SUL DOCUMENTO LVII, N. 5

La 11^a Commissione del Senato,

esaminato il Documento di economia e finanza 2012;

rilevato che:

secondo il giudizio del Fondo monetario internazionale (FMI) racchiuso nei documenti del Word outlook e del Fiscal monitor illustrati a Washington, le misure di risanamento adottate dall'Italia non bastano a pareggiare il bilancio entro il 2013 perché deficit e debito pubblico crescono mentre ciò che manca è la crescita;

infatti, a causa dell'aumento del debito e nonostante le misure di austerità adottate, il pareggio di bilancio verrà rinviato al 2017. In particolare, il deficit sarà quest'anno del 2,4 per cento, ben oltre il previsto 1,6 per cento e il debito pubblico arriverà a toccare il 123,4 per cento del PIL, rispetto al 120,1 per cento del 2011, confermandosi il più alto dell'eurozona dopo quello della Grecia;

l'Italia è il fanalino di coda dell'Eurozona che a sua volta resta il maggior freno alla crescita globale. Infatti, per il FMI il PIL globale nel 2012 crescerà del 3,5 per cento e quello degli Stati Uniti del 2,1 per cento mentre l'Eurozona si indebolirà dello 0,3 per cento soprattutto a causa dell'arretramento dell'Italia dell'1,9 per cento e della Spagna dell'1,8 per cento;

ad avvalorare lo scenario di incertezza per l'Italia ci sono le previsioni di una ripresa assai precaria nel prossimo anno;

nel quarto trimestre del 2013 il Pil crescerà dello 0,7 per cento, difficile in tale prospettiva una riduzione della disoccupazione che nel 2012 sarà del 9,5 per cento arrivando al 9,7 nel 2013 raggiungendo così il dato peggiore nell'eurozona subito dopo la Spagna;

poiché la sovrapposizione fra recessione e indebitamento porta ad una spirale negativa sui conti pubblici, ciò che affiora dai documenti del FMI è la necessità da parte del governo italiano di un decisivo taglio della spesa pubblica di dimensioni tali da scongiurare la ripetizione della crisi greca;

gli indicatori economici congiunturali riportati dal bollettino economico di Bankitalia appena pubblicato segnalano la prosecuzione della fase di debolezza della domanda interna: il PIL italiano ha frenato dello 0,7 per cento nell'ultimo trimestre del 2011 e probabilmente chiuderà il primo trimestre del 2012 con un risultato analogo;

secondo la Banca d'Italia ciò che pesa maggiormente in questa fase di incertezza è la disoccupazione, soprattutto tra i giovani: quasi 18 su 100 non hanno lavoro. La situazione delle famiglie non lascia sperare bene: il reddito a loro disposizione si è contratto di mezzo punto percentuale nel 2011, così che a fare i conti dal 2008 – anno di inizio della crisi – la loro capacità di spesa è crollata del 5 per cento. Di conseguenza si restringono i consumi con ripercussioni facili da immaginare per chi produce o commercia. Diminuisce di pari passo anche la propensione al risparmio. In tale quadro urge far ripartire il credito alle famiglie e alle imprese poiché l'economia reale ne ha un bisogno impellente per poter sostenere una crescita praticamente azzerata;

in controtendenza rispetto ai dati forniti dal FMI, il governo Monti, con il suo primo Documento di economia e finanza (DEF), si dimostra più ottimista sostenendo che la contrazione dell'economia italiana sarà dell'1,2 per cento quest'anno (contro l'1,9 per cento valutato dal FMI) in peggioramento di 0,8 punti rispetto alle ultime stime di dicembre. Inoltre le stime del Governo sull'impatto della recessione sono leggermente migliori rispetto alle indicazioni arrivate dalla Commissione europea (-1,3 per cento) e anche rispetto al valore più alto della «forbice» di banca d'Italia, che fissava un calo del PIL in termini reali dell'1,5 per cento;

secondo il DEF, per effetto delle manovre correttive varate nel corso del 2011, il miglioramento del deficit proseguirà, toccando quest'anno l'1,7 per cento del PIL per arrivare al «quasi pareggio» nel 2013 quando, con un prodotto in ripresa di mezzo punto, dovrebbe attestarsi attorno al -0,5 per cento. Il pareggio di bilancio è previsto solo tra il 2014 e il 2015;

a un giorno di distanza dall'approvazione definitiva da parte del Senato del ddl costituzionale sul pareggio di bilancio, il DEF annuncia un peggioramento sostanzioso del debito pubblico che quest'anno sarà ancora in forte salita (+3,9 per cento) per attestarsi a quota 123,4 per cento sul PIL. Ed è proprio sull'aggregato del debito pubblico che arriva la notizia più negativa del DEF, infatti il 2012 anziché essere l'anno dell'inversione di tendenza, registra un ulteriore dato negativo. A spiegare questa rilevante differenza, secondo il governo sono sostanzialmente tre fattori: i sostegni ai Paesi dell'area euro, l'andamento previsto dal fabbisogno e il diverso quadro economico. Il rapporto debito/PIL torna a scendere nel 2013 (121,6 per cento) mantenendosi tuttavia su una soglia di oltre 5 punti superiore alle vecchie previsioni proprio per effetto degli interventi di salvataggio adottati in Europa;

l'effetto più intenso della crisi sull'economia reale è previsto per il mercato del lavoro, infatti, secondo il governo quest'anno l'occupazione misurata in unità standard, si ridurrà dello 0,6 per cento con un tasso di disoccupazione atteso al 9,3 per cento. L'inversione di tendenza non arriverà prima del prossimo anno ma, nel frattempo, il costo del lavoro per unità di prodotto, indicatore chiave per la misura della produttività, risulterà ancora in crescita dell'1,7 per cento. In crescita anche i prezzi al con-

sumo, con un indice armonizzato al 3 per cento nella media d'anno, in aumento rispetto al 2011;

ma la vera debolezza dell'economia italiana si misura con l'elevatissimo livello della pressione fiscale e con la continua crescita della spesa pubblica. Infatti, la pressione fiscale, dopo il picco toccato l'anno scorso (42,5 per cento del PIL) è prevista in ulteriore crescita al 45,1 per cento. Un vero record negativo che supera anche il 43,7 per cento toccato nel 1997 con l'introduzione dell'Eurotassa. Ma l'innalzamento della pressione fiscale non si ferma fino al 2014 quando toccherà il 45,3 per cento del PIL;

per quanto riguarda la spesa pubblica, si deve registrare un continuo aumento, nonostante il concentrarsi proprio quest'anno della coda dei tagli lineari disposti nella prima parte della legislatura in corso. In rapporto al PIL, la spesa totale delle amministrazioni crescerà quest'anno di 0,4 punti toccando quota 50,4 per cento, mentre dal 2013 è prevista un'inversione di 0,8 punti destinata a stabilizzarsi nel biennio successivo, con un calo al 49,1 per cento nel 2014 e al 48,7 per cento nel 2015, anno in cui comincerà a produrre effetti la riforma delle pensioni varata con il decreto-legge 102 del 2011 cosiddetto Salva Italia;

dopo il taglio delle pensioni, l'aumento delle accise e dell'Iva (tutte tasse indirette che colpiscono proporzionalmente in misura maggiore i ceti popolari), l'IMU sulla casa, la liberalizzazione del mercato del lavoro che toglie diritti ai lavoratori senza ottenere un solo posto di lavoro in più, siamo arrivati ai risultati descritti dal FMI, risultati a dire poco preoccupanti;

né il drastico prolungamento dell'età pensionabile, né le così dette liberalizzazioni, né il tentativo di abolire l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, hanno nulla a che vedere con la riduzione del debito pubblico italiano. Anzi, il rapporto debito/prodotto interno lordo è ancora cresciuto per via della recessione incalzante;

il Governo ascrive a suo merito l'aver ridotto lo *spread* dei nostri BTP con i *bund* tedeschi. Occorre in proposito fare un'operazione di verità. Non c'è dubbio che nel primo mese del Governo Monti lo *spread* tra i BTP italiani ed i *bund* tedeschi è sceso. Ma nelle ultime settimane ha ripreso ad attestarsi poco sotto i 400 punti;

infatti, ciò che ha veramente salvato l'Italia e l'euro dal *default* è stata la decisione presa dalla Banca centrale europea due mesi fa di immettere liquidità, con il programma *long term refinancing operation*, nelle banche europee, sia per comprare i titoli di Stato dei rispettivi Paesi, sia per compensare le perdite subite. Oltre 1.000 miliardi di euro sono stati immessi ad un tasso dell'1 per cento nelle banche europee, circa 200 miliardi di euro in quelle italiane, salvandole dal fallimento e permettendole di acquistare una parte rilevante dei titoli di Stato in scadenza. Lo stesso entusiasmo delle borse di inizio anno ha una sola vera ragione d'essere: è l'oceano di liquidità, determinato anche dal «*quantitative easing*» promosso dalla Federal reserve, in cui galleggia l'economia mondiale;

nel frattempo l'economia reale, quella delle famiglie e delle imprese non ha visto un euro, il credito è praticamente bloccato o a costi esosi;

il governo chiede sacrifici – a senso unico e a carico dei ceti più deboli – mentre il debito rimane inchiodato, anzi cresce, la disoccupazione aumenta, le tasse aumentano e calano i consumi. In definitiva, i problemi sono stati solo rinviati;

si è instaurata nel nostro paese ed a livello europeo una spirale perversa di politiche di austerità che incidono negativamente sulla crescita deprimendo il PIL, che a sua volta diminuisce le entrate dello Stato e ne aumenta le spese per fare fronte alla disoccupazione crescente;

le semplificazioni e le cosiddette liberalizzazioni – per lo più a carico delle lobby meno forti, perché banche, assicurazioni e professioni garantite sono rimaste sostanzialmente immuni dalle misure di riforma – e l'attacco ai diritti dei lavoratori, secondo gli stessi dati riprodotti dal Documento di economia e finanza, avranno effetti (sempre che li abbiano, cosa di cui si può fortemente dubitare) molto ridimensionati rispetto a quelli indicati in un primo momento dal professore Monti che pronosticava una crescita indotta da questi provvedimenti da qui al 2020 del 10 per cento del PIL;

in riferimento alle riforme varate da gennaio in poi, ovvero i due decreti legge in materia di liberalizzazioni e semplificazioni, dal DEF emergono stime molto più prudenziali rispetto a quelle circolate nelle scorse settimane. Infatti, le due riforme dovrebbero produrre un effetto cumulato sulla crescita del 2,4 per cento nell'arco di nove anni (2012-2020) con un impatto medio annuo dello 0,3 per cento ipotizzato sulla base di una simulazione che, per quest'anno, le riforme siano operative a partire dal terzo trimestre;

considerato che:

nell'ambito del descritto quadro congiunturale non è pensabile una nuova manovra economica pesantemente recessiva, al contrario servono scelte coraggiose che permettano al nostro paese, in tempi brevi, di ridare slancio alla crescita e di alleggerire la pressione fiscale sul lavoro. In una fase economica di crescita praticamente nulla come quella attuale, l'unico modo per diminuire la pressione fiscale è riuscire a ridurre la spesa pubblica corrente improduttiva in modo da annientare gli sprechi e individuare i possibili risparmi senza dover necessariamente ridurre la qualità dei servizi offerti ai cittadini;

considerato, inoltre, che nell'ambito specifico delle materie di competenza della XI Commissione:

il lavoro costituisce una delle tematiche principali del documento in esame;

si sottolinea in particolare la necessità di operare un miglioramento del livello generale di qualità del lavoro nonché delle reti di protezione

sociale nei confronti in particolare dei giovani, delle donne e dei lavoratori che perdono il posto dopo i cinquant'anni;

il principale strumento per l'introduzione di tali miglioramenti viene identificato nel disegno di legge di riforma del mercato del lavoro (atto Senato 3249) attualmente in discussione presso questa commissione;

tale disegno di legge appare assolutamente insufficiente a risolvere i problemi del mercato del lavoro italiano, riducendosi di fatto ad una lieve revisione della normativa che regola le forme contrattuali cosiddette atipiche, che sono state il veicolo principale della diffusione del precariato e del conseguentemente aumento del cosiddetto dualismo del mercato del lavoro, in cambio di uno stravolgimento delle garanzie dei lavoratori in tema di licenziamento illegittimo;

l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) detta le conseguenze in caso di licenziamento illegittimo (effettuato senza comunicazione dei motivi, ingiustificato o discriminatorio) nelle unità produttive con più di 15 dipendenti;

tale normativa costituisce un importante strumento di protezione generale in quanto difende i diritti di tutti i lavoratori, prescindendo dalle opinioni politiche o dalle appartenenze sindacali;

la situazione di crisi che attualmente sta investendo l'economia italiana in ogni settore produttivo e area geografica ha ragioni ben diverse dalla permanenza nella legislazione vigente dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori;

infatti, come molti importanti soggetti economici hanno denunciato, i più gravi fattori di deterrenza per la realizzazione di investimenti in Italia sono:

a) l'elevatissimo tasso di burocrazia e di corruzione, che rende impossibile prevedere tempi certi di realizzazione degli investimenti;

b) un sistema di infrastrutture tra i più arretrati d'Europa, che rallenta in misura spesso proibitiva la circolazione delle merci e delle persone;

c) l'utilizzo del credito a sostegno di interessi finanziari collegati con gli stessi istituti bancari, anziché la sua destinazione a supporto del sistema economico con l'obiettivo di creare, sviluppando il necessario indotto, ambienti produttivi favorevoli agli investimenti esteri;

d) un sistema fiscale, che impone alle imprese un costo del lavoro pari al triplo della retribuzione netta dei lavoratori;

e) i cronici ritardi nell'effettuazione dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni, ritardi che sfiorano ormai, mediamente, i trecento giorni, in palese violazione della normativa europea la quale indica tra i 60 e i 90 giorni il tempo massimo di pagamento;

ad oggi, quattro milioni di giovani precari e circa sette milioni di lavoratori occupati in aziende con meno di quindici dipendenti sono privi di qualsiasi protezione sociale;

una tale situazione di grave ed ingiustificata disparità non può essere sanata diminuendo ulteriormente le garanzie dei lavoratori ma, al

contrario, favorendo la nascita di un nuovo *welfare* adeguato alle trasformazioni della struttura economica e dell'occupazione;

la ricerca di soluzioni per i problemi reali che oggi gravano sui lavoratori, sulle imprese e sui cittadini va effettuata su tematiche assai diverse rispetto al tema della modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori;

assumere l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori quale punto principale della riforma del lavoro ha significato invece generare uno scontro sociale inutile e dannoso, di chiara natura ideologica, privo di qualsiasi concreta motivazione economica e sociale;

inoltre, insistere su una riforma inutile che può solo lacerare la coesione sociale, significherebbe nascondere i fattori che determinano realmente la crisi e che impediscono la ripresa,

appare dunque chiara la necessità di eliminare l'ipotesi di riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dal disegno di legge attualmente in discussione presso questa commissione e a non recepire tale ipotesi nei prossimi eventuali provvedimenti in tema di lavoro e politiche sociali, anche per dare un segnale distensivo al mondo del lavoro: l'articolo 18 costituisce una delle principali risorse per la ripresa e non un obiettivo da colpire per penalizzare i lavoratori e cancellarne ulteriormente i diritti fondamentali;

al contrario appare necessario,

a) favorire quanto più possibile l'estensione dell'applicazione delle garanzie previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori anche alle categorie che attualmente non ne usufruiscono;

b) adoperarsi per sanare l'attuale gravissima e generalizzata situazione di insicurezza sociale al fine di garantire ai giovani lavoratori una decorosa sicurezza oggi e una pensione domani;

c) favorire l'istituzione di un unico contratto di apprendistato quale modalità privilegiata di accesso al lavoro, fatti salvi i casi particolari come i contratti stagionali e il *part time*, e la contestuale abrogazione delle quarantasei forme contrattuali attualmente in vigore, per combattere concretamente ed efficacemente la diffusione del lavoro precario;

d) porre in essere, attraverso opportuni strumenti normativi, una drastica riduzione della pressione fiscale per le aziende che investono in Italia e che creano posti di lavoro a tempo indeterminato;

e) favorire l'introduzione di una normativa volta a ad incrementare il costo del lavoro per i contratti a tempo determinato al fine di renderli più onerosi rispetto ai contratti a tempo indeterminato;

f) promuovere l'introduzione di una normativa sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda al fine di favorire l'incremento della qualità, produttività ed efficienza delle imprese.

esprime parere negativo.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Lunedì 23 aprile 2012

Plenaria

328^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2012 e connessi allegati
(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore VICECONTE (*PdL*), illustra il Documento in esame per le parti di competenza, segnalando che le tematiche relative alla sanità sono analiticamente esaminate nel paragrafo III.3 della suddetta seconda sezione nonché in alcuni passaggi della terza sezione (recante il *Programma nazionale di riforma*) del Documento.

Il testo osserva che la spesa sanitaria corrente presenta, nel periodo 2006-2010, un tasso medio di incremento annuo pari al 2,9 per cento, di molto inferiore a quello del periodo 2000-2005, pari al 7,3 per cento. Il fattore principale di riduzione della dinamica della spesa – prosegue il Documento – è rappresentato dalle misure adottate nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sicilia e, dal 2010, Piemonte e Puglia).

Il Documento prevede, per il 2012, un incremento della spesa sanitaria pari al 2,2 per cento (sempre rispetto all'anno precedente) e, per il periodo 2013-2015, un tasso di crescita medio annuo pari all'1,2 per cento. Di conseguenza, si prevede che, nell'anno 2015, il rapporto tra la spesa sanitaria ed il PIL sia pari al 6,9 per cento (mentre esso è stato pari al 7,1 per cento nel 2011).

Il Documento osserva che, oltre ai piani di rientro summenzionati, ulteriori importanti strumenti di *governance* nel settore sanitario sono rappresentati: dalla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 68 del

2011, che attua i principi del federalismo fiscale anche in ambito sanitario – tale decreto contempla il criterio del finanziamento della spesa sanitaria corrente in base ai costi *standard* e all'individuazione di regioni «*benchmark*», con il conseguente progressivo superamento del criterio della spesa storica –; dallo sviluppo del «Sistema Tessera Sanitaria», che «contribuirà a migliorare in modo significativo la capacità di monitoraggio e controllo della spesa».

Il Documento ricorda altresì che il decreto legislativo n. 118 del 2011 – concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali – reca norme per l'esatta perimetrazione delle entrate e delle spese relative al Servizio sanitario regionale e per la redazione del conto economico patrimoniale concernente il medesimo Servizio.

Nel settore sanitario – osserva sempre il testo – un'importante linea di intervento riguarda i profili cosiddetti digitali; in particolare, si fa riferimento a: lo sviluppo della gestione elettronica delle pratiche cliniche e dei sistemi di prenotazione elettronica delle prestazioni; il conferimento ai medici di dispositivi mobili, destinati alla raccolta dei dati clinici dei pazienti, alla condivisione delle informazioni tra colleghi ed all'offerta di cure tramite la telemedicina mobile.

Un'altra linea di intervento sottolineata dal Documento concerne «la razionalizzazione e il potenziamento» degli interventi socio-sanitari a sostegno degli anziani non autosufficienti.

Si ricorda, inoltre, che alcuni interventi, adottati da parte di singole regioni nel settore sanitario, sono menzionati nell'allegato alla terza sezione, relativo alle *Misure regionali per il Programma nazionale di riforma*.

Il relatore, senatore COSENTINO (PD) nell'associarsi all'intervento svolto dal senatore Viceconte e nel preannunciare la proposta di esprimere un parere non ostativo sul provvedimento, non trova comunque condivisibile il tono ottimistico adoperato dal Governo sulle questioni sanitarie trattate. Per tali motivi, è auspicabile che nello stesso parere la Commissione svolga una riflessione maggiormente consapevole e preoccupata sulle tematiche di ordine sanitario, in modo da offrire un segnale alla Commissione bilancio e allo stesso Governo.

Infatti, in via generale si deve constatare con preoccupazione che la riduzione dell'incidenza della spesa sanitaria rispetto al PIL avviene in un momento di recessione, con conseguente riduzione delle somme complessivamente disponibili. È sicuramente apprezzabile che negli ultimi anni vi sia stato un contenimento della spesa sanitaria grazie ad un sistema imperniato su tre strumenti: il Patto per la salute, basato su un'intesa tra Stato e Regioni, ha consentito il controllo e la riduzione dei *budget* sanitari; i piani di rientro nelle Regioni con disavanzo sanitario e qualora necessario, il regime di commissariamento hanno analogamente contribuito a tale risultato; l'introduzione di un federalismo in campo sanitario basato sui co-

sti *standard* ha orientato il Servizio sanitario nazionale verso una maggiore efficienza delle cure.

Tuttavia, tale sistema si trova ora in una fase critica poiché il Patto per la salute non è stato ancora rinnovato ed il meccanismo dei costi *standard* non è stato ancora perfezionato, non essendo state individuate le cinque Regioni tra le quali saranno poi individuate da parte della Conferenza Stato-Regioni, le tre Regioni *benchmark*. Inoltre, i piani di rientro dai deficit sanitari hanno esaurito, a suo avviso, la loro forza propulsiva attraverso il blocco del *turn over*, il rinvio dei pagamenti e la chiusura dei piccoli ospedali poiché non è stata ancora avviata la riorganizzazione delle reti.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto che per le famiglie italiane si attendono ulteriori sacrifici per quanto attiene al settore sanitario, anche per la crisi dei tre strumenti ricordati, ribadisce l'esigenza che la Commissione sappia, nel parere da esprimere sul provvedimento, interpretare tali segnali preoccupanti.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Ad avviso della senatrice BASSOLI (*PD*) la riduzione dell'incidenza della spesa sanitaria in un momento di recessione significa che il sistema ha a disposizione meno risorse, con ciò determinandosi un rischio per il carattere universalistico del Servizio sanitario nazionale. Tale scenario si produce dopo che le Regioni hanno già innalzato i ticket ed azionato la leva fiscale, con l'ulteriore effetto di un trascinamento verso il settore privato poiché le cure in ambito pubblico risultano essere addirittura più costose. Lo stesso ritardo che si sta registrando nella procedura di perfezionamento del Patto per la salute non induce all'ottimismo.

Queste osservazioni critiche devono in qualche modo essere collegate anche al fatto che nel terzo programma per la salute e nei documenti programmatici dell'Unione Europea la salute viene concepita come fattore di crescita e non come una voce di costo: se è vera questa impostazione, allora il sistema sanitario italiano non può essere penalizzato ulteriormente con riduzioni così consistenti delle risorse e con un relativo abbassamento del livello complessivo della qualità.

Alcune linee di intervento tracciate nel documento in titolo, peraltro, pur condivisibili, non sembrano trovare una rispondenza pratica: ad esempio, la digitalizzazione e la gestione elettronica delle pratiche cliniche non potrà essere conseguita, a suo avviso, se non si crea una rete basata sulla condivisione dei dati e delle conoscenze. Inoltre, la razionalizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-sanitari rivolte alle persone anziane non autosufficienti sarà di difficile realizzazione se non si ripristina, come avvenuto in altri Paesi europei, un apposito fondo pubblico.

Il senatore DE LILLO (*PdL*) ritiene che l'incremento nel valore assoluto della spesa sanitaria sia di per sé un dato positivo, soprattutto alla luce della sfavorevole congiuntura economica. Tuttavia, questo se-

gnale incoraggiante non appare sufficiente rispetto ad alcune carenze che emergono dalla lettura del Documento intitolato: ad esempio non si coglie la necessità di sviluppare la gestione di una rete sanitaria digitale che pure rappresenta uno strumento indispensabile per ridurre i costi e la duplicazione degli esami.

Secondo la senatrice BIONDELLI (*PD*) non si comprende come si possa davvero potenziare la rete socio-sanitaria se si registra un considerevole decremento delle risorse del fondo in favore della non autosufficienza. Inoltre, il blocco del *turn over* del personale nelle Regioni sottoposte ai piani di rientro non appare più sostenibile, mettendo a repentaglio lo stesso mantenimento dei reparti, soprattutto nella stagione estiva. Esprime quindi l'auspicio che la Commissione esprima un parere che tenga conto di tali criticità.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) rileva come la sanità italiana si sia sempre contraddistinta per la sua impostazione universalistica e solidaristica che, tuttavia, negli ultimi anni è fortemente compromessa, a causa di costi sempre più elevati delle prestazioni. È facile pertanto prevedere che in futuro saranno colpiti i ceti più deboli. Inoltre, ritiene che non sia di per sé negativo un maggior ricorso alle strutture private accreditate che hanno saputo garantire risposte più veloci e tecnologie più moderne.

In realtà, a suo parere, si dovrebbe abbandonare la soluzione dei tagli orizzontali delle risorse, occorrendo invece verificare ciò che è più produttivo mantenere e ciò che invece è più conveniente dismettere. Ad esempio, in alcuni casi la permanenza di piccoli ospedali in talune realtà territoriali non è apparsa in linea con le esigenze di una sanità moderna.

Alla luce di tali considerazioni pertanto condivide i rilievi avanzati dal senatore Cosentino in modo che trovino una traduzione nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, mettendo altresì l'accento sul fatto che il blocco del *turn over* del personale sta determinando una proliferazione dei soggetti facenti funzione e che, come ricordato dalla senatrice Biondelli, molti reparti rischiano la chiusura. Infine appare preoccupante la situazione dei giovani il cui ingresso all'interno del Servizio sanitario nazionale è reso sempre più problematico.

Ad avviso della senatrice GRANAIOLA (*PD*) non sussistono molti motivi per essere ottimisti, perché alcune misure prospettate nel Documento in esame, come la digitalizzazione, risultano di difficile realizzazione perché in Italia è ancora accentuato il *digital divide* ed è assente una formazione informatica, oltre a registrarsi una carenza della stessa strumentazione. Inoltre il potenziamento della rete socio-sanitaria, reso necessario dall'invecchiamento della popolazione, non sarà possibile senza un fondo di risorse adeguate. Infine, nell'ambito della rete socio-sanitaria, lamenta il mancato decollo delle società della salute.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) osserva come nel mondo sanitario si registrino poche idee e confuse, nonostante il difficile momento che sta vivendo il Paese; da una parte, la riforma del Titolo V della Costituzione ha amplificato le competenze regionali, dall'altra il sistema si trova nella impossibilità di spendere risorse. Di fronte a tale forbice, il Servizio sanitario nazionale, per conservare le sue caratteristiche di universalità e solidarietà, dovrebbe essere profondamente riformato. Si tratta di un cambiamento tanto più necessario anche perché si sono, a suo giudizio, esauriti gli effetti positivi determinati dalla legge n. 833 del 1978, dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e dal decreto legislativo n. 517 del 1999. È quindi arrivato il momento di creare un nuovo quadro di riferimento che aiuti a ridisegnare il futuro del sistema sanitario nazionale. Ciò si rende indispensabile sia, ad esempio, per definire il livello minimo *standard* delle prestazioni da erogare, sia per delineare una più efficiente organizzazione territoriale. A ciò si aggiunga la necessità di varare al più presto una normativa che disciplini la responsabilità del personale medico. Infine, se il sistema sanitario intende conservare un livello qualitativo nelle proprie prestazioni, deve essere orientato ad una integrazione effettiva e non più occulta, basata sulla compartecipazione dei cittadini.

Secondo la senatrice BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) dal Documento in esame emerge un insieme di dati a prima vista rassicuranti poiché l'Esecutivo non sembra fortunatamente includere le politiche sanitarie tra le priorità della sua azione. A suo avviso, ciò significa che lo *status quo* viene mantenuto, confermando il livello complessivo della spesa sanitaria: il modello del Servizio sanitario nazionale non viene pertanto messo in discussione.

Tuttavia, si è in presenza anche di alcuni elementi di preoccupazione, soprattutto di fronte ad indicatori che evidenziano un maggior bisogno, come si evince dai tassi di natalità e dal livello di invecchiamento della popolazione. Rispetto a queste sfide si avverte l'impressione di un confronto rinviato nel tempo, soprattutto perché non si è trovato il coraggio per ammettere che alcune soluzioni non hanno conseguito i risultati attesi, soprattutto per quanto riguarda l'azzeramento dei *deficit* regionali. In particolare, seppur è stata operata in qualche modo la chiusura dei piccoli ospedali, non si è agito con risolutezza nella chiusura di quei reparti che invece non dovevano essere più mantenuti, come ad esempio centri di neonatologia che non assicurano un numero di parti in linea con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ritiene quindi doveroso individuare le soluzioni che consentano di colpire più duramente la spesa sanitaria.

Il PRESIDENTE, nell'apprezzare la competenza e la passione dimostrata dai senatori intervenuti, evidenzia come il Documento di economia e finanza, non si configuri come un libro dei sogni come avveniva in passato quando la Commissione era chiamata ad esprimersi sul Documento di programmazione economico-finanziaria. Reputa infatti che il Documento

contenga una fotografia reale della situazione esistente: tale scenario non risulta essere contestabile e, sotto questo profilo, la Commissione non può che esprimere un parere non ostativo.

Tuttavia, non vi sono segnali che possono indurre ad un facile ottimismo, poiché la riduzione effettiva delle risorse si associa anche ad un aumento dei costi indiretti. Inoltre, come già rilevato, alcuni strumenti non sono stati attivati: ad esempio, la mancata definizione dei costi *standard*, o la scelta nell'ambito delle cure, col superamento di quelle obsolete. Infine, risulta assente un richiamo alla esigenza di un'effettiva integrazione in ambito socio-sanitario.

Si chiude quindi la discussione.

Il relatore, senatore COSENTINO (*PD*), propone che la Commissione esprima un parere non ostativo, corredato dalle considerazioni che sono emerse nel corso della discussione.

Il relatore, senatore VICECONTE (*PdL*) condivide l'impostazione realistica delineata dal senatore Cosentino, dal momento che occorre sensibilizzare il Governo affinché emergano precisi indirizzi su come orientare la spesa sanitaria e su come individuare le effettive priorità.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere non ostativo predisposto dai relatori e pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

PER UN AFFARE ASSEGNATO

Il PRESIDENTE informa che la Commissione difesa, nella seduta antimeridiana del 4 aprile scorso, ha deliberato di richiedere il deferimento dell'affare assegnato «Sulla prevenzione e controllo delle malattie presso il Ministero della difesa».

Trattandosi di argomento che rientra anche nelle competenze della Commissione igiene e sanità, propone di chiedere l'assegnazione del citato affare alle Commissioni riunite 4^a e 12^a.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 5

La 12^a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento in titolo, esprime parere non ostativo, con le seguenti considerazioni:

la Commissione rileva che la riduzione al 2,9 per cento del tasso medio di incremento annuo della spesa sanitaria pubblica corrente, negli anni 2006/2010 di molto inferiore a quella del periodo 2000/2005, che era pari al 7,3 per cento, è stata determinata da tre fattori prevalenti:

- il Patto per la salute, tra Governo e Regioni;
- i piani di rientro e i commissariamenti delle Regioni in disavanzo;
- la prospettiva di un nuovo e più efficiente Governo di sistema, basato sui costi *standard*.

Si sottolinea che ad oggi:

a) il Patto per la salute è scaduto, né si prevede un suo rinnovo fino ad ottobre;

b) il lavoro per definire i costi *standard* non è ancora iniziato perché ancora non sono state scelte le cinque regioni *benchmark* e tra queste le tre che saranno individuate dalla Conferenza Stato-Regioni;

c) i piani di rientro sono stati finora un efficace strumento di blocco di nuove spese e di nuovi accreditamenti ai privati, di mancata sostituzione del *turn over*, di rinvio dei pagamenti e di chiusura di posti letto, soprattutto nei piccoli ospedali di paese. Ma è mancato, e manca tuttora nelle Regioni sottoposte ai piani di rientro un'effettiva politica di mobilità del personale, di reingegnerizzazione dei servizi sanitari, lasciando che siano ormai i cittadini a pagare gli esami e le visite di tasca propria. Manca la riconversione, strutturale e a rete dell'offerta ospedaliera: gli ospedali, infatti, sono gli stessi ed assolvono alle stesse funzioni svolte in precedenza. Manca anche la possibilità di avvalersi di una qualunque tecnostruttura di esperti, a livello nazionale, che supporti queste politiche, aiutando le Regioni che incontrano difficoltà nel fare programmazione sanitaria in concreto e non solo sulla carta dei documenti e degli atti amministrativi;

d) si ritiene indispensabile integrare in modo flessibile i diversi profili dell'ambito socio-sanitario in modo che non vi sia una divaricazione tra l'aspetto dell'assistenza e quello dell'erogazione delle cure.

Non si percepisce nel documento di economia e finanza la piena consapevolezza che il più è ancora da fare e che occorrerebbe una politica dello Stato, oltre che delle Regioni, di concreta innovazione del sistema sanitario pubblico, in chiave di qualità e di efficienza, come strada per garantire, pur nelle ristrettezze economiche, l'eguaglianza dei cittadini nel diritto alle cure.

La Commissione sottolinea, nell'esprimere il suo parere, che l'incidenza della spesa sanitaria sul PIL calerà ancora nei prossimi anni; questo dato si verifica mentre, a causa della recessione, si registra una diminuzione in termini assoluti del prodotto interno lordo: alle famiglie si richiedono sacrifici consistenti e proprio per questo è indispensabile che i cambiamenti necessari siano attuati rapidamente, dal Parlamento, dal Governo e dalle Regioni.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di lunedì 23 aprile 2012

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 217

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Lunedì 23 aprile 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente

Luigi VITALI

**Incontro con il Rappresentante Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa,
Ambasciatore Sergio Busetto**

L'incontro si è svolto dalle ore 13 alle ore 13,30.

